

www.federazioneitalianascuola.it

Scuola**E** AGENZIA DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLA - F.I.S.**Lavoro**

Anno XLVII

Nuova serie

NN. 4-5-6

APRILE

MAGGIO

GIUGNO

2024

A causa dei notevoli ritardi postali per la consegna del giornale, rendiamo nota la data di chiusura in tipografia, per meglio orientare il lettore sull'attualità dei contenuti.

CHIUSO IN TIPOGRAFIA IL 2 MAGGIO 2024

Oltre Pioltello

L'integrazione a scuola

di Roberto Santoni

La vicenda di Pioltello - ben inquadrata nell'articolo del Segretario nazionale - oltre a mettere in luce i modi grossolani e approssimativi con cui, molto spesso, la politica si approccia ai temi della scuola, evidenzia anche tutta l'incapacità, o la mancanza di volontà, di affrontare seriamente i nodi del sistema scolastico italiano. Non è aggredendo l'autonomia scolastica (peraltro: nel caso di Pioltello sono state rispettate alla lettera tutte le norme, altrimenti il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale sarebbe stato tenuto ad intervenire) che si pongono le basi per trattare le problematiche che le scuole si trovano a dover gestire. Il numero di alunni stranieri all'interno delle classi può certamente rappresentare una situazione critica in alcuni territori, così come una realtà molto più sommersa, perché meno evidente, dovuta alle diverse situazioni di difficoltà all'interno del contesto familiare degli alunni influisce sull'andamento scolastico, oltre che sull'equilibrio psicologico. Come nota Luca Ricolfi in un articolo sul Messaggero del 5 aprile "non fissiamoci sull'idea, empiricamente errata, che a rallentare il ritmo di apprendimento di una classe sia solo l'eccesso di studenti stranieri". Separazioni coniugali, precarietà lavorativa, tossico e alcool dipendenze, violenze domestiche e una povertà educativa sempre più diffusa incidono in maniera assai più invasiva nel processo di insegnamento/apprendimento in classe, molto più rispetto al numero di alunni stranieri.

Oltre a valutare in maniera meno superficiale il "peso" degli alunni stranieri (molti dei quali sono nati in Italia, parlano la nostra lingua e, spesso, anche i nostri dialetti), bisognerebbe riflettere sulle reali criticità che le scuole quotidianamente si trovano ad affrontare, il più delle volte con strumenti burocratici farrinosi e inadeguati. Lo studente che arriva a scuola, in corso d'anno, senza conoscere una parola d'italiano non può attendere i tempi lunghi e le procedure complesse dei finanziamenti ministeriali erogati attraverso PON e PNRR (che, spesso, richiedono mesi, se non anni, per la produzione di una documentazione infinita, sottoposta a una miriade di controlli inutili). Gli "Orientamenti interculturali, idee e

proposte per l'integrazione di alunni e alunne provenienti da contesti migratori", a cura dell'Osservatorio nazionale per l'integrazione degli alunni stranieri e l'educazione interculturale, emanati dall'allora ministro Bianchi, nel marzo del 2022, pur sfoggiando un linguaggio "politicamente corretto" non aiutano concretamente le scuole ad attuare quegli "interventi linguistici mirati e aggiuntivi per l'apprendimento della lingua di comunicazione e per l'accompagnamento all'italiano scritto". I buoni propositi, conditi con la retorica dell'educazione interculturale, debbono poi trovare strumenti, anche amministrativi e finanziari, per tradursi in azioni proficue nella realtà di tutti i giorni. Quello che occorre alle Istituzioni scolastiche è una maggiore e più decisa autonomia che permetta di attivare, in tempi brevi, percorsi specifici di insegnamento e "recupero" linguistico in modo da colmare - in tempi ragionevolmente brevi - il divario della conoscenza della lingua italiana dello studente nuovo arrivato. Gli attuali meccanismi iperburocratici del PNRR, pur mettendo a disposizione delle scuole fondi consistenti, non ne permettono un utilizzo mirato, immediato e flessibile ogni qual volta se ne ravveda una necessità urgente.

Più che immaginare impraticabili limiti (il 20%, il 30%?) agli alunni stranieri nella formazione delle classi, occorre svincolare i fondi disponibili, semplificare e snellire le procedure amministrative (quelle procedure che hanno ridotto gli ordinamenti della scuola ad una "giungla impenetrabile" come l'ha definita Galli della Loggia nel suo libro "L'aula vuota"), consentendo alle scuole - nella loro autonomia didattica e organizzativa sancita dal D.P.R. 295/99 - di mettere in campo quelle azioni didattiche ritenute più efficaci e pertinenti per far fronte alle più diverse situazioni di emergenza educativa.

Un'effettiva valorizzazione dell'autonomia scolastica e procedimenti burocratici più snelli soprattutto nel caso di spese contenute, all'interno di norme certe e definite, consentirebbe di migliorare le situazioni problematiche, che sono diverse per ogni territorio e per ogni contesto sociale, e dare finalmente sostanza alla parola "merito".

**LA SCUOLA E' UNA ISTITUZIONE
E NON UN SERVIZIO,
PERTANTO NON CI SONO
NÉ CLIENTI, NÉ UTENTI,
MA SOLTANTO STUDENTI.**

ELEZIONI EUROPEE

Un vento nuovo soffia sull'Europa.

di Agostino Scaramuzzino

Ci siamo, dal 6 al 9 giugno si svolgeranno nei 27 Paesi dell'Unione le elezioni per rinnovare il Parlamento europeo, in Italia si voterà sabato 8 e domenica 9.

E' scontato dirlo, ma confermiamo il convincimento che ogni cittadino è tenuto a non sottrarsi a quest'obbligo morale di partecipazione che attiene al progetto di costruire questa Patria Europea. Per inciso rammentiamo che solo in tre Paesi dell'Unione (Belgio, Grecia e Lussemburgo) il voto è obbligatorio. L'aumento del numero dei Paesi interessati a questo progetto è andato via via aumentando: oggi sono ben 27, e rassicurare e unificare bisogni e sensibilità diverse per offrire soluzioni condivise non è impresa facile. Infatti il problema cruciale per dare l'avvio a questo cammino politico è che vi sono due impedimenti strutturali che ostacolano la realizzazione di questo percorso. Uno è l'esercizio del diritto di veto di un paese membro, quindi la necessità della ricerca di una unanimità che inevitabilmente limita molto le deliberazioni e il merito di esse, l'altra è la mancanza di una Costituzione: Moavero Milanese sul Corriere della Sera del 2 agosto 2023 richiamava l'attenzione dei lettori sulla necessità dell'Europarlamento di "affrontare il tema fondamentale dell'ordinamento".

Strettamente collegato a questi due temi è il problema di come i partiti intendano procedere per la formazione delle liste e la scelta dei candidati. Su questo tema Ferruccio de Bortoli nell'articolo di fondo del Corriere della Sera del 31 marzo 2024 mette in guardia i lettori "sull'inganno nel voto europeo per quanto attiene alle liste e alla competenza dei candidati" ed anche Gerardo Villanacci sullo stesso giornale pone l'accento sull'importanza di quest'ultimo aspetto, auspicando che la scelta dei partiti sui nominativi ricada su "candidati competenti per una nuova Europa".

Abbiamo qualche dubbio sul criterio indicato per l'individuazione della competenza dei singoli "che dovrebbero giovare anche dell'esperienza maturata dai colleghi che li hanno preceduti nell'incarico". Questa scelta presuppone una libertà di pensiero nell'esercizio del mandato che l'esperienza ha dimostrato esser messo alla prova non solo nei confronti del partito nel quale sono stati eletti (oltre il 30% degli eletti italiani ha cambiato partito), ma anche dall'indicazione di voto del gruppo parlamentare europeo al quale il partito ha aderito.

Qualche dato per spiegare meglio l'assunto. Il Parlamento europeo sarà costituito da 720 deputati e all'Italia ne spetteranno 76, che apparterranno presumibilmente ai cinque partiti maggiori (lo sbarramento per avere gli eletti in Italia è al 4%). I partiti poi aderiranno ad uno schieramento politico (gruppo) del Parlamento europeo. Attualmente questi gruppi sono sette, e la volontà del singolo (la capacità di

compiere libere scelte) dovrà tener conto (come detto) sia della disciplina al partito italiano sia a quella del gruppo al quale abbia aderito. Da questa realtà operativa discende la constatazione che la volontà del singolo è due volte soggetta a condizionamenti.

Di fronte a questo scenario operativo, vi è la tentazione per avere più voti da parte di tutti i partiti politici (come l'esperienza acquisita conferma), di far concorrere per un seggio al parlamento europeo personaggi politici già parlamentari italiani per diverse legislature, con il duplice scopo di dare un "premio" per il mandato svolto nei diversi anni e un contestuale "richiamo" agli elettori di area per acquisire il voto alla lista.

Si tratta di una valutazione errata, poiché il vedere gli stessi uomini "traslocare" dal Parlamento italiano a quello europeo può generare un senso di rifiuto nell'elettore che, per non avallare queste scelte, preferisce non andare a votare, anziché indirizzare il proprio voto verso un altro partito. Vi è da osservare inoltre che caratteristica di questo sistema di elezione rispetto a quello italiano è che questo è proporzionale, quindi ogni lista gareggia da sola e con il voto sono previste anche le preferenze. Da queste considerazioni scaturisce la difficoltà del singolo parlamentare di operare in piena autonomia.

Vi è inoltre la necessità da parte dell'elettore di non disperdere il voto e di privilegiare quei quattro o cinque partiti che poi, per rilevante consistenza numerica, andranno a costituire con gli altri partiti "affini" quegli schieramenti (gruppi) che si richiamano (nominalmente) a valori comuni (cristiano-democratici, socialdemocratici, europeisti, conservatori, sovranisti ecc. ecc.).

Il dato nuovo di questa tornata elettorale è rappresentato dal fatto che in tutta Europa i partiti tradizionali nei vari Stati (Germania, Spagna, Italia, Francia, Olanda) che hanno determinato in questi ultimi anni la composizione del Parlamento Europeo sono in crisi, come dimostrano i risultati elettorali conseguiti, perciò il futuro Parlamento, alla luce di questa nuova tendenza avrà una composizione qualitativamente diversa, dovuta ad un vento nuovo di sensibilità politiche fatte proprie da una generazione anche anagraficamente più giovane che si è fatta carico di questo anelito di novità - (valga per tutti il recente intervento al Parlamento Europeo della deputata tedesca Sahra Wagenknecht).

Con un Parlamento così rinnovato anche nella logica della composizione degli schieramenti, l'Unione Europea potrà finalmente avere attenzione prima per la politica e poi per la dinamica dei mercati, così da proporre in questa nuova fase di avvio anche un secco nome: "Europa". Si realizzerebbe, dopo ben 70 anni l'Europa politica.

Il sogno dei nostri padri fondatori!



Associazione Roma - Berlino Un'amicizia per l'Europa Deutsch - italienische Gesellschaft



romaberlin@hotmail.it - romaberlin@hotmail.it - romaberlin@hotmail.it - romaberlin@hotmail.it - romaberlin@hotmail.it



Associazione in ricordo del
Tragedia cosacca di Lienz del 1° giugno 1945

I tragici eventi del maggio/giugno 1945 nel Tirolo Orientale furono l'atto finale nella storia della lotta per la libertà dei cosacchi del XX secolo, iniziata per loro nel 1917.

Quando i comunisti (bolscevichi) presero il potere in Russia, dichiararono i cosacchi pericolosi per la rivoluzione, un popolo "controrivoluzionario". Nel 1919 si discusse in documenti segreti la questione dello sterminio fisico di tutti i cosacchi, almeno della maggior parte di loro. Secondo le istruzioni di Mosca, nel 1919 un'ondata del "Terrore Rosso" colpì le regioni cosacche. A causa della feroce resistenza dei cosacchi, i bolscevichi non furono in grado di attuare i loro piani di sterminio. Nel 1920 i cosacchi furono sconfitti al fronte e i loro territori furono occupati dall'Armata Rossa.

Le autorità sovietiche non abbandonarono i loro piani per distruggere i cosacchi. Per non provocare rivolte cosacche, iniziarono ad agire gradualmente e passo dopo passo. Negli anni '20, le autorità nelle regioni cosacche usarono principalmente metodi economici per esercitare pressione sulla popolazione cosacca: aumento costante delle tasse e prestanze (il mancato pagamento mandava una persona in prigione o in un campo negli Urali o in Siberia); confisca degli strumenti di lavoro e delle proprie

abitazioni; privazione del diritto di fare acquisti nei negozi controllati dallo Stato (il commercio privato era vietato); Limitazione del diritto allo studio.

Niente di tutto ciò era sufficiente per le autorità sovietiche. All'inizio degli anni '30 iniziò un altro attacco ai cosacchi. Iniziarono gli arresti di massa, grandi gruppi della popolazione cosacca furono rimossi con la forza dai loro villaggi e inviati nei campi o in insediamenti speciali a migliaia di chilometri dalle loro case, dove dovevano vivere e lavorare sotto la supervisione di guardie armate. I membri della famiglia venivano spesso separati e finivano in diverse regioni dell'URSS.

Ciò è stato accompagnato dal reinsediamento nel paese cosacco di persone provenienti da altre regioni della Russia, considerate "affidabili" dalle autorità. Il piano dei bolscevichi era quello di decimare in modo significativo la percentuale della popolazione cosacca nelle aree cosacche. L'aspetto più terribile di questo piano avviato ed eseguito dal governo fu la carestia ("Holodomor") che colpì i fiumi Don, Kuban e Terek all'inizio degli anni '30. La popolazione di interi villaggi cosacchi (specialmente sul Kuban) semplicemente si estinse. A causa della mancanza di cibo e armi, le rivolte cosacche di quel tempo furono rapidamente represses,

i cosacchi sopravvissuti furono privati di tutti i loro averi e condotti nelle fattorie collettive (kolchoz). Le terre cosacche abbandonate furono occupate dai coloni. Queste azioni delle autorità sovietiche possono essere viste come una pulizia etnica.

Tuttavia, anche questo tentativo di distruggere completamente i cosacchi fallì. Nella seconda metà degli anni '30, le autorità sovietiche furono costrette ad abbandonare la campagna o, a causa dell'avvicinarsi della nuova guerra mondiale, decisero di utilizzare i cosacchi come carne da cannone sui fronti della guerra sovietico-tedesca, da un lato i cosacchi prestavano servizio nell'Armata Rossa, dall'altro si verificavano arresti e fucilazioni per qualsiasi cosa suscitasse il minimo sospetto.

La Wehrmacht tedesca arrivò sui fiumi Don, Kuban e Terek nell'estate del 1942 e vi rimase per un periodo relativamente breve, fino all'inizio del 1943. Quando la Wehrmacht iniziò a ritirarsi, divenne evidente che un gran numero di famiglie cosacche non volevano tornare sotto il dominio comunista e alla fine sarebbero morte sotto il loro dominio. Iniziò l'esodo dal paese cosacco. Nel gennaio/febbraio 1943 migliaia di cosacchi, insieme a calmucchi e caucasici settentrionali, partirono con le truppe tedesche in ritirata. Il viaggio dei rifugiati verso l'Occidente ebbe luogo in un inverno rigido, sotto continui bombardamenti da parte sovietica. La gente arrancava nella neve, scivolava sul ghiaccio del Mar d'Azov ghiacciato e molti morivano sotto i bombardamenti. Un ritorno era fuori questione, perché era la loro unica possibilità di liberarsi dall'odiato regime comunista.

**PRESIDENTE
Anthony Schlegla
Obmann und Vorsitzender des Vereins
zum Gedenken an die Lienz
Kosakentragödie am 1. Juni 1945**

www.kosaken-lienz1945.com
info@kosaken-lienz1945.com



BIBLIOTECA ARCHIVIO DEL CSSEO

e-mail: info@ba-csseo.org

Una nuova pubblicazione disponibile NEUES DEUTSCHLAND

Il 23 aprile 1946 venne pubblicato il primo numero del quotidiano *Neues Deutschland*, organo del Comitato Centrale della Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, come si chiamava il partito comunista della Germania orientale (DDR).

Mettiamo a disposizione nel nostro servizio gratuito di document delivery la raccolta del quotidiano, a partire dal primo numero del 1946 fino all'ultimo del 1956 (30 dicembre). Quella che mettiamo a disposizione è l'unica raccolta completa esistente in Italia.

L'OPAC delle riviste (<https://acnpsearch.unibo.it/posseuto/920279/M1040>) infatti segnala che nessuna biblioteca italiana dispone di queste annate

Per informazioni e richieste di articoli (si deve indicare il titolo dell'articolo e la data della pubblicazione), inviate una mail a: info@ba-csseo.org.



16. April 2024

Ausstelleranmeldung für ITB Berlin 2025 so früh wie noch nie eröffnet

Aussteller können sich ab jetzt online für die ITB Berlin 2025 anmelden und ihren Auftritt auf der weltgrößten Reisefachmesse in Berlin frühzeitig planen. Bis zum 1. Juli gelten Frühbucherrabatte.



in collaborazione / in Kooperation



In arrivo 8 Railjet di ultima generazione, targati DB-ÖBB che dall'autunno viaggeranno sulla linea del Brennero. Una coppia di treni operativa già in primavera.

Grandi novità in casa DB-ÖBB, tutta la flotta di treni, che operano sulla linea Italia - Austria - Germania, verrà sostituita da modernissimi Railjet new generation. Tutti i nuovi DB-ÖBB Railjet saranno operativi il prossimo autunno, ma già dall'8 aprile due nuove vetture inizieranno a viaggiare sulla linea del Brennero. Oggi viene inaugurato il primo viaggio dei nuovi convogli. Partenza da Monaco di Baviera e l'arrivo a Verona è previsto alle ore 17.39 al binario 1.

Il punto di partenza è stato ascoltare i bisogni e i desideri di chi viaggia; l'indagine ha evidenziato che i viaggiatori vogliono più privacy e più comfort sul treno.

"Ed è proprio da questo bisogno che nasce l'idea dei nuovi Railjet, - ha dichiarato Dr. Marco Kampp, Amministratore Delegato di DB Bahn Italia - che, grazie alla loro tecnologia avanzata, garantiranno a chi viaggia sulle nostre carrozze comodità e agio all'insegna della modernità. Tutte caratteristiche poi che riflettono quella che, da sempre, è la nostra filosofia. Viaggiare con i DB-ÖBB Railjet sarà così ancora di più sinonimo di comodità, semplicità e sostenibilità, e si potrà partire da Bologna e Venezia via Verona per raggiungere Innsbruck o ancora più a nord Monaco su vetture super moderne e dalla tecnologia avanzata."

"Siamo molto lieti che il Railjet di nuova generazione effettui oggi il suo primo viaggio da Monaco di Baviera via Innsbruck e Bolzano fino a Verona.

- ha dichiarato la Dottoressa Sabine Stock, Membro del Consiglio Direttivo di ÖBB Personenverkehr AG. - Il nuovo Railjet corrisponde agli standard tecnici più moderni e soddisfa le esigenze dei nostri passeggeri. Più privacy, ancora più comfort, così come innovazioni come le zone snack e il ritorno dei nostri popolari scompartimenti, garantiscono un'esperienza di viaggio di prima classe". La flotta viene realizzata a Vienna in uno dei più grandi siti produttivi di Siemens Mobility al mondo. Il team di progettazione, composto da ÖBB, Siemens e dal rinomato studio di design britannico PriestmanGoode, ha seguito un approccio innovativo nella progettazione dei treni. Saranno disponibili oltre 500 posti a sedere distribuiti sia in carrozze aperte, sia in scompartimenti più piccoli, in modo da offrire una maggiore privacy a chi viaggia per lavoro e ai nuclei familiari. Poiché non si tratta solo di dove ci si siede, ma soprattutto di come ci si siede, i nuovi Railjet sono tutti caratterizzati da sedute molto confortevoli. Non ci sono "gusci" prefabbricati ma ogni sedile è regolabile individualmente, dotato di poggiatesta, mentre i sedili doppi possono essere trasformati, con pochi semplici passaggi, in una sorta di divano. Inoltre, alcuni sedili sono leggermente rialzati, in modo da avere sempre il bagaglio in vista: comodamente e saldamente stivato direttamente sotto il proprio sedile. In ogni sedile, sia di 1a che di 2a classe, sono presenti una presa di corrente e un'opzione di ricarica USB. Nei sedili di fila è pos-

sibile ricaricare in modalità wireless. Infine in 1a classe, i sedili sono realizzati con pelle di alta qualità e circondati da vero legno. Ogni treno dispone di 430 posti in classe economica, 86 posti in prima classe e 16 posti in classe business. A bordo è disponibile la connessione Wi-Fi e giornali digitali. Nella carrozza multifunzionale sono disponibili: 3 posti per sedie a rotelle con comoda salita e discesa grazie agli ingressi a pianale ribassato, 6 portabiciclette accessibili tramite una rampa per biciclette e spazio per sci e snowboard. Ampia è la zona per le famiglie e più spazio per i passeggeri per chi volesse viaggiare indisturbato in classe economica e prima classe ci sono zone silenziose separate. Infine, è aperto un ristorante di bordo con tavoli e sgabelli da bar e 3 nuove zone snack con distributori automatici di cibo sul treno.

Informazioni e prenotazioni treni su www.megliointreno.it, tramite le biglietterie e agenzie di viaggio partner DB, ÖBB e Trenitalia, il Call Center DB-ÖBB 02 6747 9578.

DB Bahn Italia Srl
Marco Monaco, Resp. Marketing e Relazioni esterne
Via Marconi, 74 37122 Verona,
Tel. +39 045 801 5876
Fax +39 045 801 8884
Mobile +39 342 8744646
www.megliointreno.it

L'Europa che vorremmo

(...) noi non ci sentiamo italiani
in quanto europei,
ma ci sentiamo europei
in quanto italiani.

Ci mancava lo spot delle patatine chips (immagino lo ricorderete tutti) per completare il quadro deprimente della frantumazione dei valori spirituali, umani, sociali ... del buon gusto; sentimenti, una volta intimi e innati in ognuno di noi. Dico le patatine chips, dopo la negazione della maternità non più condivisa come condizione naturale di una donna e quindi, non rappresentabile al pubblico con quella espressione artistica negata in una piazza di Milano.

Ho scelto due esempi che possono sembrare banali, come dice sorprendentemente su Libero anche Antonio Socci – un cattolico tradizionalista (!) – però, pensateci bene: una patatina al posto dell'ostia, che in quel momento racchiude il corpo e il sangue di Gesù Cristo!

Perché parto in questo modo sui temi che, come ormai accade da diverse puntate, mi spingono a parlare di Europa (la nostra povera Europa)?

C'è un filo conduttore, che parte dal pensiero che rileggo in Papa Ratzinger in un interessante libro recentemente uscito col titolo: "Benedetto XVI, l'ultimo europeo" (Campari&deMaistre, Historica Giubilei Regnani, 2023).

Tutto il discorso nasce - con buona pace di quegli esponenti della più ottusa sinistra e della borghesia neo massonica, che si ostinano a negarlo - dal mancato riconoscimento delle radici cristiano-giudaiche dell'Unione Europea.

Detto e sottolineato ciò; nessuno come Benedetto XVI ha saputo leggere e interpretare il lento e inesorabile declino che ha prodotto negli ultimi decenni la consapevolezza della crisi dei valori di cui la Chiesa è prima e autentica portatrice. È proprio qui che Ratzinger parla della "desertificazione spirituale" che attanaglia l'Occidente. Una preoccupazione che incontra – dice Benedetto XVI - "il pensiero di molti filosofi laici, preoccupati dell'inarrestabile rapidità del declino". Ma attenzione, e qui non possiamo ignorare e non condividere la sua lucidità di pensiero quando afferma che il crollo del comunismo non era l'anticamera della rinascita, ma l'inizio di una nuova e più complessa stagione. Il comunismo, per la Chiesa e la Cristianità, era un nemico solido, visibile; dotato di una propria concezione dell'esistenza. Mentre il nemico nuovo, era "un nemico subdolo, liquido, multiforme, infiltratosi nel cuore dell'Occidente; proprio qui dove, nascoste sotto il più generale concetto della secolarizzazione o sotto la forma progressista di modernità, le fondamenta della vita cristiana sono minacciate, tanto che è ormai evidente e non più negabile la scristianizzazione dell'Europa" (cfr. pag. 13).

Dal marxismo al liberalismo, fino al libertinismo ... all'ateismo: "Dio

è morto" – aveva gridato Nietzsche, ma ora forse il Cristianesimo ha smesso di combattere e ha smesso di guardare negli occhi quel nemico subdolo, strisciante, che cova all'interno delle viscere stesse della società occidentale: il relativismo! Già, il relativismo, quella posizione filosofica che nega l'esistenza di verità assolute. Fino a qui una premessa per entrare nel merito dell'argomento Europa; ma quale Europa? Ne abbiamo già parlato criticandone soprattutto il modello e i tempi della sua costruzione (formazione); una scelta che ha privilegiato il concetto di Unione Europea sull'idea, invece, di Identità Europea. Una strategia che ha puntato soprat-

condo libro del generale Vannacci: "Il coraggio vince" (ed. Piemme, 2024). Ospite in una trasmissione televisiva, al generale viene richiesta una sua opinione sulle frontiere e risponde: "le frontiere sono linee sacre ... sono simboli delle Nazioni e sono convinto che la difesa della patria si realizzi innanzitutto preservandone i confini. Perché non si prova a chiedere agli ucraini, ai siriani, agli armeni ... cosa ne pensano dell'inviolabilità dei confini? Sono sicuro che darebbero risposte interessanti". Pensate, noi parliamo di Unione Europea e in un salotto televisivo si parla di confini, steccati, sbarre da galera – li definisce l'intervistatore; e il dibattito continua su

nacci: "Non sono io che stabilisco l'identità di un popolo, ma il tempo, che stratifica le culture, le leggi, i valori, gli ideali, gli usi e i costumi delle popolazioni ..."

Da qui alla Patria Europea il passo è breve e come dice anche la nostra Costituzione: c'è l'obbligo di difendere la patria. Perciò il gran finale sull'idea di Patria lo lascio ancora una volta al generale "... per me la patria è il luogo per il quale siamo disposti anche a morire".

Fin qui, per parlare della nostra Europa, del suo ruolo e della sua identità nello scacchiere internazionale: un ruolo che non ci vede né protagonisti significativi né autonomi ... irrilevanti, schiacciati tra

della storia; è già capitato che il nostro continente si sia imbarbarito, sottomesso da forze e poteri che nulla c'entravano con una civiltà che aveva guidato e illuminato il mondo. Non servono sbruffonate alla Macron che minaccia di portare la guerra in Russia; là non si vince (ed è sbagliato volerlo), ci ha già provato invano uno dei più grandi condottieri del suo Paese, ci ha provato nell'ultimo conflitto mondiale il grande esercito tedesco ...

Per riaffermare la grandezza europea, la sua indipendenza, il suo prestigio internazionale e uscire dal vassallaggio americano ... e tutto il resto, credo opportuno esprimere la mia opinione su



tutto alle regole (volute dai più forti) e che si è quindi inchinata al potere della burocrazia, alle imposizioni economiche, a un limitato pragmatismo, giustappunto figlio di quel relativismo denunciato da Ratzinger. E così l'Unione Europea vive una profonda crisi, una crisi di identità: quali sono i valori comuni? Stabilire la lunghezza delle carote? Le case costruite con la stessa modalità da Nord a Sud ... e poi ... i confini sono rimasti (e voi capite cosa voglio dire). E l'Identità Europea? L'Europa la mia Patria?

Su questo argomento mi permetto di prendere spunto dalla casuale lettura di alcune pagine del se-

questa linea provocatoria, ma ne viene fuori – da parte di Vannacci – una sorprendente opinione "... potremmo pensare ai confini come a delle siepi ... la siepe è un elemento naturale controllato dall'uomo; definisce gli spazi senza impedire il dialogo, ci si può guardare, conoscere, stringere la mano".

È vero, sono d'accordo, alla fine, se ci pensiamo bene, i confini unscono come ponti. E allora, cari amici – dico io - trasportato in un pensiero sull'Europa, perché non possiamo sognare all'Europa come mia Patria?

Mi soccorre, a questo punto, ancora l'opinione del generale Van-

la padronanza USA, l'aggressività russa e la sudditanza economica cinese e il problema (!) dell'immigrazione islamica. Cominciamo ricordando il concetto scontato, ma inascoltato, dimenticato, sottovalutato ... mettiamola come volete: Historia magistra vitae ... lo ha scritto Cicerone e nella sua traduzione estrema si legge così: la storia in verità è testimone dei tempi, luce della verità, vita della memoria, maestra di vita, messaggera dell'antichità.

Non solo, ma anche G.B. Vico con la sua teoria dei Corsi e ricorsi storici, ce lo insegna. Non possiamo ignorare quel che è già successo, bisogna fare tesoro delle lezioni

un'indicazione, una richiesta e un'idea che stanno mergendo: si discute, si valuta da più parti che sia opportuno dar vita alla formazione di un esercito europeo, di una forza consapevole di quella che è una identità europea, nel senso di salvaguardare storia, passato, cultura, presa di coscienza di quei valori dimenticati e che sono propri di una civiltà umana che non può permettersi di cedere, imbarbarirsi, di livellarsi alla banalità, alla frivolezza, ma di poter vivere nella prospettiva di un futuro rassicurante e onorevole per le generazioni che verranno.

Francesco Mastrantonio



DUE POPOLI, DUE STATI, DUE CAPITALI. (Gerusalemme – Tel Aviv)



Il Sionismo e il Genocidio dei Palestinesi (1948-2023)

Publicato il 3 febbraio 2024

di Don Curzio Nitoglia

Padre Giovanni Sale ha scritto un interessante articolo su *La Civiltà Cattolica* (quaderno 3854 del 15 gennaio 2011), intitolato *La fondazione dello Stato di Israele e il problema dei profughi Palestinesi* (pp. 107-120). Innanzitutto, ci ricorda che i primi “kamikaze terroristi” furono proprio gli Israeliani e non gli Arabi, come oggi si pensa comunemente. Infatti, il 22 luglio del 1947 l’Irgun fece scoppiare una carica di dinamite nell’Hotel King dove risiedeva il “Quartier generale” della Gran Bretagna, uccidendo 91 persone. Seguirono altri attentati e così l’Inghilterra decise, nel febbraio del 1947, di rinunciare al mandato sulla Palestina (p. 108). Inoltre ricorda che già nel 1946 vi fu una forte “pressione” (“lobbying”) della comunità ebraica americana sul Presidente Truman, il quale per la nuova campagna presidenziale aveva bisogno dei soldi e dei voti degli ebrei-americani. Nel medesimo anno anche l’Urss di Stalin si dichiarò favorevole alla spartizione della Palestina. Il “Dipartimento di Stato” statunitense non era d’accordo con l’Amministrazione presidenziale, ma fu proprio grazie all’intervento dell’ “Amministrazione americana” che il deserto del Negev fu incorporato allo Stato di Israele e non alla Palestina come avrebbe voluto il “Dipartimento di Stato”. Perciò, già nel 1946 era stato deciso, sulla pelle dei Palestinesi, che Israele avrebbe occupato «il 55% della Palestina, con una popolazione israelita di 500 mila persone». Ora, ci si domanda, com’era possibile, secondo giustizia, che il 37% della popolazione ebraica ottenesse il 55% del territorio palestinese, del quale sino ad allora aveva posseduto solo il 7%? La risposta è sempre e solo la solita: la shoah del popolo ebraico gli dava il diritto a una Patria. Ma, si ribatte, cosa c’entravano i Palestinesi con il torto subito dagli ebrei in Europa nord-orientale? Uno storico palestinese ha scritto a proposito: «I Palestinesi non capivano perché si facessero pagare a loro i conti dell’olocausto. [...] Non capivano perché fosse ingiusto che gli Ebrei restassero minoranza in uno Stato palestinese unitario, e invece fosse giusto che quasi la metà degli Arabi palestinesi diventasse dalla sera alla mattina una minoranza soggetta a un potere straniero». Evidentemente la legge non è eguale per tutti. Il peso della shoah come si può constatare, esso è stato enorme, politicamente ed economicamente (risarcimenti), militarmente (guerre che ancora oggi perdurano e forse termineranno in un grande conflitto nucleare), religiosamente (giudaizzazione dell’ambiente cristiano e cattolico a partire dal Vaticano II). L’Occidente e l’Europa, caduti in un senso di colpa collettiva, “psicanaliticamente indotta”, hanno pensato di riparare al male fatto (o fatto credere dalla psicanalisi di massa della “psicopolizia”). La shoah continua a pesare, ma si sente qualche scricchiolio, che si cerca di puntellare con leggi penali e “storicide”, specialmente di fronte al genocidio dei Palestinesi perpetrato dallo Stato d’Israele (7 ottobre 2023 - febbraio 2024). La prima guerra arabo-israeliana si può dividere in due fasi: 1°) la prima dal novembre 1947 al 14 maggio 1948 e 2°) la seconda dal 15 maggio del 1948 all’ottobre del 1949. La prima fase fu soprattutto una guerriglia, ma assai cruenta, basti pensare al massacro di 100 civili Palestinesi da parte dell’Irgun, il 9 aprile 1948, nel villaggio di Deir Yassin. La seconda parte, invece, fu una vera e propria guerra convenzionale. Essa fu caratterizzata da un episodio cruciale che determinò la sconfitta degli Arabi, in maniera scorretta, da parte degli Israeliani. Infatti, l’11 giugno del 1948 il conte svedese Folke Bernadotte (che poi fu assassinato da alcuni terroristi del Lehi) riuscì a negoziare una tregua. Essa fu accolta da Israeliani e Palestinesi ma, «Israele approfittò di tale periodo, violando i termini della tregua, per acquistare dalla Cecoslovacchia

una grande quantità di materiale bellico [del III Reich tedesco], rimasto inutilizzato dopo la seconda guerra mondiale. Quando la guerra riprese l’8 luglio del 1948, l’esercito israeliano, utilizzando le nuove forniture europee (e statunitensi), nel giro di pochi giorni ebbe il sopravvento sugli eserciti arabi. [...] In questo modo furono occupati molti villaggi arabi e le città di Lydda e Ramle» (p. 114). Il genocidio dei Palestinesi da parte d’Israele iniziò proprio allora. Infatti, la città di Lydda fu occupata e vi fu una vera e propria «pulizia etnica» poiché circa 70mila abitanti di Lydda furono espulsi e spinti a piedi nella “marcia della morte” verso Ramallah, e, sotto il sole estivo, morirono numerosi bambini e vecchi. L’ordine di espulsione fu dato personalmente da Ben Gurion il 12 luglio. È lecito parlare di “genocidio”? Oppure l’unico genocidio è quello del popolo ebraico da parte del III Reich germanico? Nella storia vi sono innumerevoli genocidi; quasi ogni guerra ha comportato un genocidio o una “pulizia etnica” da parte dei vincitori nei confronti degli sconfitti. Per esempio, cinque milioni di Amerindiani o Indiani d’America furono sterminati in quanto Amerindi (“American Indian”) dai coloni inglesi e olandesi che occuparono il nord America nel XVII-XVIII secolo. Un milione e mezzo di Armeni, tra il 1894 e il 1918, furono massacrati in quanto Armeni e cristiani dagli Ottomani turchi e musulmani. Gli Italiani furono massacrati e gettati vivi nelle foibe in Istria, tra il 1945-46, dai “titini” slavi a migliaia solo perché Italiani. Il decennio che iniziò col 1990 vide la “pulizia etnica” di centinaia di migliaia tra Serbi, Bosniaci, Kossoviani, Croati. Se si pensa all’Africa, cosa dire del Ruanda, degli Ussu e Tutzi, i quali si sono massacrati reciprocamente – arrivando attorno alla cifra di 2 milioni di vittime – sino a qualche anno fa? Eppure non è “politicamente corretto” parlare di genocidio per costoro. Sembra che vi sia stato un solo genocidio, anzi “il” genocidio del popolo ebraico nel 1942-45. Chi lo mette in dubbio così com’è presentato dalla propaganda dei vincitori, o cerca di stabilire cifre, studiare la questione, in alcuni Paesi va in galera. Ora, perché non lasciare agli storici e agli scienziati la possibilità e libertà di ricercare da vicino i luoghi, i documenti, il corpo del reato? Altrimenti, anche i Palestinesi potrebbero invocare un “reato di negazionismo” del genocidio che hanno sofferto nel 1948 e continuano a soffrire ancora oggi a Gaza (una striscia desertica, che racchiude – come un campo di concentramento – due milioni e mezzo di persone, bombardate, ripetutamente dall’aviazione israeliana, dal 7 ottobre 2023 e senza sosta, con 26mila morti Palestinesi, di cui la metà bambini). La ‘shoah’ o ‘nakba’ palestinese «Sta di fatto che alla fine della prima guerra del 1948, meno della metà della popolazione palestinese si trovava ancora nella terra nativa. [...] Sul numero dei profughi si è molto discusso in passato: gli Israeliani parlavano di circa 500mila profughi, i palestinesi invece di un milione e mezzo di persone espulse. Secondo gli storici contemporanei il numero dei profughi si aggirerebbe attorno ai 700-800 mila» (pp. 115-116). Come si vede si può lecitamente discutere, studiare, ricercare le fonti sulla reale entità della “catastrofe” palestinese, ma per legge è vietato agli storici di far ricerca storica sulle fonti della “catastrofe” ebraica del 1942-45. Inoltre anche per i Palestinesi vale la domanda che l’Europa si pone sulla propria cecità di fronte alla catastrofe ebraica del 1942-45: «Come mai un numero così grande di persone nel giro di pochi mesi ha dovuto abbandonare la propria terra senza che nessuno in occidente se ne preoccupasse? La tesi ufficiale sostenuta da Israele è che i Palestinesi abbandonarono “volontariamente” il loro territorio. [...] I Palestinesi, al contrario, hanno sempre sostenuto che i profughi erano stati espulsi in modo sistematico e premeditato dall’esercito israeliano» (p. 116). Revisionisti pa-



lestinesi Il primo storico che ha confutato la vulgata israeliana sul problema dei profughi palestinesi è stato il palestinese Walid Khalidi nel suo libro succitato *All That Remains* del 1992. «Egli, consultando gli archivi palestinesi e raccogliendo la memoria dei testimoni, ha ricostruito in modo analitico – riportando l’elenco esatto dei villaggi distrutti – la “catastrofe”, cioè la “nakbah”, vissuta dal suo popolo. Tale studio ebbe poca eco tra gli storici occidentali, e si continuò a ripetere la vulgata israeliana dell’“esilio volontario dei Palestinesi”» (p. 116). Poi lo storico israeliano Benny Morris ha dedicato tre volumi a questo tema (*Vittime; 1948: Israele e Palestina tra guerra e pace; Due popoli una terra*) secondo Morris i Palestinesi non sarebbero stati cacciati di proposito, ma conseguentemente alla guerra arabo-israeliana avrebbero preferito l’esilio allo stato di conflitto ed avrebbero lasciato la Palestina spinti dalla guerra e dalle “rapresaglie” dell’Haganah. L’espulsione dei Palestinesi, secondo Morris, non sarebbe mai stata decisa e decretata dal Governo di Tel Aviv e dall’Esercito israeliano, ma sarebbe avvenuta in quelle determinate circostanze di guerra “civile”. Infine lo storico israeliano Ilan Pappé nel suo libro *La pulizia etnica della Palestina* ha confutato la tesi di Morris e si è avvicinato a quella di Khalidi, dimostrando – documenti alla mano – che il progetto d’espulsione fu pianificato il 10 marzo 1948 a Tel Aviv, nella sede dell’Haganah dai Governanti e Militari d’Israele: «Gli ordini erano accompagnati da una minuziosa descrizione dei metodi da usare per cacciare via la popolazione con la forza: assedio e bombardamento dei villaggi, incendi di case, espulsioni, demolizioni, e infine collocazione di mine tra le macerie per impedire agli abitanti espulsi di ritornare»; in caso di resistenza «le milizie armate dovranno essere eliminate e la popolazione civile espulsa fuori dei confini dello Stato». Padre Giovanni Sale commenta «tali ordini furono poi trasmessi alle singole brigate che avrebbero provveduto a metterli in atto: il piano era il prodotto inevitabile della determinazione sionista ad avere un’esclusiva presenza ebraica in Palestina, e questo poteva essere realizzato soltanto eliminando la presenza dei nativi dal territorio» (p. 118). Ilan Pappé conclude: «l’obiettivo principale del movimento sionista nel creare il proprio Stato nazionale era la pulizia etnica di tutta la Palestina». Questa verità storica, dimostrata da fatti e documenti, viene ancor oggi sistematicamente negata. Epilogo Riflettendo a mo’ di conclusione su quanto letto si può dire con tutta certezza, e senza paura di essere tacciati quali

nazisti o antisemiti, ciò che segue: 1°) Coloro i quali parlano di “pulizia etnica” fatta dagli Israeliani nei confronti dei Palestinesi sono uno storico ebreo vivente attualmente in Israele, Ilan Pappé, che ha scritto un libro intitolato precisamente *La pulizia etnica dei Palestinesi* e uno storico gesuita professore alla Pontificia Università Gregoriana, padre Giovanni Sale, che ne ha scritto su *La Civiltà Cattolica*, la quale è l’organo ufficiale della S. Sede e le cui bozze vengono lette e corrette dalla Segreteria di Stato vaticana prima di essere pubblicate. Quindi gli autori citati sono storici seri e professionalmente qualificati, non sono estremisti antisemiti di destra o di sinistra, ma hanno raccolto fatti, documenti e testimonianze per scrivere e provare quanto sopra. 2°) Inoltre in un certo qual modo la S. Sede ha finalmente ritenuto opportuno pubblicare la verità, anche se “politicamente scorretta”, del genocidio subito dai Palestinesi da parte del neonato Stato di Israele. 3°) La parola “pulizia etnica” o “genocidio” può sorprendere se non è applicata al popolo ebraico come vittima ma come Stato carnefice, che ha pianificato assieme all’Esercito israeliano l’espulsione di un popolo e l’uccisione di molti suoi membri per impossessarsi della sua terra. Tuttavia Ilan Pappé ne fornisce tutte le prove. 4°) La cifra di questo genocidio subito dai Palestinesi è liberamente discussa e ricercata scientificamente, senza dover cadere per questo sotto la mannaia di leggi liberticide e “storicide”, come succede per la shoah degli ebrei. Infatti, gli autori palestinesi parlano di 1 milione e mezzo di vittime tra morti e sfollati; invece, gli storici “politicamente corretti”, sia ebrei che non-ebrei, parlano di 500 mila vittime, ossia un terzo di quelle date dai Palestinesi; mentre, gli storici attuali, anche israeliani, che cercano la verità dei fatti e non la “correttezza politica”, parlano di circa 800 mila vittime. Perché, allora, ci si domanda, non è lecito fare la stessa cosa riguardo alla cosiddetta “shoah”? Fare storia e non “politico-corretto” è un reato, un peccato? Purtroppo sì. Infatti, si finisce in prigione. 5°) Infine il nodo che resta e che se, non viene risolto porterà, molto probabilmente, alla guerra nucleare – dal Medio Oriente al Mondo intero – è come mettere d’accordo Palestinesi e Israeliani. È giusto che Israele possieda l’80% della Palestina e che i Palestinesi siano confinati in Cisgiordania e nel deserto di Gaza (dalla quale stanno per essere definitivamente espulsi), che è un vero e proprio “campo di concentramento”? Si può invocare la ‘shoah’ per giustificare la ‘nakba’? Cosa c’entrano i Palestinesi con i Tedeschi?



Persino alcuni portavoce dell'esercito israeliano pare si siano dimessi dai rispettivi incarichi, probabilmente stanchi d'inventare scuse per giustificare l'ingiustificabile compiuto dai soldati di Tel Aviv. I vertici politici di Israele fanno fingono malamente di voler discutere di "cessate il fuoco", salvo, poi, disertare gli appuntamenti diplomatici dove verrebbero richiesti di realizzare fatti concreti per far tacere le armi.

E in tutto questo, cosa fanno i conservatori europei, a marzo 2024?

Visitano ufficialmente i luoghi dell'attentato compiuto da Hamas lo scorso 7 ottobre, dimenticandosi di fare altrettanto laddove sono già state uccisi innocenti in misura superiore di almeno 40 volte, con la chiara, lucida, cinica volontà dei militari israeliani di colpire preferibilmente i bambini.

Bambini palestinesi che rappresentano oltre la metà complessiva di tutte le vittime fin qui subite da quel martoriato popolo.

Il partito di Giorgia Meloni, in altre parole, in Italia e in Europa, è l'unico che continua a schierarsi senza se, senza ma e specialmente senza nessuna vergogna al fianco di Israele, partecipando moralmente alla più grande strage mai compiuta contro inermi nel bacino del Mediterraneo da decenni.

Ha sempre detto di chiamarsi Giorgia, di essere una madre e una cristiana: se non fosse che l'anagrafe non è nella sua disponibilità, ci sarebbe da dubitare anche del nome, visto quanto sono menzognere le successive due affermazioni.

Come può una donna, una madre, restare insensibile a un'ecatombe di bimbi come quella che si sta consumando in Palestina e che riabilita addirittura e definitivamente persino la figura di re Erode?

Come può una cristiana trattare con sofismi e artifici retorici una strage che moltiplica ogni giorno i morti e che sembra non dover finire mai, se non con la completa distruzione di quella gente?

La vendetta dopo la strage?

Per non parlare della dimensione politica: quale sicurezza potrà esserci nel mondo, se non si ferma questo osceno scempio senza pari e senza un progetto gigantesco di pacificazione che impedisca al rancore e al desiderio di vendetta di esplicarsi, presumibilmente sotto forma di terrorismo, per i prossimi anni se non decenni?

Le ferite che si sono aperte a Gaza sono immense e lo sforzo della politica internazionale dovrebbe essere almeno di pari dimensione.

Di contro, invece, si assiste ancora al tentativo di coprire le responsabilità israeliane per una reazione che giudeare sproporzionato è ormai eufemistico e che, per altro, rischia di avvelenare anche il dibattito politico interno europeo o addirittura di minacciare la sicurezza interna degli stati mediterranei e continentali.

Ormai, battersi per un immediato cessate il fuoco e per un concreto e giusto piano di pace non rappresenta più un'opportunità, ma una necessità a cui il governo di Tel Aviv deve essere piegato, se insistesse a far finta di essere solo una "vittima delle circostanze", per agevolare la pulizia etnica che si sta ultimando nella Striscia di Gaza.

Massimiliano Mazzanti



Taybeh, il villaggio cristiano minacciato dai coloni

Taybeh, unico villaggio tutto cristiano che lotta per non venire cancellato

Assediata dagli insediamenti illegali, falcidiata dalla crisi economica, minacciata dai mitra spianati, l'antica Efraim cerca di contenere la fuga di anime.

Entriamo a Taybeh attirati dai dati ufficiali: unico villaggio interamente cristiano, 15mila residenti, una chiesa cattolica, alcune ortodosse, un'antica chiesupola bizantina. Dove sono finiti tutti? «Scappano da 70 anni: siamo rimasti in neanche 1.300», risponde padre Bashar, il parroco che vuole salvare l'ultimo abitato con tante croci e nessun minareto.

Pioggia, nebbia, filo spinato e carcasse d'auto crivellate o prese a sassate. Taybeh è un deserto d'anime. Assediata dagli insediamenti illegali, falcidiata dalla crisi economica, minacciata dai

mitra spianati, l'antica Efraim lotta per non venire cancellata. «Dal 1948 ad oggi sembra non sia cambiato niente», dice "abuna" Bashar, come lo chiamano tutti. E "padre" Bashar parla come a inventare i ricordi tramandati da profugo in profugo. Memoria di guerre, occupazioni, tradimenti, promesse. E di nuovo fughe. Perché Taybeh è a Parigi, in Austria, in Messico, in Australia, in Germania, in Cile, in Guatemala, ovunque ci sia stato modo di andarsene per non stare più qui. E ce ne vuole per trasformare una valle rigogliosa a ridosso dei deserti in un girone infernale. Ma abuna Bashar spera. E agli emigrati chiede di dare una mano per quelli che stanno qui, per sostenere i cristiani che resistono. I coloni hanno perfino circondato e inglobato la collinetta con l'antica cappella bizantina, ora inaccessibile.

A Natale il parroco non se l'è sentita di fare un presepe bucolico. «I bambini hanno ricostruito le macerie di Gaza e hanno messo sulle rovine la Sacra Famiglia e i Magi». Non è un modo per alimentare il rancore, assicura. «Quello che tanti non capiscono - spiega - è che noi non siamo solo cristiani, siamo palestinesi». Per dire tutto quello che pensa di Hamas dovrebbe togliersi l'abito da prete. Senza considerare il rischio di rappresaglie dei fondamentalisti sui cristiani. Ma che gli estremisti siano peggio di una sventura e che il 7 ottobre sia stato «un crimine, una follia, una disgrazia», questo intorno alla parrocchia lo pensano quasi tutti.

Da lontano gli emigrati rispondono alla chiamata. Chi comprando il nuovo organo per la Chiesa del Cristo Redentore, chi sostenendo i progetti di sviluppo sociale e chi investendo in una bottega che fin dal nome spiega da dove arriva l'ispirazione: il chiosco dei pasticcini "Vienna", la pizzeria "New York", il café "Milano". Ma non basta, se poi, «dopo che magari abbiamo trovato un posto da impiegato o da assistente sociale a un giovane capofamiglia, succede che per per-

correre i 20 chilometri fino a Ramallah o i 30 fino a Gerusalemme deve impiegare due ore all'andata e due al ritorno», si lamenta il parroco indicando sul telefono la mappa dei posti di blocco che sulla carta non dovrebbero esserci, ma che poi spuntano regolarmente. Ufficialmente, per proteggere i palestinesi dai coloni. Ma accade il contrario. Ce ne accorgiamo mentre tentiamo di raggiungere il villaggio di Sinwal, lungo una strada che secondo le dicerie è tra le più pericolose perché sovrastata dalle postazioni armate di una mezza dozzina di colonie. Abbiamo una targa israeliana e dovrebbe tenerci al riparo. Non facciamo in tempo a imboccarla che un fuoristrada scuro prima ci insegue e poi ci blocca. «Andate via», urlano. «Jalla jalla», in fretta, e ci

fanno cenno di seguirli e sgombrare. Si sente una raffica che scortica un ulivo a poca distanza. «Un avvertimento», ci diranno poi i due barbuti con la croce al collo. Ci avevano visto fare domande in paese. «Non è vero, stavano dando la caccia a delle volpi», provano a rassicurarci dopo aver visto il "permesso stampa" alcuni israeliani armati, senza divisa.

I cristiani di Palestina pensavano che la soluzione dei due Stati e il processo di pace sostenuto dagli Usa con gli Accordi di Oslo del 1993, sarebbero

stati una svolta. L'intesa aveva portato l'Organizzazione per la liberazione della Palestina di Arafat a riconoscere il diritto all'esistenza di Israele, rinunciando alla lotta armata, creando l'Autorità nazionale palestinese (Anp), che ha un'autonomia limitata in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza. Ma il percorso è stato minato dai fondamentalismi. Hamas, che si opponeva al processo e inneggia ancora alla completa distruzione di Israele, ha compiuto attacchi che hanno ucciso decine di persone. E il leader israeliano Rabin, che di quegli accordi fu protagonista, fu assassinato nel 1995 da un ultranazionalista che si opponeva alla pace con i palestinesi. Quanto alla morte di Arafat, nel 2004, resistono ancora i dubbi su un sospetto avvelenamento. Gli ostacoli, perciò, non sono mai stati veramente rimossi. E chi può far le valigie.

Eppure c'è stato un tempo in cui questo era un luogo appartato e sicuro. C'è scritto in otto lingue sulla vetrata ad arco della chiesa cattolica: Gesù pertanto non si faceva più vedere in pubblico tra i giudei; egli si ritirò di là nella regione vicina al deserto, in una città chiamata Efraim, dove si trattenne con i suoi discepoli». Duemila anni dopo il racconto dell'evangelista Giovanni, Efraim-Taybeh non è più il luogo in cui cercare rifugio e ristoro, ma da cui andarsene alla svelta.

Fonte: <https://www.avvenire.it/mondo/pagine/il-reportagetaybeh-unico-villaggio-tutto-cristian>

Essere padre, cristiano e palestinese a Gaza

Pubblichiamo una lettera che un cristiano palestinese, benestante prima della guerra, ha indirizzato al figlio e fatta pervenire all'Osservatore Romano. La lettera, nella sua semplicità, pur mancando di riferimenti alla salute spirituale, fa capire il dramma nel dramma: malgrado più di 15 anni di isolamento dal resto del mondo, la "normalità" della vita quotidiana che i cristiani erano riusciti a ritagliarsi in un contesto musulmano, è crollata. Hanno perso la casa, e con essa i mobili, gli abiti, i ricordi di una vita, e da 5 mesi vivono accampati nelle aule della scuola e nella palestra della parrocchia latina sotto i bombardamenti. Se riusciranno a sopravvivere alle bombe e alla fame, il loro futuro sarà quello di emigranti, mentre la Palestina sarà completamente occupata e sfigurata dal sionismo.



L'autore della lettera e il figlio prima della guerra.

Perdonami, figlio mio

Un giovane padre palestinese, rifugiato con la sua famiglia da oltre quattro mesi nella parrocchia della Sacra Famiglia di Gaza City per sfuggire ai bombardamenti israeliani, ha scritto al nostro giornale. Pubblichiamo la lettera ricevuta, che ha indirizzato al figlio in occasione del compleanno nella tragica circostanza della guerra in corso.

In questo giorno, quattro anni fa, Dio mi ha benedetto con il dono più bello e più prezioso: mio figlio Maher. Egli è la mia anima, la mia vita, il mio cuore, è tutto per me.

Perdonami, figlio mio. Non avevo consapevolezza o non sapevo che questo sarebbe successo a noi.

Non potevo immaginare di vederti usare un bagno che non fosse quello della tua stanza o che tu avresti dormito lontano dal tuo cuscino, dai tuoi giocattoli, dalla tua stanza, dai colori per dipingere e dal calore del focolare. Non potevo sapere che avresti dormito in un materasso sul pavimento in un luogo strano per te.

Non potevo immaginare di sentire un giorno da te che sarebbero arrivati aiuti dal mare... legna da bruciare per cuocere il pane o il cibo. E tu non sai che qui non possiamo comprare il cibo nei mercati, perché non c'è, e non si trova nemmeno un barattolo della cioccolata che tu ami.

Non potevo avere coscienza che tu, figlio mio, avresti saputo cosa è la morte e la paura, avresti conosciuto cosa significa spostarsi di notte e né che saresti diventato un esperto militare, per saper distinguere i suoni degli aerei, delle bombe e dei cannoni dei carri armati... E non riesco nemmeno a sentire una tua parola... qual è la nostra colpa?

Perdonami, figlio mio, non avevo consapevolezza e non sapevo.

Perdonami, ho dimenticato che tu hai appena quattro anni di vita.

Questo è il nostro destino.

Bader Maher Tarazi

Fonte: <https://www.osservatoreromano.va/it/news/2024-03/quo-050/lettera-da-gaza.html>




Le Professioni e le Arti
(F. Depero)

Lo scorso anno il Ministero dell'Istruzione e del Merito aveva avviato per la prima volta una lodevole iniziativa, un interessante calendario: ogni mese dell'anno era dedicato alla figura di un ministro del passato, iniziando da quelli che si erano succeduti dall'Unità d'Italia, da Natoli a Bonghi. Ritenevamo che l'interessante iniziativa potesse ripetersi e che avrebbe avuto anche quest'anno il suo prosieguo. Ma ad oggi (25 febbraio) non ve ne è traccia. Alla omissione ha provveduto la nostra segreteria di Piacenza.

ANNO 2024

GENNAIO



Governo Agostino De Pretis
1° incarico
dal 2/I/1881 al 29/III/1884

Governo Francesco Crispi
2° incarico
dal 15/XII/1893 al 9/III/1896

Governo Luigi Pelloux
3° incarico
dal 30/VI/1898 al 21/VI/1900

GUIDO BACCELLI
(1832 - 1916)

FEBBRAIO



Governo Francesco Crispi
1° incarico
dal 17/II/1888 al 6/II/1891

Governo Giorgio Sidney Sonnino
2° incarico
dal 8/II/1906 al 30/V/1906

PAOLO BOSELLI
(1838 - 1932)

MARZO



Governo Antonio Starabba di Rudini
Incarico
dal 6/II/1891 al 15/V/1892

PASQUALE VILLARI
(1827 - 1917)

APRILE



Governo Giovanni Giolitti
Incarico
dal 16/V/1892 al 14/XII/1893

FERDINANDO MARTINI
(1841 - 1928)

MAGGIO



Governo Antonio Starabba di Rudini
Incarico
dal 10/III/1896 al 24/IX/1897

EMANUELE GIANTURCO
(1857 - 1907)

GIUGNO



Governo Antonio Starabba di Rudini
1° incarico
dal 15/XII/1897 al 1/VI/1898

Governo Giuseppe Saracco
2° incarico
dal 24/VI/1900 al 15/II/1901

NICOLÒ GALLO
(1849 - 1907)

LUGLIO



Governo Giuseppe Zanardelli
Incarico
dal 15/II/1901 al 3/XI/1903

NUNZIO NASI
(1850 - 1935)

AGOSTO



Governo Giovanni Giolitti II
1° incarico
dal 3/IX/1903 al 12/III/1905

Governo Tommaso Tittoni
2° incarico
dal 12/III/1905 al 27/III/1905

VITTORIO EMANUELE ORLANDO
(1860 - 1952)

SETTEMBRE



Governo Giovanni Giolitti III
Incarico
dal 2/VIII/1906 al 10/XII/1909

LUIGI RAVA
(1860 - 1938)

OTTOBRE



Governo Luigi Luzzatti
1° incarico
dal 31/III/1910 al 29/III/1911

Governo Giovanni Giolitti IV
2° incarico
dal 29/III/1911 al 19/III/1914

LUIGI CREDARO
(1860 - 1939)

NOVEMBRE



Governo Antonio Salandra II
Incarico
dal 31/X/1914 al 18/VI/1916

PASQUALE GRIPPO
(1845 - 1933)

DICEMBRE



Governo Vittorio Emanuele Orlando
Incarico
dal 30/X/1917 al 23/VI/1919

AGOSTINO BERENINI
(1858 - 1939)



PER UN MANIFESTO DI DIFESA DELLA LINGUA ITALIANA – APPELLO

La recente proposta di legge ordinaria dell'on. Rampelli, considerando che la lingua italiana rappresenta l'identità della nostra Nazione, il nostro elemento unificante e il nostro patrimonio spirituale, richiama l'urgente bisogno di tutelare e garantire l'uso della lingua italiana anche attraverso norme che, a seconda dei casi e dei soggetti destinatari, vietino, scoraggino, disincentivino o sconsiglino l'adozione non necessaria (perché sostituibile con equivalenti termini in lingua italiana) di termini forestieri, soprattutto anglofoni. La proposta Rampelli considera che "L'uso sempre più frequente di termini in inglese o derivanti dal linguaggio digitale è diventato una prassi comunicativa che, lungi dall'arricchire il nostro patrimonio linguistico, lo immiserisce e lo mortifica."

La proposta prevede anche l'istituzione di un Comitato per la tutela, la promozione e la valorizzazione della lingua italiana. L'Italia è uno dei pochi Paesi europei, in cui non è riconosciuta costituzionalmente l'esistenza di una lingua ufficiale, mentre sono molti i Paesi in cui esistono leggi che obbligano all'uso della lingua ufficiale negli atti della pubblica amministrazione (ma anche in taluni atti privati), o che comunque sottopongono all'esame di un Istituto specializzato l'uso del termine straniero quando non sia possibile tradurlo nella lingua nazionale.

In questi Paesi, ove peraltro l'insegnamento della lingua inglese è sicuramente più esteso ed efficace che non in Italia, la lingua ufficiale dello Stato è tutelata, protetta, sostenuta, salvaguardata, senza che ciò faccia ritenere questi paesi gretatamente nazionalisti o contrari al processo di integrazione europea.

Già nel lontano 1986 l'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa ebbe ad approvare una risoluzione dal titolo "L'identità culturale e linguistica dell'Europa". Nell'introduzione della relazione si evidenziava che

"la diversità dei linguaggi dell'Europa è il centro della sua identità culturale. Un linguaggio non è esclusivamente un mezzo di comunicazione, ma riflette anche una storia, una civiltà ed un sistema di valori".

S'era fatto evidente il pericolo rappresentato dall'avvento dell'informatica e delle nuove tecnologie, prevedendo già allora la standardizzazione dei linguaggi e il conseguente depauperamento delle lingue nazionali europee, compreso l'inglese.

Citiamo solo un caso esemplare, fra i tanti. Il termine "lockdown" diffusosi durante la pandemia di COVID-19. Fino ad allora di lockdown in Italia non si parlava, ma si usavano i termini "blocco", "chiusura", "isolamento", "quarantena". Improvvisamente a marzo 2020 il termine lockdown, ripreso da un comunicato in inglese dell'OMS, compare sul Corriere della Sera e altri giornali, e la sera stessa in televisione. Da quel momento si è iniziato ad usarlo in modo esclusivo, eliminando tutte le alternative, e di conseguenza hanno iniziato ad utilizzarlo tutti i cittadini. Il termine non è venuto dal basso, ma è stato calato dal linguaggio dell'informazione che lo ha scelto.

Il nostro intento è dunque quello di salvaguardare il nostro patrimonio linguistico come fonte di libertà dell'individuo. Infatti solo nel livello di un'appartenenza linguistica significativa, con le radici nel sottosuolo storico e spirituale di un popolo, cioè come memoria, un singolo essere umano è libero. Il degrado linguistico dell'italiano corrisponde a un graduale degrado della capacità di un individuo di pensare, immaginare, elevare se stesso, aprirsi al bello e al vero. Nessun vantaggio economico potrebbe compensare questa libertà.

Difendere questo patrimonio di libertà sarà

possibile solo attraverso la scuola, gli organi di stampa, l'educazione popolare all'uso razionale di strumenti di comunicazione di massa, e la limitazione intelligente del loro stesso uso, unendo gli sforzi di tutti coloro che sono ancora in grado di apprezzare e amare la propria lingua per contrastare l'invasione della comunicazione veicolata dall'inglese e salvaguardare la libertà insita nel nostro patrimonio linguistico.

È necessario riflettere sul fatto che l'avvento di un monolinguisimo utilitaristico, causato dall'avvento dell'informatica e delle nuove tecnologie, la cui affermazione – se non arginata – non può che portare ad un impoverimento dell'eredità linguistica e culturale dell'Italia e dell'Europa. L'uso invasivo di termini inglesi, dal limitato contesto legato all'emergere delle nuove tecnologie in generale e in particolare dell'informatica, sta via via dilagando in tutti i campi: abbiamo avuti recenti esempi anche in atti legislativi (il "Jobs Act") ma è abbastanza frequente leggere sui giornali o ascoltare in trasmissioni di emittenti pubbliche e private termini inglesi per parlare dei più svariati problemi sociali, economici o di costume; egualmente avviene nelle comunicazioni aziendali e addirittura nei contratti di lavoro privati.

È questa la nuova prospettiva sotto la quale si presenta oggi in Italia la "questione della lingua". Se fino agli anni immediatamente successivi alla proclamazione del Regno d'Italia la questione era "che tipo di lingua scegliere" per unificare anche dal punto di vista linguistico le popolazioni del nuovo stato nazionale unitario, oggi la questione è: "come difendere questo patrimonio linguistico dall'abuso dei foriesterismi e in particolare degli anglicismi".

L'abuso degli anglicismi nella scuola, nella pubblica amministrazione, nelle aziende, nel linguaggio giornalistico e televisivo, persino in documenti legislativi, nuoce gravemente alla nostra lingua, della quale si rinuncia ad usare la ricchezza dei termini che la compongono, tanto più quando l'uso del termine straniero non avviene per effettiva necessità dettata dall'assenza, in italiano, del termine corrispondente.

Non vogliamo fare i "puristi", perché sappiamo bene che non esistono lingue "pure" e che anzi le contaminazioni arricchiscono le lingue - anche se normalmente le parole provenienti dall'esterno vengono adattate alla lingua nella quale vengono introdotte - ne vogliamo imporre traduzioni o vietare parole, ma stimolare e favorire l'evoluzione dell'italiano anche tramite neologismi e adattamenti, come è stato per secoli e come avviene ad esempio per lo spagnolo e per il francese.

Pretendiamo che quando la Pubblica Amministrazione o la Televisione Pubblica si rivolge a noi cittadini lo facciano in lingua italiana, che è la lingua che abbiamo il dovere di conoscere e nella quale abbiamo il diritto di esprimerci.

Neanche vogliamo mettere in discussione la lingua inglese come tale, che con l'opera di geni letterari a cominciare da Shakespeare, continuando con Keats, con Poe, con Joyce, con Pound e Eliot (per citare solo qualche nome famoso) ha dato al mondo capolavori inestimabili. Mettiamo in questione, invece, una particolare deviazione della lingua inglese, che non corrisponde affatto al genio di quella lingua, ma da tempo è divenuta veicolo di una inarrestabile rivoluzione di natura economica prodotta dalla tecnica, i cui effetti coinvolgono pesantemente anche la lingua e la cultura dell'Italia. Intendiamo riferirci alla cosiddetta civiltà della comunicazione e alla corrispondente degradazione delle lingue dei popoli a mezzi di comunicazione di massa, cioè a un tipo di relazione umana (lingua vuol dire anche relazione) fondata principal-

mente sul segno, privando perciò il linguaggio del suo più profondo fine semantico.

Riteniamo peraltro che l'abuso degli anglicismi nuoccia anche alla stessa lingua inglese, il cui apprendimento, da fattore culturale tendente alla migliore conoscenza di un popolo, della sua cultura e della sua storia, diventa mezzo per l'uso (più o meno corretto) di alcune centinaia di vocaboli: così si impoveriscono le lingue nazionali e con esse la stessa lingua inglese che assumendo il ruolo di "lingua franca" per sopperire ad alcuni bisogni di comunicazione, viene declassata a semplice mezzo di comunicazione.

Abbiamo già detto che la lingua di un popolo non è soltanto mezzo di comunicazione: essa rappresenta, anzitutto e soprattutto, una storia, una civiltà e un sistema di valori, come hanno detto Péguy ("il linguaggio esprime lo spirito dei popoli"), Braudel ("La Francia è prima di tutto la lingua francese"), Gramsci ("Il linguaggio possiede al suo interno gli aspetti fondamentali di una concezione del mondo e di una cultura"). Nelle istituzioni europee, il principio del multilinguismo è sancito nei trattati istitutivi dell'Unione, nella convinzione che la pari dignità linguistica costituisca un elemento fondamentale per il successo dell'integrazione europea, in quanto la ricchezza culturale dell'Europa su cui si basa l'identità Europea è frutto della diversità culturale e linguistica dei vari Paesi dell'Unione. Accanto alle chiare disposizioni dei Trattati che definiscono come "lingue ufficiali" dell'Unione le lingue ufficiali dei Paesi che la compongono, si assiste purtuttavia frequentemente a una deriva verso un trilinguismo inglese/francese/tedesco, motivata dall'esigenza di ridurre gli elevati costi di interpretariato; si è introdotta così in modo surrettizio una distinzione tra "lingue ufficiali" e "lingue di lavoro", che, pur priva di alcun fondamento normativo, emargina di fatto le altre lingue dell'Unione.

Prof. Marcello Croce e dott. Aldo Rovito

REGGIO CALABRIA

ISTITUTO STUDI GENTILIANI CALABRIA
CIRCOLO CULTURALE "GIUSEPPE CALOGERO"
CENTRO STUDI "DOMENICO FICARA"

Convegno sulla filosofia di Giovanni Gentile

Unedi 15 aprile 2024 si è tenuto nella sala della Biblioteca della Provincia di Reggio Cal. (palazzo C. Alvaro) un convegno sul tema: "Attualità dello Attualismo" di Giovanni Gentile, a ottant'anni dalla sua morte.

Introdurrà e modererà l'incontro l'on. Natio Aloio, già Sottosegretario al ministero della Pubblica Istruzione e Presidente dell'Istituto Studi Gentiliani Calabria e Lucania.

Interverranno: dott. Pierfranco BRUNI, Direttore Ministero Beni Culturali, scrittore; il prof. Domenico CODISPOTI, docente, scrittore, il dott. Tullio MASNERI, Preside e Presidente Associazione Sibaritide; il prof. Giuseppe PIRAZZO, docente, pedagogista, ed il prof. Giovanni PRATICO, docente, ricercatore.

TESTIMONIANZE di: dott. Riccardo COLAO, coordinatore culturale, saggista, ed il prof. Giuseppe MANDAGLIO, docente universitario.

Il Ministro delle Imprese e del made in Italy ha



Emesso il Francobollo
Celebrativo per il 2024

emesso un francobollo commemorativo dedicato a Giovanni Gentile nell'80° anniversario della sua morte. Alla cerimonia ufficiale di presentazione che si è svolta presso il salone degli Arazzi di Palazzo Piacentini, hanno partecipato i ministri Adolfo Urso, Gennaro Sangiuliano, il sottosegr. con delega alla filatelia, Fausta Bergamotto, il Presidente di Poste Italiane, Silvia Rovere, il Presidente del Cons. di Amm. dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Paolo Perrone, e rappresentanti della famiglia Gentile. L'emissione filatelica riproduce un ritratto dell'autorevole filosofo del '900 europeo e tra i maggiori esponenti dell'Idealismo italiano. Gentile, ministro della Pubblica Istruzione dal 1922 al giugno 1924 è stato l'artefice della riforma della scuola italiana che porta il suo nome nel 1923.

Scuole - Ramadan

Sig. Ministro, ha perso un'occasione!

di Agostino Scaramuzzino

Ci riferiamo alla scuola Iqbal Masih di Pioltello dove il Preside Alessandro Fanfoni, d'intesa con il Collegio docenti e con il Consiglio d'Istituto, ha deciso un giorno di chiusura della scuola in occasione della giornata che segna la fine del Ramadan (Eid-El-Fitr). Immediate le forti critiche che gli sono state mosse, e in qualche caso anche becere (ecco che si vogliono islamizzare le scuole italiane, sic!); bene ha fatto il Capo d'Istituto a replicare dicendo che, di fronte ad una presenza molto numerosa di alunni mussulmani (43%), in ossequio al loro credo e alle esigenze delle loro famiglie, ha ritenuto sentiti gli organi collegiali che l'Istituzione scuola desse loro un segnale di attenzione. Anche l'Arcivescovo di Milano, Mario Delpino, ha espresso la propria solidarietà al Preside per le critiche ricevute ed ha parlato di una scelta "legittima alla luce del fatto che la religione è una delle cose più importanti della vita". Anche alcuni docenti della scuola hanno voluto rilasciare dichiarazioni con le quali confermano il loro impegno nella scuola e che "da anni lavorano per creare armonia e interazione tra culture diverse".

Un altro caso che ha sollevato proteste analoghe (www.laprovinciainforma.it) si è verificato in un'altra scuola, dove Daniela Romano, la dirigente dell'Istituto Bertesi di Soresina (Cremona) con una presenza mussulmana del 23% (la più alta della provincia), scrive ai docenti di rispettare le esigenze di chi osserva il Ramadan e di essere sostanzialmente comprensivi con gli alunni se hanno bisogno di riposo supplementare ("non interrogate e non mangiate in pubblico!"). Le raccomandazioni della circolare, rivolte ai docenti come educatori, conclude così: "È nostro dovere promuovere un ambiente inclusivo e rispettoso in cui tutti si sentano accolti e supportati". Anche su quest'ultimo episodio la Lega di Soresina non ha fatto mancare il proprio "illuminato pensiero" ("... una sudditanza strisciante e pericolosa nei confronti di una cultura per molti versi incompatibile con la nostra").

Due casi in cui Lei, Ministro, anziché richiarsi a motivazioni attinenti il corretto iter del processo formativo o appellarsi alle non buone prove Invalsi degli alunni dell'istituto (per quanto concerne Milano), avrebbe potuto sfruttare l'occasione per prendere una posizione politica e sottolineare che la scuola è un'istituzione dello Stato al servizio della collettività, il cui compito in primis è quello di proporre valori universali, legati all'esistenza di ogni uomo e che presiedono alla civile convivenza. Quale occasione migliore di questa per confermare nei fatti quanto si insegna?

Da più parti, con motivazioni superficiali o ipocrite, si è preferito porre l'accento sulla legittimità dell'iter procedurale seguito e, alla luce del fatto che le imperfezioni sono state sanate, a Lei, Ministro, non le è rimasto che dire "Sono state corrette le irregolarità", riconoscendo di fatto la validità sostanziale del provvedimento preso dal Capo d'Istituto di Pioltello.

Ecco Ministro: ci saremmo aspettati che non si sarebbe lasciata sfuggire l'occasione per un discorso di merito sul valore dell'istruzione nella scuola pubblica (aggettivo che ha voluto cancellare dalla dizione del Ministero) risparmiandoci in questo caso un balbettio di confusi pretesti appellandosi alle norme giuridiche del Recinto giuridico.



A.N.C.I.S.
ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
COMBATTENTI
ITALIANI
IN
SPAGNA

Roma, 9 aprile 2024

L'A.N.C.I.S. torna a celebrare i Caduti in occasione dell'85° anniversario della vittoriosa conclusione della Guerra Civile Spagnola 1936 / 1939. Con tale intendimento, a Roma, sabato 13 aprile 2024, alle ore 10.00, sarà offerta la rituale **corona d'alloro al Sacello del Milite Ignoto sull'Altare della Patria**; seguirà, nella **CHIESA DEI SANTISSIMI APOSTOLI, nell'omonima piazza, alle ore 11.00, la Solenne Messa di suffragio e Onori ai Caduti.**

L'A.N.C.I.S. ha pertanto l'onore di trasmettere alle Associazioni, Sodali, Amici e Simpatizzanti l'invito a voler partecipare alla solenne cerimonia per i Caduti con le Bandiere o i Labari e Vessilli di ciascun Sodalizio. I partecipanti indosseranno copricapo e segni distintivi associativi o dell'Arma di appartenenza; decorazioni, gli aventi titolo.

L'adunata per organizzare l'ordine di sfilamento è nella piazza di San Marco, davanti alla Chiesa di San Marco a fianco di Piazza Venezia, alle ore 9,30.

Per la Presidenza A.N.C.I.S.
Il segretario nazionale
Juan Carlos Gentile

per comunicazioni, anche con messaggia wp. 333.8504476; elettroposta: fhlatina@gmail.com

25 APRILE FESTA DI TUTTI ?

Completata l'invasione e l'occupazione dell'Italia dagli eserciti alleati, eliminati dai partigiani migliaia di fascisti o presunti tali, il paese si ritrovava a fine guerra irrimediabilmente spaccato in due: i vincitori antifascisti e i perdenti ex fascisti. Ora è fuori dubbio



che i vincitori possano istaurare il loro sistema istituzionale, modificare a loro piacimento i codici, abrogare leggi non condivise, preoccuparsi d'impedire ai vinti di potersi riorganizzare, processare e purgare i dirigenti del precedente regime. Ma una cosa fondamentale i vincitori non possono attuare perché concettualmente e pra-

ticamente irrealizzabile; vietare ai vinti e ai loro discendenti di pensare, di credere, di avere opinioni. In particolare gli eredi dei vincitori, depositari di un antifascismo viscerale e perpetuo, non possono pretendere, perché il pretenderlo sarebbe un vaniloquio, che gli eredi dei vinti abiurino ai loro principi e recepiscano obbligatoriamente quelli degli antifascisti. L'antifascismo obbligatorio per tutti è improponibile perché contrario all'uso della ragione, ma viene ad essere anche un antifascismo in contraddizione con se stesso in quanto, avvertendo oltre ogni limite il partito ed il pensiero unico realizzato durante il ventennio, poi oggi vorrebbe esigere l'imposizione di un pensiero unico altrettanto esclusivo e totalitario. L'affermazione che l'antifascismo sia il bene assoluto ed il fascismo il male assoluto e che quindi le due suddette posizioni non siano mai più riconciliabili è solo il maldestro tentativo di una dialettica sgangherata. Pertanto il 25 aprile, per il perdurante oltranzismo antifascista, che rinnova divisioni ed odio e perpetua all'infinito l'iniziale spaccatura derivata dalla guerra civile, non può forzatamente essere la festa dai valori condivisi nella coscienza di tutti. Gli

appelli del Presidente Mattarella, che finge opportunisticamente d'ignorare questa spiacevole realtà, lasciano pertanto, come si sol dire, il tempo che trovano. Questa situazione stagnante, che ha creato nei decenni a destra ed a sinistra classi dirigenti ripetutamente riciclabili, in lite continua tra di loro ma tutti concordi nel ridurre l'Italia ad una colonia americana, aveva trovato un'autorevole alternativa nel discorso dell'ex comunista Giulietto Chiesa morto anzi tempo improvvisamente (e alquanto misteriosamente). Diceva Giulietto che per far uscire l'Italia dalla morsa della corruzione politica, manovrata dagli USA e dai poteri dell'alta finanza e riappropriarsi della sovranità e dignità nazionale, bisognerebbe smetterla di continuare a farneticare di fascismo ed antifascismo, unendo tutti gli uomini liberi per rifare dell'Italia un paese libero. Ho iniziato questo scritto dando al titolo un interrogativo, concludo con un altro interrogativo: quanto dovremo ancora aspettare per trovare uomini pronti ad attivarsi per realizzare il programma proposto da Giulietto ?

Giuseppe Occhini

LA RAZÓN 25

España



▲La pirámide se levantó para acoger a los fallecidos italianos en la batalla por el Puerto del Escudo La

Castilla y León

La Pirámide de los Italianos, declarada Bien de Interés Cultural por sus "valores arquitectónicos e históricos"

La Junta de Castilla y León culmina la protección del túmulo señalado por la Ley de Memoria Democrática

- Restos de combatientes italianos en la Pirámide del Puerto del Escudo
- Declaración BIC de Cuelgamuros: la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos llegará hasta el final

La conocida como Pirámide de los Italianos, mausoleo inaugurado en 1939 para albergar los restos de los soldados del CTV (Corpo Truppe Volontarie) de Mussolini muertos en la batalla del Puerto del Escudo (Santander), ya es Bien de Interés Cultural (BIC) en categoría de Monumento.

El túmulo funerario, deteriorado por el paso del tiempo y un vandalismo reiterado, queda protegido así por un acuerdo anunciado hoy en el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León.

El proceso comenzó el 21 de febrero de 2023, cuando el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) recogió que se había incoado el procedimiento para la declaración, un paso administrativo que ya blindaba el enclave ante la Ley de Memoria Democrática. El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja (Vox), siempre ha defendido que se trata de un "edificio con valores arquitectónicos e históricos" que «no colisiona» con la normativa porque es «una de las excepciones que recoge».

Nonostante tutto e tutti, noi continuiamo a credere e a testimoniare questo pensiero espresso nelle poche parole di una canzone dell'epoca: " ... voi foste sol quelli che han tradito l'Italia e l'onor!"



28 Aprile 1945 – 28 aprile 2024



In occasione di questa triste ricorrenza è stata celebrata a Roma nella Cripta della Chiesa dei 7 SS. Fondatori, una S. Messa in suffragio di Be-

nito Mussolini, dei ministri della RSI e di tutti i caduti. L'orazione funebre è stata tenuta dal prof. Augusto Sinagra.

TERENZIO MAMIANI NELL'ITALIA UNITA: INCARICHI GOVERNATIVI E VITA PARLAMENTARE

di Giacomo Fidei

Il governo che il conte di Cavour si accinse a costituire il 16 gennaio 1860 si presentava all'opinione pubblica come l'organo incaricato di gestire l'ultimo difficile tratto del cammino unitario. E Mamiani, chiamato a farne parte in considerazione della sua multiforme attività culturale, ma anche per la coerenza e la generosità della sua vita politica, si preparava ad affrontare quel compito con grande entusiasmo. L'intesa col primo ministro, collaudata nell'attività parlamentare degli ultimi anni, era più che salda e faceva presagire una concorde e fruttuosa operatività nell'interesse della nazione. Per comprendere lo spirito con cui Mamiani si accostava all'incarico, può essere interessante leggere qualche stralcio della lettera con cui si rivolse a Cavour al momento di rispondere all'offerta dell'incarico stesso.

"Io mi sono sempre compiaciuto di riconoscere che tutti i principi del Conte di Cavour erano i miei principi... Perciò non è (forma verbale usata da Mamiani in luogo di ho: n.d.A.) bisogno di discutere con Esso Lei neppure un minuto sui principi direttivi del suo Governo..."

La prosa, indubbiamente enfatica e deferente, si arricchiva poi della "perla" finale, cioè "la condizione" posta dal Mamiani, in forma palesemente retorica, all'accettazione dell'incarico che gli veniva offerto.

"La condizione sola che pongo all'accettazione mia si è che Ella, Signor Conte, voglia sempre aiutarmi con pazienza, consigliarmi e dirigermi..."

Tale profferta di assoluta sottomissione nei confronti di Cavour non va comunque intesa come una rinuncia preventiva ad una collaborazione critica nell'espletamento del mandato governativo. La vita pubblica di Mamiani, prima e dopo l'esilio in Francia e sino a quell'importante momento della vicenda nazionale, aveva offerto abbondanti prove dell'esatto contrario. L'ossequio manifestato nei confronti di Cavour va inteso piuttosto come il proposito di rassicurare l'illustre interlocutore sulla sua più sincera voglia di procedere nella massima sintonia verso il traguardo unitario. E ciò attraverso espressioni studiamente cerimoniose e deferenti, in linea con il clima ideale del momento e il formalismo classicheggiante dello stesso Mamiani. Il conte pesarese assunse effettivamente l'incarico il 20 gennaio 1860 e per iniziare solennemente il suo mandato emanò subito una circolare (n°44 del 21-01-1860) indirizzata ai membri del Consiglio Superiore e ai Rettori delle Università. Con tale atto il ministro Mamiani rendeva noto tutto il suo intendimento di operare a favore della libertà d'insegnamento e del bene supremo dell'istruzione, da declinare nella concreta organizzazione dell'ordinamento scolastico. La circolare fu accolta favorevolmente in tutti gli ambienti culturali e trovò particolare apprezzamento sui diversi periodici, tra cui la "Rivista contemporanea" del successivo mese di marzo.

Dopo essersi guardato brevemente intorno per cercare i collaboratori giusti, il 6 febbraio Mamiani nominò segretario generale del Ministero l'avvocato Giuseppe Alasia, già intendente generale in Lombardia. La pregressa esperienza di Alasia nell'ordinamento amministrativo lombardo dava al Mamiani le migliori garanzie per una collaborazione al massimo livello in un momento così impegnativo per le sorti del Paese. Il compito che lo attendeva era infatti uno dei più ardui: lavorare alla costruzione del sistema scolastico nazionale mentre prendeva corpo l'assetto unitario con la non facile aggregazione delle varie realtà della penisola. La prima importante incombenza che attendeva Mamiani era quella dell'attuazione della legge Casati, di cui avvertiva la grande importanza politica, ma anche le insufficienze e i rischi per il futuro della nazione. Il 4 marzo, nella prima seduta del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, confermò ai suoi membri quanto aveva già dichiarato nella circolare del 21 gennaio. Con l'occasione, manifestò il proposito di guidare, assieme a loro, il moto per la rinascita culturale e scientifica della scuola in cammino nell'Italia nascente. Si avviava, intanto, nella penisola la fase di primo insediamento costituzionale dei vari territori ormai facenti parte dell'antico Regno di Sardegna. Spinto dalle forze politiche, ansiose di veder consacrate la loro legittimazione nell'ordinamento del Paese, Cavour accelerò lo svolgimento dei comizi elettorali, che ebbero luogo il 25 marzo. In quella tornata elettorale Mamiani, al vertice della fama politica e della considerazione personale, si presentò candidato in più collegi per trainare voti nel territorio. E in effetti la sua presenza in lista ottenne la più lusinghiera risposta da parte degli elettori. Dallo spoglio delle schede risultò eletto in tutti i collegi dove si era presentato nelle circoscrizioni elettorali di Piemonte, Liguria, Emilia e Toscana. In particolare, fu eletto deputato nei collegi di Cuorné, Oneglia, Mondovì, Bibiena, Arezzo e Ferrara, ma alla fine decise di optare per Cuorné, in provincia di Torino, più vicina alla capitale. Subito dopo la giornata delle elezioni Mamiani emanò una circolare (n° 69 del 27 marzo), indirizzata ai provveditori di Piemonte e Lombardia, per rendere obbligatori gli esercizi militari nei ginnasi e nei licei. Si trattava di un atto particolarmente significativo, in linea con la temperie del momento, che richiamava l'attenzione delle scuole sulla necessità di tenere allenati fisicamente e idealmente i suoi giovani allievi. Augusto Romizi, nella "Storia del Ministero della Pubblica Istruzione", sopra citata, così commenta il provvedimento di Mamiani:

"La natura dei tempi e il Risorgimento d'Italia ricercando un tenore d'educazione supremamente virile, col mezzo di una circolare ai provveditori di Piemonte e di Lombardia... il Mamiani prescrisse e regolò in tutti i ginnasi e in tutti i licei gli esercizi militari..."

L'argomento sarebbe stato ripreso dal Mamiani qualche mese dopo nel Regolamento per le scuole secondarie, emanato col R.D. 22 settembre 1860 n° 4311, che prescriveva gli esercizi ginnastici e militari in tutta l'istruzione secondaria. In quella circostanza la circolare del 27 marzo fu oggetto della massima diffusione nei territori ormai facenti parte del Regno di Sardegna, con l'invito a tutte le autorità responsabili ad attivarsi per assicurare "in ogni scuola, come in ogni convitto dipendente, l'ammestramento e l'uso della ginnastica e degli esercizi militari..."

Proseguiva intanto il processo di fusione amministrativa nel settore scolastico, conseguente alle aggregazioni territoriali compiutesi nelle regioni del nord-Italia. Con il R.D. n° 4083 del 15 aprile Mamiani mise a punto un altro importante tassello dell'unificazione ordinamentale attraverso la fusione del ministero dell'Istruzione pubblica dell'Emilia con quello avente sede a Torino. Il decreto in parola conteneva un prospetto con la pianta organica del personale di seguito riportato:

PIANTA NUMERICA DEGLI UFFICIALI ED IMPIEGATI NEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE (annessa al R.D. del 15 aprile 1860, n° 4083)

QUALIFICHE

- 1 - n° 1 Ministro
- 2 - n° 1 Segretario generale
- 3 - n° 3 Ispettori generali (6.000 lire ciascuno)
- 4 - n° 1 Consulatore legale
- 5 - n° 3 Ispettori (4.000 lire ciascuno)
- 6 - n° 4 Direttori Capi di divisione di II classe (5.000 lire ciascuno)
- 7 - n° 4 Capi di sezione (4.000 lire ciascuno)
- 8 - n° 5 Segretari di I classe (3.500 lire ciascuno)
- 9 - n° 7 Segretari di II classe (3.000 lire ciascuno)
- 10 - n° 9 Applicati di I classe (2.200 lire ciascuno)
- 11 - n° 5 Applicati di II classe (1.800 lire ciascuno)
- 12 - n° 6 Applicati di III classe (1.500 lire ciascuno)
- 13 - n° 16 Applicati di IV classe (1.200 lire ciascuno)
- 14 - Uscieri (non precisato il numero, probabilmente una diecina)

TOTALE n° 64 unità (senza contare gli uscieri)

STIPENDI

- 1 - 25.000 lire/anno
- 2 - 8.000 lire/anno
- 3 - 18.000 lire/anno
- 4 - 5.000 lire/anno
- 5 - 12.000 lire/anno
- 6 - 20.000 lire/anno
- 7 - 16.000 lire/anno
- 8 - 17.500 lire/anno
- 9 - 21.000 lire/anno
- 10 - 19.800 lire/anno
- 11 - 9.000 lire/anno
- 12 - 9.000 lire/anno
- 13 - 10.200 lire/anno
- 14 - 8.317,80 lire/anno

TOTALE 219.817,80 lire/anno

Dalla lettura di questa tabella, fatta approvare dal Mamiani come essenziale corollario del R.D. 4083/1860, si possono ricavare le seguenti riflessioni sul complesso delle unità operative del Ministero.

a) La figura di vertice, chiamata a collaborare col Ministro in applicazione della legge Casati, era il Segretario Generale, soggetto di elevato prestigio tecnico che rappresentava la continuità dell'istituzione di fronte alla mobilità politica del Ministro. La figura del Segretario Generale restò nell'ordinamento della Pubblica Istruzione fino al 1888, quando fu sostituita da quella del sottosegretario di stato, di chiara valenza politica.

b) I Direttori capi di divisione costituivano il vertice della burocrazia della struttura, essendo preposti alle "divisioni", articolazioni embrionali piuttosto eterogenee del Ministero in fase nascente. Ciò fino a quando furono istituite le "direzioni generali", ripartizioni più omogenee ed organiche, come avvenne la prima volta nel 1875 ad opera del ministro Bonghi, che istituì la "Direzione centrale degli Scavi e Gallerie del Regno".

c) A parte il personale ispettivo tecnico (sei ispettori in tutto), la carriera direttiva era quindi complessivamente composta da otto funzionari (4 capi divisione e 4 capi sezione), che costituivano il nerbo della burocrazia ministeriale. La pianta organica rimase immutata fino al 1861, quando il nuovo governo (sempre presieduto da Cavour, con De Sanctis ministro dell'Istruzione), aumentò il numero dei capi divisione di due unità (due direttori di divisione di I classe con stipendi di 6.000 Lire annue). Il che avvenne secondo le indicazioni della tabella annessa al R.D. dell'11 agosto 1861, n° 202, in base alla quale erano previsti modesti aumenti numerici di altre qualifiche (direttori di sezione, segretari e applicati). Il nuovo Regno, formalmente costituitosi da qualche mese (marzo 1861), iniziava così l'inarrestabile processo di ampliamento della burocrazia ministeriale (nell'Istruzione e non solo).

Accanto al personale indicato nella tabella del R.D. n° 4083/1860 operava, in stretto raccordo col Ministro, il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione. Organo composto di 21 membri (14 ordinari e 7 straordinari), tutti di nomina ministeriale per garantire la massima consonanza con il vertice politico della struttura. Approfondita la legge Casati in tutti i suoi aspetti, Mamiani ne aveva compreso la grande importanza, ma anche i limiti e i rischi per la costruzione dell'ordinamento scolastico dell'Italia nascente. Nei primi mesi del suo incarico volle tentare perciò di introdurre alcune modifiche ritenute idonee a interpretare lo spirito della contenutezza galoppante. Così, nelle tornate parlamentari dell'8 e del 10 maggio, presentò alla Camera alcune proposte, finalizzate alla diffusione della cultura pubblica nel quadro delle nuove condizioni politiche determinatesi per effetto delle annessioni nell'Italia centrale. Il gruppo di proposte che presentò toccavano vari punti della legge Casati e cercavano di affrontare le problematiche più urgenti che nascevano dalla sua applicazione. Propose anzitutto di modificare due articoli piuttosto controversi della legge, e, in particolare, gli articoli 70 e 73 della stessa, che disciplinavano il numero, delle cattedre universitarie di ciascuna facoltà. L'articolo 70 così disponeva:

"Il numero dei Professori ordinari che potranno essere nominati in ciascuna Università è fissato in ogni Facoltà come segue..."

E seguiva l'elenco delle Università presenti nel territorio del Regno di Sardegna al momento della promulgazione della legge Casati e cioè: l'Università di Torino e di Pavia coll'Accademia di Milano; l'Università di Genova; l'Università di Cagliari; l'Istituto Universitario di Ciampieri (Chambery, allora dipendente dalla giurisdizione del Regno di Sardegna) Come si è già detto, il numero delle cattedre era fissato una volta per tutte e prescindeva dalle reali necessità evolutive di ciascuna Università e dal contesto territoriale in cui questa era inserita. L'art. 73 dettava poi norme, in verità piuttosto contorte e pasticciate, che prevedevano un aumento di stipendio pari alla metà di quello in godimento, per favorire l'ingresso in ruolo dei docenti necessari. La lettura del testo dell'art. 73 è illuminante per comprendere quali rischi di incertezze e di abusi poteva provocare la sua applicazione.

"Al fine eziandio di chiamare nelle diverse Facoltà i professori di cui all'art. 69 (quelli nominati senza concorso per chiara fama con decreto reale: n.d.A.) e di ritenervi quelli che sarebbe meno facile di surrogare, si potranno aumentare tali stipendi della metà..."



Terenzio Mamiani della Rovere
1798 - 1885
(In una foto della tarda età)

La procedura per l'attribuzione del predetto aumento stipendiale prevedeva l'acquisizione del parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione per dare un minimo di garanzia e di condivisione a un atto che si presentava caratterizzato dalla massima discrezionalità. Mamiani propose di modificare in senso più rispondente alle reali necessità del sistema universitario l'art. 70, precisando così nella relazione di accompagnamento del testo:

"Se vogliamo rialzare gli studi, dobbiamo per ogni guisa cercare di avere nelle nostre Università gli uomini più chiari in ciascuna scienza, e massime quelli che in istituti speciali acquistarono fama, non che italiana, europea..."

Mamiani proponeva al riguardo che fosse data al ministro piena facoltà di determinare anno per anno il numero dei titolari di cattedra ritenuti necessari, con le conseguenti variazioni al bilancio ministeriale. La proposta però non venne accolta dalla Camera, così come non vennero accolte tutte le altre, concernenti specifici aspetti del settore scolastico in generale, miranti a introdurre incentivi o elementi di razionalizzazione. Così fu per la proposta di istituire premi per gli studenti universitari più meritevoli durante il corso degli studi nonché per quelli che, una volta laureati, volessero impegnarsi in percorsi di perfezionamento. Stessa sorte subirono gli altri progetti di legge riguardanti specifici aspetti del sistema scolastico disegnato dalla legge Casati (collegi e convitti per le fanciulle, scuole normali maschili e femminili, estensione della libertà d'insegnamento, ecc.).

Domenico Gaspari nel suo studio "Terenzio Mamiani della Rovere" (Gustavo Morelli Editore, 1888) così spiega l'esito delle proposte di Mamiani in quella circostanza:

"La Commissione parlamentare non diede parere favorevole all'approvazione di quelle leggi mostrando di volere una nuova legge fondamentale in luogo di quella Casati, poco preoccupandosi degli studi universitari e forse anche per una certa malevolenza verso il proponente, non piemontese, unicamente italiano in tutti i suoi atti di ministro..."

Sempre sul rigetto delle proposte del Mamiani è interessante anche il commento di Giuseppe Saredo, contenuto nel suo opuscolo su Terenzio Mamiani (Unione Tipografica Editrice, Torino 1860).

"E' noto l'esito sortito alla Camera da questi e da due altri disegni di legge; la Commissione eletta dagli uffici per esaminarli dichiarò essere inopportuna qualunque sanzione, anche implicita, nonché qualunque esame della legge 13 novembre 1859..."

Per questo diffuso convincimento fra i membri della Camera dei Deputati veniva giudicato "... per conseguenza precoce qualunque studio sulle modificazioni e miglioramenti che potrebbero nella medesima parzialmente introdursi...". Mamiani dovette prendere atto a malincuore che le sue proposte di "pronto intervento" sul corpo della legislazione scolastica vigente si scontravano con la diffusa ostilità della Camera e il 25 giugno ritirò i disegni di legge a modifica della Casati. Nel discorso che pronunciò in quella circostanza volle ribadire comunque gli intendimenti che lo avevano animato nella convinzione della necessità di un immediato intervento su alcuni punti della legislazione vigente. E non mancò, colla finezza e il garbo che caratterizzavano la sua oratoria, di lanciare alcune frecciate all'indirizzo



CAMILLO BENSO CONTE DI CAVOUR
1810 – 1861

Nell'ultimo Governo pre-unitario (gennaio 1860) nominò Mamiani ministro della Pubblica Istruzione ma non lo riconfermò nel primo Governo del proclamato Regno d'Italia (marzo 1861).

dei suoi giudici di merito nell'esame delle proposte avanzate. Attaccò in primo luogo la discordia e la superficialità che caratterizzava l'impegno di molti membri della Camera:

"Non nego che si vuol dire nelle cose dell'istruzione tante essere le opinioni quanti i cervelli, e che se l'Ariosto dovesse rinnovare il suo famoso episodio della discordia, non la stanzerebbe più in un convento di frati, ma in cerchio di Deputati disputanti fra loro d'alcuna materia d'istruzione pubblica..."

Assieme alla discordia delle opinioni, Mamiani censurava pure, nei suoi interlocutori, un evidente difetto di competenza, che impediva di esprimere giudizi motivati. Ma poi, in uno sforzo di ottimismo, concludeva il suo intervento con un accorato appello alla fiducia, alla responsabilità e alla speranza operosa per dare concreto impulso allo spirito di libertà e di progresso civile che passava attraverso la scuola.

Dopo la bocciatura alla Camera dei suoi disegni di legge, Mamiani non restò inoperoso nell'impegno di tentare comunque qualche modifica della legge Casati nel senso da lui auspicato. Fu così che, pochi giorni dopo, venne approvata dal Parlamento (e, quindi, non attraverso un Regio Decreto) la modifica consistente nell'abrogazione degli articoli da 177 a 181, che prevedevano l'abolizione dell'Università di Sassari (legge 5 luglio 1860, n. 4160). La legge era nata dalla proposta del deputato Pasquale Stanislao Mancini, che aveva conosciuto il Mamiani in gioventù, quando, studioso del diritto agli esordi, lo aveva coinvolto in una dotta disputa, poi data alle stampe, sullo *jus puniendi* da parte dello Stato. Mancini stimava molto il politico pesarese e si trovò a condividere il suo pensiero in ordine alla opportunità di abrogare le disposizioni della legge Casati che prevedevano la soppressione dell'Università di Sassari. Essendo da poco caduta in Parlamento la proposta del Mamiani sulla questione, così come erano venute a cadere tutte le altre, Mancini si fece promotore di una legge che "salvava" quella piccola università in territorio sardo. Il dibattito fu piuttosto aspro e vide contrapposte due posizioni, pro e contro l'abrogazione degli articoli riguardanti il mantenimento in vita dell'Università di Sassari. Augusto Romizi, nella *"Storia del Ministero della Pubblica Istruzione"* ci informa che nei giorni 12, 13 e 14 giugno si discusse animatamente al riguardo per arrivare a quella che sarebbe stata la "prima mutilazione" della legge Casati. In quella circostanza si erano confrontati in Aula alcuni fra i più famosi parlamentari del tempo, che vedevano nella *querelle* riguardante la cittadina sarda una questione simbolica di contrapposizioni fra il potere dello Stato e i diritti della comunità locale. Così sintetizza il Romizi l'esito del dibattito, dopo le più accese discussioni:

"... avevano lottato con poderosa eloquenza il Bonghi e il Sella, fautori della soppressione stabilita dalla legge, contro il Mancini e il Berti, e dibattuto con certa vivacità anche nella Camera vitalizia, dove avevano parlato il Mamiani, il Casati, il Cibrario e il Mameli..."

Alla fine della discussione il provvedimento proposto fu approvato e non molti giorni dopo divenne la legge 5 luglio 1860, n° 4160. Atto che prevedeva, così come aveva sin dall'inizio proposto il Mamiani, la sospensione degli articoli da 177 a 181 della legge 13 novembre 1859, riguardanti la soppressione dell'Università di Sassari. La vittoria della posizione di mantenimento fu, dunque, più parlamentare che governativa e Mamiani si rese conto che era praticamente impossibile da quel momento in poi varare, come misura dell'Esecutivo, altre modifiche alla

legge Casati. Pensò allora di impostare la sua politica scolastica su due piani distinti, anche se connessi nel profondo: la cura dell'immediato presente e la preparazione di un nuovo assetto generale dell'ordinamento scolastico. Si dedicò perciò all'elaborazione e all'emanazione di tutti i Regolamenti richiesti dalla legge Casati per ogni specifico ordine scolastico. Creò quindi una commissione, incaricata di preparare il nuovo ordinamento che doveva corrispondere alle esigenze del Regno d'Italia in vista del definitivo assetto politico e territoriale. La Commissione, nominata il 18 luglio 1860, comprendeva i nomi più ragguardevoli della cultura, della politica e delle scienze pedagogiche, come Domenico Berti, Quintino Sella, Cosimo Ridolfi, Raffaello Lambruschini e Carlo Boncompagni. Secondo le indicazioni di Mamiani era chiamata **"a discutere e preparare un ordinamento nuovo delle leggi scolastiche, conforme ai voti manifestati dal Parlamento e ai principi amministrativi del nuovo Regno..."**. I nuovi principi erano quelli individuati da un'altra Commissione, precedentemente istituita su iniziativa del Ministro dell'Interno Farini durante il governo La Marmora. La Commissione stessa era stata invitata a proseguire i suoi lavori da Marco Minghetti, subentrato al Farini nel governo Cavour. Il suo compito, consisteva nel predisporre il testo di una legge sull'ordinamento amministrativo del Regno, sempre più necessaria a seguito dell'aggregazione delle nuove realtà territoriali al nucleo base del Regno di Sardegna. Nella sua ricerca *"La scuola - Dalla legge Casati all'inchiesta del 1864"* (Giuffrè Editore, 1960) Giuseppe Talamo passa in rassegna le principali problematiche che si ponevano all'attenzione della Commissione. Problematiche legate all'individuazione del ruolo dello Stato nella vita amministrativa del territorio e del tipo di rapporti che doveva tenere nei confronti delle istituzioni locali. Dall'esame delle predette problematiche nasceva la consapevolezza della necessità di "discentrare al possibile l'amministrazione", delegare cioè alle autorità del territorio ciò che era vicino alla quotidianità nella dimensione locale. Le problematiche relative alla scuola e soprattutto alla scuola elementare, erano le più varie: l'obbligo di garantire scuole sufficienti alle esigenze della popolazione, il principio della gratuità della frequenza, le sanzioni per i genitori inadempienti all'obbligo per i propri figli, ecc. Comunque, mentre si studiavano i massimi sistemi della funzione pubblica nel territorio, da calare poi nella progettualità riformistica della Commissione, Mamiani cominciò a dedicarsi a pieno ritmo all'attuazione della legge Casati.

PRINCIPALI PROVVEDIMENTI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE CASATI (Vari ordini di scuole)

- R.D. 24 giugno 1860 n° 4152 (Regolamento per le scuole normali e magistrali degli aspiranti maestri);
- R.D. 31 luglio 1860 n° 4242 (estensione all'Emilia delle disposizioni del Decreto 24 giugno n° 4151);
- R.D. 18 agosto 1860 n° 4291 (Regolamento concorsi a cattedre nei licei e nei ginnasi);
- R.D. 25 agosto 1860 n° 4292 (Regolamento per i Convitti nazionali);
- R.D. 15 settembre 1860 n° 4336 (Regolamento per l'istruzione elementare);
- R.D. 19 settembre 1860 n° 4315 (Regolamento per le scuole e gli istituti tecnici);
- R.D. 22 settembre 1860 n° 4311 (Regolamento per le scuole secondarie).

ALTRI PROVVEDIMENTI DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE CASATI (Università e istruzione secondaria)

- D. luogotenenziale 3 ottobre 1860 n° 4335 (Istituzione di una cattedra di letteratura francese nell'Università di Torino);
- D. luogotenenziale 10 ottobre 1860 n° 4339 (apertura nell'Università di Bologna della clinica oculistica, ostetrica e delle malattie sifilitiche e cutanee);
- D. luogotenenziale 17 ottobre 1860 n° 4338 (Regolamento per la scuola di applicazione degli ingegneri laureati in Torino);
- D. luogotenenziale 20 ottobre 1860 (Regolamento universitario);
- D. luogotenenziale 20 ottobre 1860 n° 4341 (Riapertura università di Torino, Pavia, Genova, Cagliari e Sassari);
- D. luogotenenziale 27 ottobre 1860 n° 4379 (Regolamento per gli studi della Facoltà di Giurisprudenza);
- D. luogotenenziale 31 ottobre 1860 n° 4283 (Regolamento per gli studi della facoltà medico-chirurgica);
- D. luogotenenziale 7 novembre 1860 n° 4401 (Regolamento per la facoltà di filosofia e lettere);
- D. luogotenenziale 7 novembre 1860 n° 4403 (Regolamento per la facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali);
- D. luogotenenziale 7 novembre 1860 n° 4404

- (Regolamento per il corso farmaceutico);
- D. luogotenenziale 8 dicembre 1860 n° 4465 (Regolamento per le R.R. Scuole Superiori di medicina e veterinaria);
- D. luogotenenziale 12 dicembre 1860 n° 4505 (Emolumenti per i membri di commissioni esaminatrici di esami universitari);
- D. luogotenenziale 22 dicembre 1860 n° 4533 (Istituzione in Bologna della clinica universitaria delle malattie mentali);
- D. luogotenenziale 14 novembre 1860 n° 4414 (Programma per gli esami finali del corso ginnasiale);
- D. luogotenenziale 17 novembre 1860 n° 4463 (Programma per gli esami finali del corso liceale);
- D. luogotenenziale 24 novembre 1860 n° 4464 (Programmi d'esame per le scuole tecniche e gli istituti tecnici).

Tutti i provvedimenti sopra riportati stanno a testimoniare la straordinaria intensità a tutto campo dell'attività del Mamiani, come responsabile di una struttura che rivestiva un ruolo strategico nella formazione della coscienza identitaria nazionale. E fu per la tutela del patrimonio artistico del Regno, bene ritenuto fondamentale per il consolidamento della dimensione identitaria, che fu emanato il Decreto luogotenenziale 5 dicembre 1860 n° 4474, che istituiva presso il Ministero della Pubblica Istruzione la Consulta delle Belle Arti. Si trattava di un organo collegiale ad elevata specializzazione tecnica, che doveva coadiuvare il ministro sulle politiche a tutela del patrimonio artistico, sempre più ricco man mano che si ampliava la compagine territoriale del Regno.

Mentre Mamiani si divideva fra l'attuazione della legge Casati, la quotidiana amministrazione e gli studi per l'elaborazione di una nuova legge scolastica, sul fronte esterno maturavano gli eventi per il traguardo unitario. Superata la fase delle annessioni dell'Emilia e della Toscana (marzo 1860), nel successivo mese di dicembre si erano verificate quelle delle Marche, dell'Umbria, della Sicilia e dell'ex Regno borbonico. Cavour, ansioso di stringere i tempi, il 28 dicembre sciolse il Parlamento e per il 27 gennaio 1861 fissò la data per le elezioni della nuova Camera. La fase elettorale, per esprimere col suffragio popolare la nuova rappresentanza politica, si sarebbe conclusa con il ballottaggio il 3 febbraio successivo. La programmazione della chiamata alle urne influò necessariamente sulla politica scolastica del Mamiani e su tutte le sue concrete determinazioni. Una di queste fu la modificazione parziale della Commissione istituita il 18 luglio 1860 per elaborare il disegno della nuova scuola italiana. La nomina di una Commissione ampiamente rinnovata (12 gennaio 1861) si rendeva necessaria per ovvie ragioni di opportunità, legate al momento che la Nazione stava vivendo. Augusto Romizi, nel già citato lavoro sulla *"Storia del Ministero della Pubblica Istruzione"* così spiega quel mutamento:

"... perché i volentuumini richiesti il 18 luglio a comporre la Commissione sarebbero stati assai lontani dal rappresentare il Regno che ormai si poteva chiamare d'Italia..."

I nuovi Commissari, pertanto, furono individuati con ragionevole proporzionalità fra tutti i territori che ormai facevano parte del Regno e, cioè, Piemonte, Lombardia, Emilia, Marche, Umbria, Toscana, Napoli e Sicilia. A garantire, comunque, una certa continuità di orientamento sull'approccio alla politica scolastica, vennero mantenuti alcuni esponenti di spicco del mondo della politica e della cultura, come Quintino Sella, Carlo Tenca e Giovanni Battista Giorgini. Furono invece di nuova nomina, a rappresentare territori e scuole di pensiero, personaggi come Giovanni Visconti Venosta, Antonio Ranieri e Francesco De Sanctis, che avrebbe sostituito Mamiani all'Istruzione nel primo governo dell'Italia unita. Mentre procedeva l'attività di approfondimento delle varie questioni, Mamiani affrontava il problema dell'uniformità di conduzione degli istituti scientifici, che pur contavano su un'ampia autonomia operativa. D'intesa col ministro dell'Interno Marco Minghetti, Mamiani si attivò perché gli istituti scientifici operassero sotto una direzione uniforme, che non poteva essere allocata altrove che nel Ministero dell'Istruzione. Con R.D. del 31 gennaio 1861 n° 4609 fu stabilito, quindi, che l'Accademia Reale delle Scienze di Torino, l'Osservatorio astronomico, la Regia Deputazione di storia patria e la R. Accademia medico chirurgica fossero poste alla dipendenza del Ministero della Pubblica Istruzione. Cominciava così a prender corpo nel Ministero il disegno di ripartire l'Amministrazione in grandi aree tematiche omogenee a cui preporre figure di vertice allora non previste dalla pianta organica. Si giunse così al 4 febbraio, quando Mamiani presiedette una riunione ministeriale preparatoria della nuova Commissione incaricata di predisporre il

testo di una nuova legge scolastica valida per tutto il territorio nazionale. Nella circostanza fu consegnato a tutti l'opuscolo, curato dal Mamiani stesso, contenente "i principii direttivi della pubblica istruzione". In questo lavoro di carattere schematico e di orientamento generale, il Ministro si era sforzato di conciliare le linee-guida del c.d. "discentramento", accarezzato dal Minghetti, con l'azione governativa centralizzata dal Mamiani stesso ritenuta necessaria. Scrive Romizi circa l'orientamento del governo nell'opera più volte citata:

"... (l'azione del Governo)... al Mamiani sembrava necessaria per vigilare le scuole e garantire gli effetti legali degli studi e per dare ai comuni, alle provincie e alle regioni l'esempio dell'insegnare e dell'educare..."

Fra tali principi direttivi non mancava l'accento alla più completa libertà d'insegnamento, al concorso attivo del Governo in ogni genere e forma di istituzioni culturali nonché al concorso attivo di cittadini, corpi morali e amministrazioni per la più feconda diffusione della scienza. Il programma concepito da Mamiani per la predisposizione del progetto di riforma prevedeva il più ampio coinvolgimento di tutti i soggetti comunque interessati. La Commissione, il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, i Corpi accademici delle Università: tutti erano chiamati a dare il proprio contributo di approfondimento e di proposta. I Corpi accademici in particolare erano stati invitati esplicitamente dal Ministro a formulare proposte di riforme per il settore dell'istruzione universitaria. Si era sviluppato in tutta Italia un grande fervore riformistico, che procedeva in consonanza con le tappe del cammino unitario. Dalle urne delle elezioni di fine gennaio 1861, fissate per dare la prima rappresentanza politica unitaria, Mamiani era stato eletto deputato nei collegi di Cuorgné e di Pesaro, sua città Natale. Per non recare torto ai suoi elettori piemontesi, che tanto lo avevano sostenuto nella competizione elettorale, si era affidato alla sorte per l'opzione definitiva. E la sorte aveva giocato a favore di Cuorgné, consolidando un vincolo di grande afflato fra i cittadini e il loro illustre rappresentante, originario di Pesaro, ma ormai cittadino elettivo del Piemonte sabauda. Cessata a fine febbraio l'autonomia amministrativa della Toscana, si rese necessario un adeguamento della struttura organizzativa del settore al nuovo panorama istituzionale. Fu, pertanto, soppressa la direzione generale della Pubblica Istruzione, attiva in Firenze, e al suo posto fu creata una direzione centrale, sempre nel capoluogo toscano, ma ormai parte integrante del nuovo ordinamento della Pubblica Istruzione nazionale. Contemporaneamente, per far fronte alle esigenze sempre crescenti di un territorio amministrativo sempre più vasto, veniva stabilita la nuova pianta organica del Ministero (R.D. 14 febbraio 1861 n° 4661). Questa prevedeva complessivamente 91 impiegati (77 nella città di Torino e 14 a Firenze nella direzione provvisoria appena costituita).

Mamiani seguiva febbrilmente tutti i settori e in ciascuno cercava di imprimere il proprio "input" in attesa del giorno fatidico dell'insediamento istituzionale dell'Italia unita. Fra gli atti di quel periodo va ricordata la circolare del 18 novembre indirizzata ai Rettori delle Università, che dimostra la costante passione culturale che animava l'esercizio del suo mandato. Con la predetta circolare Mamiani raccomandava ai Rettori di non svolgere passivamente la loro funzione di responsabili dell'andamento accademico, ma di incitare i giovani perché abbracciassero gli studi delle lettere e della filosofia. Era un invito a considerare gli studi universitari non solo il monopolio degli interessi tecnici e scientifici, ma anche il volano della crescita individuale e sociale attraverso quel tipo di studi.

La predisposizione del Mamiani per la dimensione culturale in senso lato non gli impediva comunque di rivolgere l'attenzione al risvolto giuridico dei problemi della vita pratica. E uno degli ultimi suoi atti di governo fu il provvedimento con cui si metteva ordine nella complessa materia delle professioni e si dettavano le regole che dovevano presiedere al loro esercizio (R.D. 21 marzo 1861 n° 4694). Con tale atto veniva stabilita la competenza del Ministero dell'Istruzione circa lo studio, la pratica e gli esami di idoneità degli aspiranti alle professioni di ingegnere idraulico, architetto civile, agrimensore, ragioniere e simili in Emilia, Lombardia, Umbria e Marche. Mamiani tentò fino all'ultimo di condurre in porto il progetto di riforma scolastica che era riuscito ad assemblare negli ultimi tempi, anche grazie ai suggerimenti e alle proposte provenienti un po' da tutto l'universo scolastico e dalle forze politiche. Focalizzando l'attenzione sulla scuola primaria, che rappresentava per più aspetti il settore cruciale dell'ordinamento scolastico, con l'infinità dei problemi che implicava, il 21 febbraio aveva presentato al Senato uno specifico progetto di legge. E' interessante leggere le sue dichiarazioni in proposito, con riferimento alla legge comunale in vigore e all'obbligo che essa comportava per i Comuni di assicurare

l'istruzione primaria nei territori di competenza. "Quel precetto (l'obbligo comunale di provvedere: n.d.A.) non determina se le scuole inferiori debbano essere gratuite o in qual modo retribuite. Non determina il numero loro e la relazione con la popolazione, il territorio, il censo..."

Affrontando il problema delle strutture scolastiche per l'istruzione primaria, si preoccupava poi di un'altra questione, spesso affiorante nei momenti di incertezza politica e sociale: quella del salario minimo degli insegnanti.

"(la legge comunale) non delibera sul massimo e sul minimo degli assegni, né quando e come debba farsi luogo ai sussidi che il Governo impartisce."

Spinto da queste preoccupazioni, Mamiani si era attivato per dare sostanza al principio della obbligatorietà, non trascurando nessun soggetto (pubblico o privato) comunque coinvolto nelle dinamiche educative. I provvedimenti proposti a tal fine prevedevano:

- misure a carico dei genitori inadempienti all'obbligo per i propri figli (esortazione del sindaco, contravvenzioni stabilite dal codice penale, privazione dei sussidi e del diritto elettorale in sede amministrativa);
- fissazione di un salario minimo per gli insegnanti nominati dai comuni;
- stanziamenti statali per i Comuni in condizioni economiche precarie;
- istituzione di un Monte Pensioni a capitale misto per assicurare ai maestri quella che veniva definita una "decorosa vecchiaia".

Era un progetto tutto sommato di buon senso, che tentava di conciliare le funzioni del centralismo nazionale con le esigenze del decentramento territoriale. Ma anche questa volta, come era accaduto nel giugno del 1860, le proposte di Mamiani non ebbero l'esito che egli sperava, soprattutto per i punti qualificanti del suo progetto. Il testo infatti, dopo animate discussioni e incisive modifiche dettate dall'ufficio centrale del Senato, ottenne la definitiva approvazione il 18 marzo. Purtroppo però non conteneva le due misure che più stavano a cuore al Mamiani: e cioè la definizione del salario minimo per i maestri e le sanzioni per i genitori inadempienti. Ormai, però, era troppo tardi per tentare qualche altro passo parlamentare in direzione di modifiche "in extremis". Stava, infatti, suonando la campanella del "finis". Il 19 marzo il governo rassegnò infatti le dimissioni e di ciò fu subito data notizia alla Camera (20 marzo). Il Conte di Cavour, reincaricato da Re Vittorio Emanuele, compose la lista dei ministri del nuovo governo con la massima rapidità e la comunicò ai deputati il 23 marzo. Francesco De Sanctis, subentrato a Mamiani alla guida dell'Istruzione, non ritenne opportuno utilizzare il testo della riforma approvato al Senato il 18 marzo e iniziò il suo cammino autonomo, pur se con qualche riconoscimento di facciata al suo predecessore. Mamiani usciva così definitivamente dalla scena della politica governativa come protagonista. Ma il suo impegno nella cultura, nelle istituzioni e nella politica parlamentare sarebbe durato per tutta la sua vita.

Il nuovo governo iniziò quindi il dibattito sulla politica scolastica e ad esso partecipò, naturalmente, anche Mamiani con la consueta brillante oratoria. Nella seduta del 13 aprile alla Camera, nel corso del dibattito aperto dal nuovo Ministro Francesco De Sanctis, Mamiani intervenne per fare il punto della situazione in cui si trovava la scuola italiana dopo i quattordici mesi della sua gestione. Augusto Romizi, nell'opera più volte citata, racconta che il Mamiani affrontò nella circostanza anche un problema spicciolo, ma estremamente concreto: quello della crescita esponenziale delle pratiche d'ufficio nel Ministero. A quanti, per pura demagogia o magari anche per un sincero desiderio di contenimento della spesa pubblica, invocavano un taglio del personale, rispose che ciò era assolutamente impossibile. E per quantificare con l'eloquenza dei numeri le dimensioni del fenomeno fornì il dato relativo alle pratiche a quel momento in carico al Ministero. Da tremila che lui ne aveva trovate all'atto dell'insediamento nel gennaio del 1860, le pratiche erano cresciute a oltre trentamila. Durante la seduta tenne una appassionata difesa del suo operato e delle ragioni che lo avevano spinto a tentare una difficile conciliazione tra gli obblighi di attuazione della legge Casati e il cauto riformismo che lo aveva spinto a fare alcune proposte. Non mancò poi di esprimere la sempre più avvertita esigenza di dare al Paese una legge scolastica radicalmente nuova e in linea con le esigenze dell'Italia finalmente unita. La sua vibrante autodifesa, assieme all'enunciazione di alcuni principi cardine per l'istruzione, suonò come una risposta velata, ma inequivocabile, all'esclusione dalla lista dei nuovi ministri. Molte volte in passato, nella composizione di un nuovo gabinetto, era stata confermata per ragioni di continuità la presenza di figure carismatiche in possesso di

particolari doti culturali e professionali. Mamiani sicuramente apparteneva a questa schiera, ma Cavour, pur succeduto a se stesso nell'incarico di Presidente del Consiglio, aveva voluto fare una scelta diversa. E alla guida dell'Istruzione aveva chiamato Francesco De Sanctis, anch'egli comunque di grande spessore culturale e con una storia personale di patriota impegnato nella lotta antiborbonica.

Ma la delusione per il mancato ingresso nella nuova compagine governativa fu presto superata dalla sorpresa della notizia di un incarico assolutamente imprevisto e non gradito. Si trattava della nomina a Ministro Plenipotenziario presso Re Ottone di Grecia, conferitagli con decreto del 12 giugno 1861 dal nuovo Presidente del Consiglio Ricasoli, subentrato a Cavour, venuto a mancare improvvisamente il 6 giugno. Era un incarico di grande onore, ma di poca sostanza, e questo Mamiani lo sapeva bene. Si trasferì subito in Grecia e cominciò a svolgere quelle attività di rappresentanza che dovevano tenere alto il nome dell'Italia e preparare il terreno di una feconda collaborazione fra le due nazioni. Il suo settore d'impegno era, ovviamente, quello connesso alla dimensione culturale e all'identità classica della terra in cui era stato inviato in nome del Regno d'Italia. Appena possibile, formulò al governo di Torino una proposta molto interessante per lo sviluppo delle relazioni culturali fra i due Paesi e dello studio approfondito della civiltà classica. Mamiani proponeva così di inviare in Grecia alcuni giovani impegnati nello studio del settore (architetti, antiquari e filologi) per studiare sul campo le lingue e i monumenti antichi. Nelle sue intenzioni questa schiera di studiosi, amanti della cultura classica, doveva gettare le basi per la fondazione di un Istituto italiano in Atene, promotore di cultura ad ampio spettro. E ciò per non restare indietro alle altre nazioni che avevano lavorato in quella direzione, come la Germania con il suo Istituto Archeologico, la Francia con la sua "Scuola di Atene" e persino gli Stati Uniti con una propria struttura. Seguì una prima dichiarazione di disponibilità da parte del ministro "pro tempore" Michele Amari (ministro dall'8 dicembre 1862 al 28 settembre 1864) e si videro i primi risultati. Nel 1863 furono inviati ad Atene, con incarico del governo italiano, due eminenti studiosi, il prof. Antonio Solinas e l'architetto Ambrogio Seveso per una missione di alto approfondimento culturale. Mamiani seguì con interesse la loro opera, che portò a una pubblicazione assai pregevole per gli studi del settore e che riscosse il plauso di tutti gli specialisti in materia. Il lavoro era un'accurata ricognizione dei monumenti sepolcrali scoperti di recente presso la Chiesa della Santa Trinità in Atene, descritti da Antonio Solinas e disegnati da Ambrogio Seveso. L'opera si apriva con una lettera dedicatoria del Mamiani al ministro dell'Istruzione Michele Amari, che aveva creduto nell'iniziativa da lui ispirata. Il conte pesarese rimase in Grecia sino all'estate del 1863, quando a seguito di mutamenti istituzionali nella nazione ellenica, culminati nell'esilio del Re Ottone, l'Italia dispose il richiamo del ministro plenipotenziario. Mamiani fece ritorno a Torino e riprese l'attività parlamentare, fino a quando il 13 marzo 1864 fu nominato senatore del Regno in considerazione dei suoi meriti a tutto campo. Seguì con interesse la nuova fase politica del Governo, impegnato a risolvere il problema di Roma Capitale, con la convenzione del settembre 1864, che trasportava provvisoriamente la capitale da Torino a Firenze. Si trasferì quindi nella città toscana, dove aveva già dimorato in età giovanile e aveva conosciuto i più bei nomi del mondo della cultura, tra cui Alessandro Manzoni.

Gli anni successivi lo videro impegnato su più fronti, da quello della rappresentanza diplomatica a quello della promozione di iniziative di alto significato culturale e sociale. Nel 1865 il Re Vittorio Emanuele II gli conferì l'incarico di Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario a Berna. Sede che gli creò non pochi problemi per le conseguenze del rigido clima invernale sulle sue condizioni di salute e dalla quale riuscì a ottenere il rientro a Firenze il 18 novembre 1866. Durante il periodo di permanenza nella città elvetica mantenne comunque intensi e frequenti contatti col mondo culturale e istituzionale in Italia. E in occasione di un permesso nel 1866 partecipò a Firenze alla costituzione dell'Associazione italiana per l'educazione del popolo. Era una meritoria iniziativa, sotto l'egida del Ministro della Pubblica Istruzione (allora Domenico Berti), dalla quale ebbe origine il Comitato nazionale per la fondazione degli asili rurali per l'infanzia. Mamiani fu uno dei "padri nobili" di questa iniziativa che ebbe il riconoscimento ufficiale del Governo e portò alla creazione di un'apposita Direzione Centrale dell'Associazione con sede in Firenze. Compito di questa struttura era promuovere su tutto il territorio nazionale la diffusione di tali benemeriti istituti che rispondevano a un bisogno sociale sempre più avvertito.

Domenico Gaspari nella sua "Vita di Terenzio Mamiani della Rovere" riferisce in proposito:

"... così Mamiani, il quale fu uno dei più operosi apostoli degli asili, vide condotte a porto la magnanima impresa, e attuato una parte di quell'opera che egli un tempo vagheggiava fosse affidata a un ministero di pubblica beneficenza..."

Era la programmazione e la messa in opera della grande intuizione di Ferrante Aporti (1791-1858), il primo fondatore degli asili d'infanzia in Italia. Sempre il Gaspari ricorda come questi istituti furono all'inizio avversati dalla Chiesa con un fanatismo che oggi appare incomprensibile, considerata la finalità sociale che perseguivano:

"Eppure l'Inquisizione con rescritto del 10 agosto 1837 aveva condannato le scuole infantili come pieve di pericoli per non dir di peggio e d'ordine del Papa le proibiva nello Stato della Chiesa..."

Relegati fra le ombre del passato i violenti contrasti, di segno clericale, contro gli asili d'infanzia, iniziava una nuova fase di attenzione verso i medesimi e di conseguente politica istituzionale. Sempre il Gaspari documenta il fervore pubblico di quegli anni verso gli asili:

"Il Ministero dell'Interno emanava lettere circolari del 1° agosto 1866 e del 21 maggio 1867 per raccomandare ai prefetti del regno l'opera provvida dell'Associazione per gli asili infantili..."

Tanto era lo spirito di sinergia istituzionale creato dall'Associazione che la direzione generale delle Poste il 19 ottobre 1866 concesse all'Associazione stessa la franchigia postale per la corrispondenza dei propri uffici con tutti i soggetti comunque interessati. Si trattava dei rapporti epistolari con gli uffici dei sindaci, i parroci, le direzioni scolastiche, ecc., tutti impegnati nella nobile gara di promuovere gli asili nei territori di competenza.

Dopo la tragica parentesi della Terza Guerra d'Indipendenza nel 1866, finita ingloriosamente per l'Italia, che comunque ottenne la cessione del Veneto attraverso la Francia, Mamiani proseguì a occuparsi della politica scolastica nazionale. Nel 1867 il Ministro della Pubblica Istruzione Michele Coppino, nell'affrontare la riforma dei programmi dei vari istituti della scuola secondaria, si preoccupò, tra l'altro, di definire con cura quella dei licei. E sulla riforma dei programmi di filosofia condotta in porto quell'anno, Coppino volle che le disposizioni ministeriali fossero per più aspetti conformi a quelle che erano state le intuizioni e le proposte di Mamiani. A suo tempo, infatti, il conte pesarese nell'udienza al Re del 22 settembre 1860 aveva focalizzato il senso dello studio della filosofia e il valore che essa doveva rivestire per la formazione dei giovani. Secondo il suo pensiero, infatti, la filosofia doveva perseguire l'intendimento che *"i giovinetti venissero addottrinati in maniera piana e semplice, e con quella filosofia soda... che piglia nome dal senso comune e domandar si potrebbe naturale e socratica..."*

Per Mamiani, cioè, la filosofia non doveva confondere e ottenebrare le menti, sovraccaricate di elementi eccessivamente teoretici, quanto piuttosto aprire gli animi e avvezzarli al ragionamento e alla logica colla ricerca del vero. L'approfondimento dottrinario superiore avrebbe dovuto svolgersi solamente nel corso degli studi universitari dedicati a quella specifica disciplina. Dopo l'impegno per il rinnovamento degli studi filosofici, Mamiani si ritrovò nel 1868 ad affrontare una nuova responsabilità, che lo metteva a contatto con tutto il sistema scolastico. Fu infatti a seguito della morte del consigliere Carlo Matteucci (1811 - 1868), già ministro dell'Istruzione nel 1862 e membro del Consiglio Superiore del Ministero, che il ministro Emilio Broglio pregò Mamiani di accettare di svolgere le funzioni del collega deceduto occupando il seggio da lui lasciato vacante.

In una lettera riservata del giugno 1868 così Broglio scrisse a Mamiani:

"Io non saprei davvero trovare un uomo più competente e più autorevole di lei, signor Conte, per occupare quel seggio. Mi vorrebbe Ella far l'onore di esaudire questo mio desiderio e questa mia preghiera?"

Seguì a breve la nomina da parte di Vittorio Emanuele II, a membro ordinario del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione e, contestualmente, a Vice Presidente dello stesso Consiglio. La nomina, conferita il 7 luglio, fu subito comunicata dal Ministro Broglio al Mamiani l'11 luglio successivo, con parole che esprimono tutto il suo apprezzamento come quello dell'intero governo:

"I lunghi anni spesi dalla S.V. nel diffondere l'amore dei nobili studii, le virtù d'animo e di mente, che risplendono nelle dotte sue opere, fan certo lo scrivente che la S.V. non sarà meno di se stesso nell'onorato incarico, e che la Maestà del Re ed il suo Governo ben posero la loro fiducia..."



EMILIO BROGLIO
1814 - 1892

Nel luglio del 1868 nominò Mamiani Membro del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione e suo Vice-Presidente.

Le parole di Broglio rispecchiavano fedelmente il comune sentire verso il Mamiani della classe politica e del mondo culturale italiano. Tale sentimento non venne mai meno negli anni successivi anche nell'alternarsi dei più vari orientamenti politici e dei reggitori della cosa pubblica, tanto che tutti i ministri che si avvicendarono alla guida dell'Istruzione ottennero dal Sovrano la riconferma del Mamiani nella carica. Continuò a ricoprirlo, fino al 1° luglio 1884, quando, a seguito della riforma del Consiglio Superiore, varata nel 1881, ebbe luogo un sorteggio per l'avvicendamento nella carica. Sempre nel 1868 avvenne un fatto riguardante la sua figura di studioso delle scienze filosofiche e delle discipline letterarie. Ai primi dell'anno Mamiani, assieme a Domenico Berti, aveva pubblicato uno Statuto che si proponeva come strumento per realizzare *"La società promotrice degli studi filosofici e letterari"*. Con la collaborazione dei migliori ingegni operanti nei due campi. La proposta fu accolta con entusiasmo e già il 12 settembre successivo aveva raggiunto il primo stadio organizzativo, che il 31 gennaio 1869, portò al conferimento delle cariche. Mamiani, come era prevedibile, fu eletto presidente, mentre nel gruppo direttivo non mancavano personalità di grande valore, come Domenico Berti (promotore del progetto assieme a Mamiani), Pasquale Villari, Gino Capponi ed Eugenio Viessieux. La Società si dotò subito di uno strumento di diffusione, la rivista *"Filosofia della scuola italiana"*, affidata alla direzione dello stesso Mamiani. Il Governo italiano era allora impegnato ad affrontare la questione, politica e simbolica insieme, di Roma Capitale. Ormai quasi tutti, ovviamente clericali a parte, invocavano un'accelerazione dei tempi nelle dinamiche che dovevano condurre a Roma e unirla finalmente all'Italia. E per i primi mesi del 1870 Mamiani, mentre era impegnato come Vice-presidente del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, si trovò a ricoprire un importante ruolo nella politica nazionale. Nelle vicende che contrassegnarono le ultime fasi della Questione Romana esercitò infatti una grande influenza sul nucleo dei decisori, pur non essendo titolare di alcun incarico governativo. Grazie al suo indiscusso prestigio riuscì a porsi come concreto punto di equilibrio fra le opposte posizioni che si contendevano il campo in Parlamento e al Governo. Cercò in primo luogo di bloccare le velleità insofferenti e pericolose di quanti sostenevano la necessità di un'azione immediata senza alcun riguardo per le regole della diplomazia. A questa parte politica, ansiosa di sferrare al più presto un attacco frontale contro la città del Papa, faceva da contrappeso l'altro gruppo politico (tra cui era schierato il ministro degli Esteri Visconti-Venosta), contrario a un attacco privo delle opportune interlocuzioni diplomatiche. Nella documentata ricerca dal titolo *"Terenzio Mamiani della Rovere cattolico liberale e il risorgimento italiano"* (Fondazione Casa di Risparmio di Pesaro, 2004) Antonio Brancati e Giorgio Benelli commentano il ruolo di Mamiani nella vicenda e riepilogano in tre parti fondamentali la strategia suggerita dal Mamiani stesso e, alla fine, risultata vincente per l'esito dell'impresa.

"1. campagna militare aperta e alla luce del sole contro Roma; 2. assoluto rispetto per la persona del pontefice e garanzie assolute da parte dello Stato italiano per le libertà spirituali e magisteriale come capo riconosciuto dei cattolici; 3. Attivazione diplomatica in campo internazionale nel solco della tradizione cavouriana..."

Liberata finalmente Roma, Mamiani fu uno dei primi ad entrare nella Città Eterna e ad essere coinvolto nelle urgenze della nuova situazione gestionale. Gli fu subito conferito l'incarico di Commissario per l'Istruzione Pubblica a fianco del Luogotenente Provvisorio generale La Marmora pur se in posizione di autonomia e in costante e stretto contatto col ministro Cesare Correnti. Rientrato a Firenze, vi rimase per pochi mesi per le incombenze di carattere



GIOSUÈ CARDUCCI
1835 – 1907

Estimatore del Mamiani, in un sonetto della raccolta *“Juvenilia”* lo definì *“gran poeta e sofo”*

scolastico, in attesa di trasferirsi a Roma, la città sognata da sempre come il simbolo vivente dell'unità nazionale. Uno dei primi atti che il Parlamento era chiamato ad approvare fu una legge che regolasse i rapporti fra il Regno d'Italia e la Chiesa Cattolica, dopo la lacerante esperienza della breccia di Porta Pia. Occorreva trovare una personalità che garantisse il massimo della competenza e dell'autorevolezza per guidare la non facile discussione verso il punto d'incontro tra le due posizioni contrapposte. E così, nell'aprile del 1871, Mamiani fu nominato Relatore al Senato di fronte all'apposita Commissione incaricata di redigere il testo di quella che fu chiamata *“La legge delle garantigie”*. Il suo intervento nella discussione dell'importante atto legislativo si rivelò un vero modello di sapienza giuridica, cognizioni storiche e politica ecclesiastica. A dare il senso della profondità politica e morale che aveva animato il dibattito, di fronte alla delicatezza di una questione di così forte valenza storica, può essere utile rileggere le ultime parole quasi profetiche della Relazione redatta a conclusione del suo lavoro.

“A noi giova di credere che un giorno la preziosa conciliazione si adempia; e difatto il potere temporale ed entrata ogni cosa sotto il reggimento della scambievole libertà, la Chiesa non avrà impedimento nessuno per ritemperarsi nelle venerande tradizioni dei secoli antichi.”

Qualche mese dopo, nell'ottobre del 1871, fu chiamato dal ministro dell'Istruzione Cesare Correnti, per occupare la cattedra di Filosofia della Storia presso l'Università di Roma. Gli anni trascorsi presso l'Ateneo romano furono per Mamiani un vero successo didattico e culturale, ma anche politico e civile, che si esprimeva nella sempre più vasta partecipazione, di studenti e non solo, ai corsi che andava svolgendo. Continuava intanto l'attività della Società promotrice degli Studi Filosofici e Letterari, che nel 1872 si trasferì da Firenze a Roma per una maggiore agibilità legata al ruolo di Roma Capitale. E dalla nuova sede continuò a pubblicare *“La Filosofia della Scuola Italiana”*, il periodico della Società con cui promuoveva il dibattito sulle Scienze Filosofiche. Nella seduta del 28 giugno 1872 il Consiglio Comunale di Roma gli conferì la cittadinanza onoraria capitolina *“sia per la costante devozione mostrata all'Italia nei non ricorderoli tempi che pare delitto l'amarla, sia per gli scritti che hanno dato sì grande celebrità al vostro nome, sia per la solerzia dell'opera e l'altezza dell'intelletto”*. Fu quindi eletto rappresentante dei romani in Campidoglio con larghissimo suffragio e, mentre molti altri esponenti politici nel corso degli anni uscirono sconfitti dal responso delle urne, Mamiani venne sempre riconfermato consigliere. Godeva in Roma della più diffusa popolarità, trasversale ai vari ordini sociali, che lo induceva quasi naturalmente ad un rapporto franco e cordiale con tutti, dal collega rappresentante comunale al panettiere sotto casa. Trascorse nella Città Eterna gli ultimi quindici anni della sua vita, operando sempre instancabilmente nel campo della cultura e nell'approfondimento dei temi filosofici, religiosi e sociali. Temi che trovavano spazio in dibattiti, conferenze, saggi ed articoli, come quelli pubblicati sulla rivista dell'Associazione di cui era il direttore e l'animatore. Nella sua casa di via Varese, in prossimità di Piazza Indipendenza, era un festoso alternarsi di dibattiti filosofici e conversazioni più leggere, a cui ogni tanto faceva seguito il gioco di società. Domenico Gaspari racconta un gustoso episodio di quella dimensione vivace e brillante che si respirava in casa Mamiani, al di là dei ruoli istituzionali o paludati degli ospiti della serata.

“Una sera si ruppe una pentola appesa a una trave (il famoso gioco della tradizione popolare

n.d.A.)... Era bello il vedere senatori, deputati, professori, consiglieri di Stato colla benda agli occhi, affaticarsi a colpire la pentola. Si preparavano le gite allegre, e Mamiani era sempre il primo a proporre...”

L'impegno civile di Mamiani fu totale, con il riconoscimento delle diverse istituzioni che lo investirono degli incarichi più prestigiosi. Dopo la nomina membro del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione e a suo Vice-Presidente, fu nominato Membro del Contenzioso Diplomatico, Consigliere di Stato e Vice-Presidente del Senato per più legislature. L'assolvimento degli incarichi pubblici non gli impedì di svolgere quello che riteneva il suo mandato culturale irrinunciabile: promuovere la rinascita spirituale e il progresso civile e sociale della patria finalmente unita. Per raggiungere queste finalità, s'impegnò intensamente, assieme al collega Quintino Sella, affinché Roma si mostrasse degna di essere la Capitale d'Italia. E perché Roma fosse in grado di dare alla Nazione il dovuto indirizzo in ogni campo, cominciò presto ad accarezzare il progetto della creazione di un grande istituto scientifico. Un istituto che diventasse il centro vivo dell'elaborazione e diffusione della cultura e della scienza e si affermasse come la sede riconosciuta del primato scientifico e culturale del Paese. Quintino Sella condivise quella preziosa intuizione per la rinascita di ogni forma del sapere e lavorò con tutte le sue forze per realizzare la necessaria struttura in sintonia col Mamiani. Fu restaurata così l'antica Accademia dei Lincei, risalente al seicento, provvedendo alla sua riorganizzazione per adeguarla allo spirito dei tempi. Quintino Sella fu eletto Presidente e Terenzio Mamiani Vice-Presidente con lo specifico incarico di dirigere la sezione di filosofia, storia e scienze morali, che si andava ad aggiungere a quella di scienze fisiche e matematiche esistente “ab origine”. Il 16 dicembre 1877 si svolse in Campidoglio una solenne seduta dell'Accademia a cui partecipò la Casa Reale per dare all'evento il massimo risalto istituzionale. In quella circostanza, in occasione dell'apertura della classe di filosofia, storia e scienze morali, Mamiani lesse all'uditorio un suo lavoro scientifico, intitolato *“Sulle condizioni comuni dell'attuale filosofia d'Europa e sulle particolari condizioni della scuola filosofica italiana”*. Lavoro in cui faceva il punto dello svolgimento del suo pensiero filosofico nel corso di quasi cinquanta anni, offrendo agli studiosi della materia il materiale più stimolante per ogni futuro approfondimento.

Fra i grandi avvenimenti pubblici a cui prese parte ci fu la solenne cerimonia per le esequie di Re Vittorio Emanuele, venute a mancare il 9 gennaio 1878. E qui Terenzio Mamiani fu veramente testimone della storia e interprete dello spirito che aveva animato il Risorgimento nazionale. E così come era stato incaricato dell'elogio funebre di Carlo Alberto nel 1849, così lo fu per quello di Vittorio Emanuele II, pronunciato nell'Aula Magna della Sapienza, sede scelta per dare solennità storica al congedo dal monarca sotto la cui mano si era compiuto il Risorgimento nazionale. Dopo una breve visita a Pesaro, la sua città natale, nel settembre 1879, rientrò a Roma dove si dedicò a tempo pieno alle sedute del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione e all'insegnamento alla Sapienza. Qui gli studenti avevano cominciato ad attivarsi per chiedere l'erezione di un monumento a Giordano Bruno, il filosofo arso sul rogo in Roma dall'intolleranza e dall'oscurantismo clericale. Mamiani seguì con simpatia questa iniziativa studentesca, che lo riportava ai tempi degli ardori giovanili per le cause giuste da porre all'attenzione popolare. E volle farsi attivo sostenitore del progetto, promuovendo conferenze a pagamento per raccogliere somme da destinare al fondo spese per il monumento da erigere a Campo de' Fiori.

Il 18 settembre 1879 Mamiani aveva compiuto ottant'anni, ma la prorompente vitalità, il fisico asciutto e la voglia inesausta di partecipare a ogni occasione della vita pubblica lo rendevano un personaggio sempre al centro dell'attenzione. Nel suo procedere spedito, nonostante l'indubbio peso degli anni, un ruolo importante, di sostegno materiale e morale in ogni momento, di condivisione dei momenti difficili e delle ore serene, lo svolse la moglie Angiolina. La contessa Mamiani, che aveva trent'anni meno di lui, fu la compagna affettuosa e devota, che gli aveva dato la sua giovinezza e aveva affrontato con lui, all'inizio, non poche difficoltà per la loro posizione giuridica non regolare. Una volta divenuta a tutti gli effetti la contessa Mamiani, era stata sempre vicina al marito con grande discrezione e signorilità, senza mai imporre la sua presenza. Un episodio, sempre riferito dal Gaspari e collocabile con ogni probabilità agli inizi degli anni ottanta, ci permette di cogliere il senso e il ruolo di Angiolina nella vita di relazione del marito. Al termine di una prolusione inaugurale ai corsi universitari nell'Ateneo romano, tenuta dal Mamiani davanti ai pubbli-

co delle grandi occasioni, ci furono, come al solito, scroscianti applausi all'indirizzo del relatore. Allora il Re Umberto, presente in sala assieme alla Regina Margherita, si alzò dal suo posto e andò a congratularsi col Mamiani, stringendogli calorosamente la mano. Mamiani colse quindi l'occasione per presentare al Re le persone che sedevano in prima fila, tra cui c'era, ovviamente, la contessa Mamiani, sua moglie, che fino a quel momento non aveva ancora avuto modo di presentare ai sovrani. Il Re si avvicinò a lei e le strinse la mano mormorando parole di cortesia, alle quali Mamiani fece seguire il suo commento:

“Non ha altra qualità che quella di essere buona, buona, buona.”

Era un complimento piuttosto insolito e concettualmente limitativo, ma esprimeva, nella sua candida e disarmante schiettezza, tutta la nobiltà d'animo e la generosa dedizione della contessa nei confronti dell'illustre consorte. E Mamiani, che aveva da poco superato gli ottanta anni, sentiva il bisogno del calore familiare, del consiglio affettuoso e disinteressato, della piccola premura gratificante, per farsi forza e rivolgere le proprie energie sui vari fronti del mondo esterno. Un campo minato per tutta la sua vita fu quello dei rapporti con la Santa Sede, specie di fronte agli eventi che avevano portato allo scontro frontale fra lo stato italiano e la Chiesa di Pio IX. Il suo animo era costantemente combattuto fra il cattolicesimo liberale, di cui si sentiva parte, e la coscienza civile, che lo portava a sostenere le ragioni di uno Stato laico indipendente dal potere ecclesiastico. Il regime di reciproca ostilità fra Mamiani e la Chiesa è, del resto, ampiamente testimoniato dalle critiche, spesso assai aspre e pungenti, che gli vennero mosse da *“La Civiltà Cattolica”*, l'organo dei Gesuiti che esprimeva la voce della Chiesa. Senza entrare nel merito della complessa *querelle* che oppose Mamiani al mondo della Chiesa, vale la pena di ricordare un articolo pubblicato su quella rivista nel 1880, contenente la recensione *“Della religione positiva e perpetua”* una delle ultime fatiche del Mamiani. L'articolo bollava la visione religiosa del Mamiani come una vera “follia”, manifestata in un libro *“iniquo ed empio”*, in cui venivano formulate le più *“sciocche aberrazioni dell'ingegno umano, anzi dell'umana fantasia”*. Il contrasto fra Mamiani e la Chiesa era più che evidente. Ma dietro le accuse di carattere teologico si celava, in fondo, l'accusa assai più pesante di aver sostenuto e sostenere le ragioni dello Stato laico, affermando la necessità di porre fine al potere temporale. D'altro canto Mamiani, man mano che approfondiva i temi del rapporto fra politica e religione, si era sempre più allargato nella sua visione riformistica, sino a farsi propugnatore di una *“religione eterna ed universale del genere umano”*. In ciò dichiarandosi in piena consonanza con la concezione universalistica e sentimentale della religione, così come la andava proponendo il Carducci. In una lettera all'amico Gino Capponi (senza data, ma risalente al periodo post-Concilio Vaticano nel 1870), Mamiani così scriveva del Carducci per preconizzarne la missione nel campo della spiritualità umana:

“Sia Giosuè Carducci il cantore del nuovo dogma e del nuovo culto che si apparecchia al genere umano e intendo vero dogma e vero culto di Dio...”

Mamiani, che in gioventù e anche più tardi si era cimentato nella non facile impresa di costruire una *“religione civile”* come complesso di doveri etico-politici nel consorzio umano, riteneva d'aver trovato nel Carducci il soggetto cui passare il testimone. In attesa di veder conseguito questo traguardo, continuò a dirigere con impegno infaticabile la rivista di filosofia che era ormai lo specchio fedele della sua voglia di continuare il dialogo col mondo circostante. Alternava gli scritti di filosofia con i saggi culturali pluritematici pubblicati sulla *“Nuova Antologia”* che nei numeri di ottobre e dicembre 1882 pubblicò *“Parigi or fa cinquant'anni”*, il vivace *“memoriale”* dei suoi anni giovanili nella metropoli francese. Sempre nel 1882 pubblicò il saggio *“Delle questioni sociali e particolarmente dei proletari e del capitale”* (Tip. dell'Opinione), che affrontava il problema dei rapporti, sempre più conflittuali, tra il capitalismo e il proletariato. Era stato un tema sempre caro alla sensibilità umana e sociale del Mamiani, che molti anni prima aveva proposto addirittura l'istituzione del ministero della beneficenza pubblica (proposta che non fu accolta). Nei tempi più diversi aveva seguito e promosso con grande impegno iniziative per la fondazione degli asili rurali, la costituzione di società di mutuo soccorso, la fissazione del salario minimo legale per i docenti, ecc. A questo saggio ne seguì un altro l'anno successivo (1883), intitolato *“Necessità e misura dell'intervento governativo sulle questioni sociali”*, che era la continuazione e integrazione del lavoro precedente. Pubblicò, quindi, il *“Testamento di un metafisico”*, suo canto del cigno in campo filosofico, edito in due parti, la prima nel 1883 e la seconda

nel 1884. Nel 1884 venne a mancare Quintino Sella, amico e collega, promotore, assieme a lui, della rinascita dell'Accademia dei Lincei e del rilancio scientifico, filosofico e culturale della nuova Italia. Mamiani fu nominato presidente onorario dell'Accademia e continuò a seguirne le vicende con l'interesse e la passione di sempre, mentre continuava a dirigere la rivista filosofica che lo assorbì sino alla fine dei suoi giorni. L'elenco lungo, anche se non esaustivo, delle pubblicazioni e degli eventi di cui a vario titolo fu promotore o protagonista danno la misura di quanto fu esteso il campo del suo impegno. Patriota, filosofo, poeta, giurista, politico, legislatore scolastico, storico e persino aspirante teologo, Mamiani visse la sua lunga vita in un intreccio e, spesso, in una successione, delle sue facoltà ed esperienze durante il Risorgimento e nella stagione post-unitaria. Giovanni Mestica, nel discorso su *“La vita e le opere di Terenzio Mamiani”* pronunciato all'Università di Palermo e poi dato alle stampe (Città di Castello, Lapi Tipografo Editore, 1885) così sintetizza la sua figura, colta nella dimensione dell'italianità:

“La sua italianità ci comparisce sempre sotto i più diversi e talvolta impensati aspetti; per le cure ch'egli ebbe assidue e gelose di serbarle in tutte le azioni interiori ed esterne...”

Mamiani, cioè, fu promotore di italianità sotto ogni riguardo e questa consapevolezza di identità nazionale, da vivere nella realtà e far germogliare nelle coscienze, non lo abbandonò mai. Agli inizi del 1885, quando sentì che ormai le forze lo stavano abbandonando, volle dare un ultimo saggio della sapienza giuridica italiana, affrontando il tema angoscioso di ogni ordinamento: quello della pena capitale. Il saggio portava, appunto, il titolo di *“La Pena Capitale”* e uscì stampato sulla rivista *“Filosofia delle scuole italiane”*, palestra della saggistica filosofica nazionale grazie al suo impegno infaticabile. Fra la fine di aprile e gli inizi di maggio le condizioni di Mamiani si aggravarono con sempre maggiore evidenza. Sentendo approssimarsi la fine, Mamiani pare che cominciasse a porsi il problema degli estremi conforti religiosi. Attorno a questo problema e a quel che accadesse davvero al riguardo, ci sono due differenti versioni, fornite, dopo la scomparsa di Mamiani avvenuta il 21 maggio, da un giornale capitolino e da un commento de *“La Civiltà Cattolica”*. Secondo la prima (Capitan Fracassa del 22 maggio), a chi premurosamente gli proponeva di chiedere i conforti religiosi avrebbe dato questa risposta:

“Io ho insegnato ai preti la dottrina di Cristo: essi nulla possono insegnare a me”.

E il giornale romano così commentava questa risposta, quanto meno astiosi e sopra le righe, attribuita al Mamiani:

“Il poeta sommo, l'uomo a cui Dio fu sempre presente e vicino... ha rifiutato intermediari fra sé e il nume in cui crede, ha negato che altri uomini potessero accostarlo all'infinito e raccomandarlo all'eternità, meglio di quello che la sua natural fede potesse”.

Secondo l'altra versione, fornita da *“La Civiltà Cattolica”* sempre dopo la morte di Mamiani, questi avrebbe chiesto apertamente i conforti religiosi. Ma la Massoneria, di cui si dava per certo che fosse un affiliato, si sarebbe intromessa con un subdolo e pressante intervento per impedire quell'atto ed affermare il suo primato ideologico, laico e anticlericale.

Mamiani morì, dunque, senza i conforti della fede, il 21 maggio 1885, alle ore 4.35 pomeridiane ed ebbe imponenti e sontuosi funerali civili, nel cordoglio generale della nazione e di tutti i suoi rappresentanti istituzionali. Qualche giorno dopo la sua morte l'editore Treves comunicava il 30 maggio alla stampa e, quindi, all'opinione pubblica che era in corso di uscita un libro postumo del Mamiani: *“Del Papato nei tre ultimi secoli, compendio storico-critico”*. A quell'opera poderosa, conclusiva del suo infaticabile impegno intellettuale, Mamiani aveva lavorato con le ultime forze, pregando l'editore di accelerare il processo di stampa. L'editore Treves rivelava al riguardo:

“La mattina del 19 maggio Mamiani mandava da Roma le ultime bozze in colonne, da lui firmate e datate”.

Appena 48 ore dopo si aggravava ulteriormente e il 21 maggio esalava l'ultimo respiro. Il libro che usciva postumo era una grandiosa cavalcata nel tempo e nella storia della Chiesa. Quasi per ironia della sorte, Mamiani, che in gioventù aveva combattuto contro il potere sovrano dei Papi, si ritrovava, a conclusione della vita, a esamarlo e a ripercorrerlo in tutta la sua tragica grandezza.

G.F.



Carlo Alberto Biggini
(1902 - 1945)

CAPO IV
STRUTTURA
DELL'ECONOMIA
NAZIONALE (*)

(*) Più che delle norme, per le quali ho avuto molte incertezze, per non esser sufficientemente documentato, anche soltanto sugli orientamenti, mi sono preoccupato di una sistemazione razionale della vasta materia.

Ho cercato di pervenire a raggruppamenti omogenei di norme: ma non mi dissimulo che una diversa distribuzione, lo spostamento dei paragrafi e l'inversione delle due sezioni del primo paragrafo troverebbero giustificazione, soddisfacendo a criteri apprezzabilissimi.

§ I
La produzione e il lavoro

Sezione I
La Produzione

102. Il complesso della produzione è unitario dal punto di vista nazionale. Suoi obiettivi sono il benessere dei singoli e lo sviluppo della potenza della Nazione.

103. Nel campo della produzione la Repubblica si propone di conseguire l'indipendenza economica della Nazione, condizione e garanzia della sua libertà politica nel mondo. A tale scopo la Repubblica, oltre a promuovere in tutti i modi l'aumento, il perfezionamento della produzione e la riduzione dei costi, fissa, a mezzo dei suoi organi e degli enti idonei, le direttive e i piani generali della produzione nazionale o di settori di questa.

All'osservanza di tali direttive e al successo di tali piani sono impegnati tutti i lavoratori, sia nella determinazione degli indirizzi, che nello svolgimento dell'attività produttiva. (1)

(1). Un richiamo alla finalità autarchica, fulcro dell'economia del regime, e al sistema delle pianificazioni, sembra di valore essenziale per qualificare anche tutte le dichiarazioni successive, e affermare quella fusione dell'economia con la politica in vista dell'utilità nazionale, che resta l'astro di orientamento.

L'arditezza delle riforme sociali non basta a dare a queste autonomia e non deve, mi pare, turbare quell'armonia per cui tutta l'attività politica come economica del paese si ricomponesse nell'idea nazionale: anche perché qui è il vero segno di distinzione della dottrina sociale del fascismo, che la pervade di superiori valori spirituali.

104. Nei rapporti tra le categorie dei vari rami della produzione nazionale, come nel seno di ogni singola impresa, si attua la collaborazione dei diversi fattori della produzione tra loro, il contemperamento dei loro interessi, la loro subordinazione agli interessi superiori della Nazione.

105. La Repubblica considera la

Documenti - Documenti - Documenti - Documenti
IL PROGETTO DI COSTITUZIONE DI CARLO ALBERTO BIGGINI

Pubblichiamo l'ultima parte del progetto di Costituzione redatto dal Ministro dell'Educazione Nazionale Carlo Alberto Biggini (febbraio 1943-aprile 1945), su mandato del Consiglio dei Ministri della RSI deliberato nella seduta del 24 novembre 1943.

proprietà privata, frutto del lavoro e del risparmio individuale, come completamento e mezzo di esplicazione della personalità umana, e ne riconosce la funzione sociale e nazionale, quale un mezzo efficace per sviluppare e moltiplicare la ricchezza e per porla al servizio della Nazione.

A questi titoli la Repubblica rispetta e tutela il diritto di proprietà privata e ne garantisce l'esercizio e i trasferimenti sia per atto fra i vivi che per successione legittima o testamentaria, secondo le regole stabilite dal codice civile e dalle altre leggi. (1)

(1). La proclamazione del rispetto della proprietà privata vale a eliminare ogni equivoco su pretese tendenze comunistiche.

Ho cercato di porre in evidenza che la proprietà è protetta per la sua funzione sociale. Poteva a rigore evitarsi l'espresso richiamo alla proprietà come mezzo per l'esplicazione della personalità, perché anche questo non è che una forma di esercizio della funzione sociale. Ma sottolineare anche questo aspetto sembra, anche da un punto di vista politico e psicologico, necessario. Così il concetto della proprietà fascista risulta più completo, più chiaro e più ricco di significazione.

L'accento al trasferimento per disposizione di ultima volontà è fatto non per chiarire che la trasmissione ereditaria è consentita - il che può essere stato necessario per la costituzione staliniana, mentre da noi il dubbio non era possibile - ma per precisazione dell'affermazione che la proprietà trova piena giustificazione in quanto è frutto del lavoro.

106. La Repubblica protegge con particolare cura la proprietà rurale, di interesse vitale per l'economia nazionale e per la sanità morale e fisica della stirpe. Perciò favorisce con ogni mezzo il ritorno ai campi, con la costruzione di case coloniche, con le agevolazioni all'acquisto della piccola proprietà rurale da parte del più gran numero di lavoratori, coltivatori diretti.

Nei trasferimenti di terreni coltivabili o coltivati non può farsi luogo a frazionamenti che non rispettino l'unità culturale necessaria e sufficiente per il lavoro di una famiglia agricola o per una conveniente coltivazione. (1)

(1). La politica rurale del fascismo è troppo caratteristica per non considerarla costituzionalmente rilevante.

Ho tentato di raggruppare con poche parole le direttive essenziali e alcuni istituti tipici (minima unità culturale): ma penso che sarebbe preferibile, se mai, maggiore diffusione che maggiore stringatezza.

107. Si può procedere all'espropriazione della proprietà privata per pubblico interesse nei casi legalmente accertati di pubblica utilità e quando il proprietario abbandoni o trascuri l'esercizio del diritto in modo dannoso per l'economia nazionale.

Si può altresì disporre il trasferimento coattivo della proprietà, quando sia di pubblico interesse

assegnarne l'esercizio a persone o enti più adatti, ma solo nelle ipotesi espressamente stabilite dalla legge. Sia in caso di espropriazione che di trasferimenti coattivi nel pubblico interesse è dovuta al proprietario una congrua indennità conformemente alle leggi. (1)

(1). Il solito limite alla proprietà, costituito dalla espropriazione classica per pubblica utilità, non è parso sufficiente. Anzitutto l'istituto per l'espropriazione nel pubblico interesse è non solo più vasto di quello di espropriazione per pubblica utilità, ma sostanzialmente diverso, se non per altro perché vale non a destinare il bene a funzioni diverse da quelle sue proprie ma appunto a fargli assolvere questa funzione, ostacolata dall'inerzia o incapacità del proprietario.

Inoltre gli istituti dei trasferimenti coattivi ai fini della ricomposizione fondiaria hanno una portata sociale e giuridica di grande rilievo, che sfuggirebbe tutto conglobando nella generica nozione dell'espropriazione per p.u. Ed è molto da dubitare che gli artt. 846 a 856 cod. civ. siano proprio in pieno accordo con l'art. 29 dello Statuto Albertino.

108. La Repubblica considera l'iniziativa privata nel campo della produzione come lo strumento più utile nell'interesse della Nazione, e pertanto la favorisce e la controlla.

109. L'organizzazione privata della produzione essendo una funzione di interesse nazionale, l'organizzatore dell'impresa è responsabile dell'indirizzo della produzione di fronte alla Repubblica.

110. L'intervento dello Stato nella gestione di imprese economiche ha luogo soltanto nei casi in cui siano in giuoco interessi politici dello Stato, nonché per controllare l'iniziativa privata e per incoraggiarla, integrarla e, quando sia necessario, sostituirla se essa si dimostri insufficiente o manchi.

111. La Repubblica assume direttamente la gestione delle imprese che controllino settori essenziali per la indipendenza e economica e politica del Paese, nonché di imprese fornitrici di prodotti e servizi indispensabili a regolare lo svolgimento della vita economica del Paese. La determinazione delle imprese che si trovino in tale situazione è fatta per legge.

112. In caso di assunzione della gestione di imprese private, per insufficienza della loro iniziativa, lo Stato la affida ad altro gestore privato, oppure, ma soltanto per il periodo in cui ciò non sia possibile o conveniente, a speciali enti pubblici.

Sezione II
Il Lavoro

113. Il lavoro e il soggetto e il fondamento dell'economia produttiva.

114. Il lavoro, sotto tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche e manuali e un dovere nazionale.

Soltanto il cittadino che adempie il dovere del lavoro ha la pienezza della capacità giuridica, politica e civile.

115. Come l'adempimento del dovere di svolgere l'attività lavorativa secondo le capacità e attitudini di ognuno è pari titolo di onore e di dignità, così la Repubblica assicura la piena uguaglianza giuridica di tutti i lavoratori.

116. La Repubblica garantisce a ogni cittadino il diritto al lavoro, mediante l'organizzazione e l'incremento della produzione e mediante il controllo e la disciplina della domanda e dell'offerta di lavoro.

Il collocamento dei lavoratori è funzione pubblica, svolta gratuitamente da idonei uffici gestiti dall'organizzazione professionale riconosciuta.

117. Poiché la attuazione, rigorosa e inderogabile, delle condizioni fondamentali costituenti garanzia del lavoro è di preminente interesse pubblico, la disciplina del rapporto di lavoro è affidata alla legge o alle norme da emanarsi dall'organizzazione professionale riconosciuta.

Tali norme si inseriscono automaticamente nei contratti individuali, i quali possono contenere norme diverse ma soltanto più favorevoli al lavoratore.

118. La retribuzione del prestatore di lavoro deve corrispondere alle esigenze normali di vita, alle possibilità della produzione e al rendimento del lavoro. Oltre alla retribuzione normale saranno corrisposti al lavoratore, anche nello spirito di solidarietà tra i vari elementi della produzione, assegni in relazione agli oneri familiari.

119. L'orario ordinario di lavoro non può superare le 44 ore settimanali e le 8 ore giornaliere, salvo esigenze di ordine pubblico per periodi determinati e per settori produttivi da stabilirsi per legge.

La legge o le norme emanate dalle associazioni professionali riconosciute stabiliscono i casi e i limiti di ammissibilità del lavoro straordinario e notturno e la misura della maggiorazione di retribuzione rispetto a quella dovuta per il lavoro ordinario.

120. Il lavoratore ha diritto a un giorno di riposo ogni settimana, di regola in coincidenza con la domenica e a un periodo annuale di ferie retribuite.

121. Ogni lavoratore ha diritto a sciogliere il rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Se il licenziamento avviene senza sua colpa, il lavoratore ha diritto, oltre a un congruo preavviso, a un'indennità proporzionata agli anni di servizio.

122. In caso di morte del lavoratore, quanto a questo spetterebbe se fosse licenziato senza sua colpa, spetta ai figli, al coniuge, ai parenti conviventi a carico o agli eredi, nei modi stabiliti dalla legge.

123. La previdenza è un'alta manifestazione del principio di collaborazione tra tutti gli elementi della produzione, che debbono concorrere agli oneri di essa. La Repubblica coordina e integra tale azione di previdenza, a mezzo dell'organizzazione professionale, e con la costituzione di speciali Istituti per l'incremento e la maggiore estensione delle assicurazioni sociali.

L'opera convergente dello Stato e delle categorie interessate deve garantire a tutti i lavoratori piena assistenza per la vecchiaia, l'invalidità, gli infortuni sul lavoro, le malattie,

la gravidanza e puerperio, la disoccupazione involontaria, il richiamo alle armi.

124. Allo scopo di dare e accrescere la capacità tecnica e produttiva e il valore morale dei lavoratori e di agevolare l'azione selettiva tra questi, la Repubblica, anche a mezzo dell'associazione professionale riconosciuta, promuove e sviluppa l'istruzione professionale. Stato, politicamente e giuridicamente, dell'andamento della produzione e della disciplina del lavoro nell'impresa.

§ II
La gestione socializzata dell'impresa

125. La gestione dell'impresa, sia essa pubblica che privata, è socializzata.

Ad essa prendono parte diretta coloro che nell'impresa svolgono, in qualunque forma, una effettiva attività produttiva. (1)

(1). Ho creduto di esprimere il concetto segnato nella «Premessa della nuova struttura dell'economia nazionale», senza rispondere a questo problema fondamentale: può dirsi che alla gestione dell'impresa prendano parte diretta «soltanto» i lavoratori?

La risposta dipende dalla soluzione di due questioni-base:

1*) L'«imprenditore» va compreso tra i «lavoratori»?

Molti elementi mi sospingevano alla soluzione affermativa:

a) che nella Carta del lavoro e nel codice civile l'espressione lavoro » è usata nel senso che in essa si comprende ogni attività che si svolge nel campo del lavoro. La 1ª Sez. del Capo I del Titolo sul Lavoro nell'impresa è dedicata appunto all'imprenditore. D'altronde nel Libro del Lavoro sono disciplinate anche le Società, i Consorzi, ecc. Di più: il titolo del Libro fu, fino al decreto di approvazione, « Della produzione e del lavoro », e le due espressioni furono fuse durante gli ultimi lavori e al momento della pubblicazione;

b) che il decreto sulla Confederazione unica parla di inquadramento in questa dei produttori già inquadri nelle confederazioni degli agricoltori, degli industriali, dei commercianti, delle aziende di credito e di assicurazioni, e tali produttori non erano che imprenditori», dato che non si dava rappresentanza ai capitalisti come tali, e questi poi sono stati nel nuovo decreto espressamente esclusi dall'inquadramento professionale;

c) che nel provvedimento per la socializzazione delle imprese si fa riferimento all'«imprenditore», e siccome questo, né giuridicamente, né economicamente, può identificarsi col capitalista, non resta che classificarlo tra i «lavoratori». Ma ci sono elementi che mi lasciano perplesso:

a) che nel ricordato decreto sulla Confederazione unica si limita l'inquadramento agli appartenenti alle vecchie Confederazioni dei «datori di lavoro», a coloro che hanno l'«effettiva dirigenza» dell'impresa. Il che poteva far pensare che inquadrabili nel nuovo ente fossero gli impiegati «dirigenti», le cui federazioni aderivano per legge alle Confederazioni dei datori di lavoro;

b) che quando si parla, nella nuova legislazione sindacale e sociale, di «lavoratori» spesso si specifica: operai, impiegati e tecnici; ora, se non è chiaro quale sia nell'impresa il tertium genus di lavoratori dipendenti, diverso dagli

Documenti - Documenti - Documenti - Documenti - Documenti

operai e dagli impiegati, non pare che l'imprenditore possa includersi genericamente tra i tecnici. Anche perché l'imprenditore, organizzatore professionale dell'impresa, può valersi della collaborazione di tecnici, senza essere egli stesso un tecnico.

Segnalo il dubbio, sebbene a me sembra che l'imprenditore sia da considerarsi tra i lavoratori, anzi, come il primo lavoratore dell'impresa.

2*) Il capitalista ha ingerenza diretta nella gestione dell'impresa, o la sua partecipazione deve limitarsi al controllo?

Sembra a me che, se anche ragioni di gradualità possano suggerire di non rovesciare subito **ab imis** la situazione attuale, per cui l'assemblea degli azionisti e, almeno giuridicamente, domina e arbitra delle stesse direttive dell'impresa, lo sbocco logico della socializzazione si trovi nella estromissione del capitale dalla gestione in senso proprio dell'impresa, ponendosi il capitalista nella situazione del creditore, dell'obbligazionista, dell'accommandante.

Nella parte della Carta costituzionale dedicata al lavoro, se non debbono contenersi affermazioni che siano in contrasto con la Legislazione attuale o in corso di emanazione, deve lasciarsi la elasticità per i futuri sviluppi logici. Che debba esservi, in un significato generale, collaborazione tra capitale e lavoro, non è dubbio: ma che tale collaborazione debba attuarsi proprio nell'effettiva gestione dell'impresa, sembra dubbio.

Nota che nel codice civile 1942, tra gli elementi personali dell'impresa non si parla mai del capitalista, ma il capitale rientra tra gli elementi materiali, come azienda, «complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa» (art. 2055 cod. civ.).

(Ciò vale anche per la terminologia usata, per cui mi sono attenuto a quella del codice, alla quale recenti provvedimenti non si sono uniformati.)

Negli articoli che seguono ho cercato - in quanto possibile - di usare formule conciliabili con le varie soluzioni definitive dei problemi accennati.

126. Ogni impresa ha un capo, responsabile di fronte allo Stato, politicamente e giuridicamente, dell'andamento della produzione e della disciplina del lavoro nell'impresa.

127. Il capo dell'impresa pubblica è nominato dal Governo.

128. Il capo dell'impresa privata è l'imprenditore.

Imprenditore è colui che ha organizzato l'impresa, determinandone l'oggetto e lo scopo economico, o colui che ne ha preso il posto.

Nelle imprese individuali o ad amministratore unico il capo dell'impresa ed il titolare o l'amministratore unico.

Nelle imprese con organo amministrativo collegiale il capo dell'impresa è stabilito, dallo statuto o dall'atto costitutivo, nella persona del Presidente del Consiglio di amministrazione o dell'Amministratore delegato o di un tecnico, che può essere estraneo al Consiglio, e a cui si conferiscono le funzioni di Direttore generale.

129. Le aziende pubbliche sono amministrate da un Consiglio di gestione eletto dai lavoratori dell'impresa, operai, impiegati e tecnici.

Il Consiglio di gestione decide su tutte le questioni inerenti all'indirizzo e allo svolgimento della produzione dell'impresa nel quadro del piano unitario nazionale determinato dalla Repubblica a mezzo dei suoi competenti organi; forma il bilancio

dell'impresa; delibera la ripartizione degli utili determinando la parte spettante ai lavoratori; decide sulle questioni inerenti alla disciplina e alla tutela del lavoro.

130. Nelle imprese private, degli organi collegiali di amministrazione, formati secondo la legge, gli atti costitutivi e gli statuti, fanno parte i rappresentanti degli operai, impiegati e tecnici dell'impresa in numero non inferiore a quello dei rappresentanti eletti dall'assemblea dei portatori del capitale sociale, e uno o più rappresentanti dello Stato qualora esso partecipi alla formazione del capitale.

131. Nelle imprese individuali e in quelle per le quali l'atto costitutivo e gli statuti prevedano un amministratore unico, qualora esse impieghino complessivamente almeno cinquanta lavoratori, verrà costituito un consiglio di operai, impiegati e tecnici della impresa di almeno tre membri. Il Consiglio collabora col titolare dell'impresa e con l'amministratore unico alla gestione dell'impresa. Deve esser sentito per la formazione del bilancio e per le decisioni che importino trasformazione della struttura, della forma giuridica e dell'oggetto dell'impresa.

132. In ogni impresa, che occupi più di dieci lavoratori, si costituisce il consiglio di fabbrica, eletto da tutti gli operai, impiegati e tecnici, il quale partecipa alla formazione dei regolamenti interni e alla risoluzione delle questioni che possano sorgere nella loro applicazione.

Nelle imprese in cui non vi sia un organo collegiale, di amministrazione né il consiglio dei lavoratori, il capo dell'impresa deve sentire il parere del consiglio di fabbrica nelle questioni riguardanti la disciplina del lavoro, e può sentirlo nelle altre questioni che egli intenda di sottoporgli.

133. La legge, in relazione alla situazione economica, stabilisce i limiti massimi e i modi con cui può esser determinato il compenso al capitale impiegato nell'impresa, in generale o per i vari tipi di esse.

Entro questi limiti e nei modi consentiti la determinazione del compenso è stabilita convenzionalmente.

134. Gli utili dell'impresa, dopo la deduzione del compenso dovuto al capitale, sono distribuiti tra il capo, gli amministratori e gli operai, impiegati e tecnici dell'impresa, nelle proporzioni fissate per legge, per norma collettiva o in mancanza dagli atti costitutivi, dagli statuti e dalle deliberazioni degli organi di gestione.

La parte degli utili non distribuita, è assegnata alla riserva nei limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge, e se vi sia ancora un'eccedenza, questa è devoluta allo Stato che l'amministra e impiega per scopi di carattere sociale.

§ III

L'organizzazione professionale (*)

(*). Questo paragrafo è messo nell'intento di segnare alcuni degli elementi che troverebbero qui luogo e trattazione. Ma l'opera in corso di innovazione, che trasforma dalle basi una legislazione corporativa, per cui già da anni si sentiva la necessità di riforma, non consente a chi non conosce le linee generali della ricostruzione di giungere a formulazioni sicure, per quanto generiche.

Anche perché il decreto per la costituzione della Confederazione unica, sia

perché non contiene la disciplina né dell'organizzazione né delle funzioni, sia per molteplici imperfezioni tecniche, non è valso a dare orientamenti. Ne sono indice le interpretazioni le più disparate e contraddittorie della stampa, e le perplessità degli stessi ambienti sindacali.

135. Tutte le categorie di prestatori d'opera e di lavoro, operai, impiegati, dirigenti, di artigiani, di imprenditori, di professionisti e gli artisti sono organizzate in un'organizzazione professionale nazionale.

Nel seno dell'organizzazione unica possono formarsi sezioni per le varie branche della produzione e per le varie categorie professionali. (1)

(1). Non mi è chiaro se alla Confederazione unica aderiranno i singoli oppure le associazioni, che corrisponderebbero alle Federazioni, pur costituendo col criterio unitario e non con quello dualistico.

Il decreto istitutivo parla delle «associazioni aderenti» alla Confederazione, si che questa apparirebbe come una associazione complessa. Ma solo lo Statuto della Confederazione a cui il decreto rinvia, dirà se si tratta di semplici sezioni, organi della Confederazione unica, o di associazioni con personalità giuridica.

Superfluo rilevare l'incidenza decisiva della soluzione del dubbio, su questa parte della Carta costituzionale.

Non ho parlato di differenze tra iscritti e non iscritti, perché mi pare che si sia abbandonato il criterio della volontaria adesione dei soci: il quale in verità era mal compatibile con l'ordinamento corporativo, ma sarebbe più conforme alle nuove tendenze.

Solo essendo sicuri dell'ordinamento interno della Confederazione può parlarsi nella Carta costituzionale dei rapporti tra lavoratori e organizzazione pur avvertendo che si tratta di regole di grande importanza, perché la partecipazione alla vita sindacale sarà la forma più generale di partecipazione alla vita dello Stato.

136. L'associazione professionale unica si ispira ai principi della Repubblica Sociale Italiana e ne cura l'attuazione nel campo dell'economia nazionale: essa costituisce l'organizzazione giuridica a traverso la quale si opera la trasformazione di tutte le forze della produzione in forze nazionali, e si realizza la loro partecipazione stabile alla costituzione e alla vita dello Stato. (1)

(1). Qui era l'essenza del principio corporativo, che credo sia da conservare anche nel nuovo ordinamento, nel quale anzi dovrebbe avere maggiore vigore.

Il fine conforme a quelli dello Stato è la giustificazione dell'attribuzione all'associazione del carattere di organo dello Stato, o, se si preferisce, di ente ausiliario.

137. L'organizzazione professionale unica ha l'esclusiva integrale rappresentanza degli interessi delle categorie in essa organizzate. In virtù di questa integrale rappresentanza, essendo gli interessi delle categorie produttive, considerate nella loro funzione nazionale, di supremo interesse statale, essa è giuridicamente riconosciuta come ente ausiliario dello Stato.

138. L'associazione professionale unica ha come precipui compiti istituzionali, che essa può assolvere anche a traverso le associazioni che si formino nel suo seno: tutelare gli interessi delle categorie rappresentate, contemperandoli tra loro e subordinandoli ai fini superiori della Nazione; promuovere in tutti i modi l'incremento qualitativo e quantitativo della produzione, e la riduzione

dei costi e dei prezzi di beni e servizi, nell'interesse dei produttori e dei consumatori; curare che gli appartenenti alle categorie produttive si uniformino, nell'esercizio della loro attività, ai principi dell'ordinamento sociale nazionale e agli obblighi che ne derivano; assicurare l'uguaglianza giuridica tra i vari elementi della produzione, suscitane e rafforzane la solidarietà tra loro e verso la Nazione; promuovere ed attuare provvedimenti e istituti di previdenza sociale fra i produttori; coltivare l'istruzione, specialmente professionale, e l'educazione morale, politica e religiosa degli appartenenti alle categorie; prestare assistenza ai produttori rappresentati; in genere svolgere tutte le altre funzioni utili al mantenimento della disciplina della produzione e del lavoro. (1)

(1). Circa le funzioni dell'associazione professionale unica, mi riferisco al rilievo generale al principio del paragrafo.

139. All'associazione professionale unica, per l'assolvimento dei suoi compiti lo Stato affida l'esercizio di poteri:

a) normativo, per cui, nelle forme e nei modi stabiliti dalla legge, essa detta norme giuridiche obbligatorie per la disciplina dei rapporti collettivi di lavoro e può dettare, ove se ne verifichi la necessità, norme giuridiche obbligatorie per la disciplina dei rapporti collettivi economici ai fini del coordinamento della produzione;

b) fiscale, per cui, onde sostenere le spese obbligatorie e facoltative connesse alle sue funzioni, può imporre contributi a tutti i lavoratori rappresentati nella misura massima stabilita dalla legge, procedendo all'esazione colle procedure e i privilegi per la riscossione delle imposte;

c) conciliativo, per cui deve esperire il tentativo di conciliazione nelle controversie individuali e collettive relative ai rapporti di lavoro e all'applicazione delle norme collettive economiche da essa emanate: tale tentativo di conciliazione costituisce un presupposto necessario per la proposizione delle relative controversie giudiziarie;

d) disciplinare, per cui può infliggere ai rappresentati sanzioni disciplinari determinate nello Statuto dell'associazione, per inosservanza ai doveri nascenti dall'ordinamento sociale nazionale: al fine di accertare tali eventuali inosservanze essa può disporre gli opportuni controlli, a mezzo di propri organi e dei fiduciari di fabbrica, ove siano istituiti;

e) consultivo, per cui il suo parere deve essere sentito dalle amministrazioni dello Stato, nelle materie interessanti la disciplina della produzione e del lavoro. (1)

(1). Sono partito dall'ipotesi che le funzioni delle associazioni professionali della fase corporativa siano assunte dalla nuova organizzazione. In verità l'unicità esclude il contratto collettivo - e perciò ho parlato di norme collettive, più genericamente -, a meno che il contratto non possa esser fatto tra le associazioni aderenti alla Confederazione unica.

Si parla di contratto collettivo aziendale, in cui l'impresa sarebbe una delle parti. Si tratterebbe del contratto collettivo improprio della fase presindacale. Non so se si tratti di improprietà di linguaggio. Altrimenti la norma sarebbe di grande rilievo e dovrebbe esser chiarita.

Più grave è la questione sul potere della Confederazione unica di emanare norme in materia economica. Non vedo il

motivo essenziale per ripudiare quella che il Duce definì la più rivoluzionaria delle regole del diritto corporativo. Comunque è materia fondamentale da regolare in base a direttive a me non pienamente note.

140. Nello svolgimento delle sue funzioni la Confederazione unica gode di piena autonomia.

I suoi atti sono solamente sottoposti al controllo di legittimità, e le persone al controllo politico dello Stato, a mezzo degli organi designati dalla legge. (1)

(1). Ho creduto di così definire il concetto espresso dal legislatore nell'art. 6 del decreto istitutivo della Confederazione unica.

141. Per la risoluzione delle controversie collettive relative alla formazione, alla revisione o alla interpretazione delle norme collettive di lavoro o alla interpretazione delle norme collettive economiche, emanate dall'organizzazione professionale riconosciuta, è istituita la Magistratura del Lavoro, organo della Magistratura ordinaria.

La Magistratura del Lavoro è costituita da tre giudici dell'ordine giudiziario e da due giudici esperti, da scegliere in appositi albi da tenersi nei modi stabiliti dalla legge.

Alla proposizione delle azioni per la risoluzione delle controversie collettive è legittimata soltanto l'Associazione professionale riconosciuta o, previa autorizzazione, le associazioni ad essa aderenti. In mancanza, l'azione può essere proposta dal Pubblico Ministero, il cui ricorso deve esser notificato alla Associazione professionale riconosciuta, che può intervenire nel giudizio.

Nelle controversie collettive promosse dalla Associazione professionale, l'intervento del Pubblico Ministero è obbligatorio a pena di nullità. Le decisioni della Magistratura del Lavoro in sede di controversie collettive hanno la stessa efficacia delle norme collettive emanate dalla organizzazione professionale riconosciuta. Tali decisioni non possono essere impugnate se non per errori di procedura dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione. (1)

(1). Ho supposto che la Magistratura del Lavoro resti, sebbene con le modifiche strutturali e funzionali conseguenti al nuovo ordinamento.

Comunque una saldatura del sistema dei sostitutivi del conflitto del lavoro si dovrebbe trovare. E proprio in questa sua funzione la m.d.l. costituì un istituto basilare dell'ordinamento corporativo, nel quale, all'estero, si ravvisò talora addirittura il perno di tutta la costruzione fascista. Per altro era così importante e originale quella sentenza normativa, che di tanto si staccava dall'arbitrato

obbligatorio, per superarlo, che cancellarla significa cancellare un carattere fisionomico spiccato.

E anche fuor del diritto sindacale, nel campo del diritto civile e processuale e penale, le modificazioni da apportare sarebbero numerosissime.

142. Poiché l'ordinamento giuridico della Repubblica fornisce tutti i mezzi per la composizione equa e pacifica di ogni controversia collettiva nel campo del lavoro e della produzione, lo sciopero, la serrata, l'inosservanza delle norme collettive ed economiche e delle sentenze della Magistratura del Lavoro, e in genere tutti gli altri atti di lotta sociale, sono puniti quali delitti contro l'economia nazionale.

Pur di sopravvivere

IL COLPO DI CODA DEL CAPITALISMO: la partecipazione !

di **Agostino Scaramuzzino**

L'atto Camera n.1573 si riferisce ad una proposta di legge di iniziativa popolare (avviata e patrocinata dalla CISL) presentata il 27 novembre 2023, il cui scopo è quello di dare attuazione all'articolo 46 della nostra Carta Costituzionale che così recita: "Ai fini della elezione economica e sociale del lavoro e in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende".

Sullo stesso argomento sono state assegnate all'esame delle Commissioni VI e XI della Camera, in sede referente, diverse proposte di legge: la prima del deputato Cirielli di FdI (13 ottobre 2022), poi quella della Lega il cui primo firmatario è Molinari (29 maggio 2023), a seguire quella del deputato Faraone di Italia Viva (13 luglio 2023), poi ancora quella di Mollicone FdI come primo firmatario (17 luglio 2023) ed infine un'altra di FdI che ha primo firmatario Foti (15 dicembre 2023).

Una sensibilità improvvisa verso la "scoperta" di questo articolo della nostra Costituzione, sicuramente provocata dall'iniziativa della Cisl.

Ed allora facciamo un po' di storia e di chiarezza.

Nell'immediato dopoguerra l'unico partito che si preoccupò di sensibilizzare il Parlamento per dare attuazione agli articoli 39, 40 e 46 della Costituzione fu il MSI, tant'è che fin dal 1955 (2ª legislatura) con un titolo che richiamava l'esperienza fatta nella RSI (1943-1945) venne presentata una proposta di legge (primo firmatario l'on. Gianni Roberti) che proponeva l'attuazione proprio dell'articolo 46. Per oltre 15 anni il Parlamento fu sordo a questa richiesta finché nell'aprile del 1971 il MSI rinnovò sullo stesso articolo una nuova proposta di legge che aveva sempre come primo firmatario il deputato Roberti. La ragione più importante della "insensibilità" del Parlamento era da ricondurre sicuramente al finanziamento che la Confindustria elargiva ai partiti.

Dopo cinquant'anni, essendo totalmente cambiato lo scenario dell'economia (globalizzazione del mercato e mutata logica della individuazione dei beni da produrre), le grandi multinazionali hanno pensato che per continuare a fare profitto a vantaggio di pochi (il cui effetto sono stati negli ultimi trent'anni l'aumento del divario della disuguaglianza e la precarietà lavorativa) fosse necessario dare un "contentino" al mondo del lavoro, ed allora quale occasione migliore che assecondare la sensibilità di un sindacato per la realizzazione di tale sciagurata progettualità?

Perché sciagurata?

Perché il coinvolgimento dei lavoratori nella gestione delle imprese poteva andar bene ed era auspicabile dopo la guerra, quando bisognava ricostruire il tessuto sociale e si riteneva che, sia pur nella distinzione dei ruoli, i due fattori della produzione (capitale e lavoro) potessero nel reciproco interesse trovare un'intesa per collaborare. Ma è bene precisare che allora il mondo dell'economia era tutt'altra cosa e, alla luce della Mitbestimmung (collaborazione) sperimentata in Germania, si pensava che si potesse avviare un'esperienza analoga anche in Italia.

Oggi - per le mutate condizioni dell'economia globalizzata - riteniamo che quel tipo di esperienza sia da considerarsi superata: è necessario andare oltre e rifarsi alle linee di sviluppo ipotizzate fin dal congresso di Ferrara del 1932 (evoluzione del Corporativismo) e attuate poi nella RSI con la Socializzazione delle aziende a mezzo del Lgs. del 12 febbraio 1944 n.375 che di fatto poneva il capitale e il lavoro nelle stesse mani (l'impresa proprietaria).

In quest'ultimi anni il mercato ha dovuto prendere atto di un'esperienza nuova nel mondo del lavoro che si rifà praticamente proprio ai principi della socializzazione: diverse aziende dichiarate fallite sono state rilevate dagli stessi operai che le hanno riproposte sul mercato con esiti più che soddisfacenti. Ma è chiaro che questo modello economico, per essere esteso e dare i frutti auspicati, necessita di un quadro di riferimento economico che spetta alla politica individua-

re e attuare, giacché la finalità della produzione non può essere legata al solo profitto.

Ma, per tornare all'attualità, osserviamo che il partito FdI ha perso un'opportunità e anziché presentare tre proposte di legge (Cirielli, Foti e Mollicone) sull'attuazione del principio della partecipazione dei lavoratori alla gestione delle aziende, in fattispecie diverse, poteva approfittare dell'occasione per presentare una proposta di legge organica che, dopo cinquant'anni da quella presentata il 30 aprile 1971 dal partito (MSI) del quale rivendicano l'appartenenza, attuasse quella presentandone una che desse finalmente attuazione

Arti Parlamentari Camera dei Deputati

V LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3349

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ROBERTI, ALMIRANTE, DE MARZIO, PAZZAGLIA, ABELLI, ALFANO, CARADONNA, d'AQUINO, DELFINO, di NARDO FERDINANDO, FRANCHI, GUARRA, MANCO, MARINO, MENICACCI, NICCOLAI GIUSEPPE, NICOSIA, ROMEO, ROMUALDI, SANTAGATI, SERYELLO, SPONZIELLO, TRIPODI ANTONINO, TURCHI

Presentata il 30 aprile 1971

Partecipazione dei lavoratori alla gestione delle imprese

TITOLO I. PRINCIPI GENERALI

ART. 1.

Alla gestione delle imprese esercenti attività economiche prende parte diretta il lavoro. La disciplina e le modalità di tale partecipazione sono regolate dalla presente legge e dalle relative norme di attuazione.

ART. 2.

L'ordinamento delle imprese economiche in regime di cogestione è disciplinato dalla presente legge e dalle relative norme di attuazione, dallo statuto di ciascuna impresa, dalle norme del codice civile e dalle leggi speciali, in quanto non contrastino con la presente legge.

ART. 3.

Gli utili netti delle imprese esercenti attività economiche, dopo le detrazioni previste dalle leggi e dagli statuti e le assegnazioni delle remunerazioni al capitale conferito nell'impresa, vengono ripartiti fra i lavoratori, secondo le modalità e le regole stabilite nella presente legge.

ART. 4.

Le disposizioni della presente legge si applicano:
a) alle imprese, esercenti attività economiche, di proprietà dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni e di altri enti pubblici, nonché alle imprese municipalizzate;
b) alle società commerciali di cui lo Stato e gli altri enti pubblici abbiano partecipazione al capitale sociale, ivi comprese le imprese soggette alla disciplina prevista nell'articolo 43 della Costituzione;
c) alle imprese esercenti attività economiche di proprietà privata, che impieghino almeno 100 dipendenti, escluse le società cooperative a responsabilità limitata, illimitata e per azioni di cui agli articoli 2511 e seguenti codice civile.

TITOLO II. LA COGESTIONE NELLE IMPRESE I PROPRIETÀ PUBBLICA

ART. 5.

Gli organi attraverso i quali viene attuata la cogestione nelle imprese pubbliche di cui alla lettera a) dell'articolo 2 sono: il capo dell'impresa, il consiglio di gestione, il collegio dei revisori dei conti.

ART. 6.

Il capo dell'impresa pubblica è designato dal ministro competente, di concerto coi ministri delle finanze, dell'industria e commercio, udito il parere del consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, tra i membri del consiglio di gestione dell'impresa stessa od imprese del medesimo settore produttivo, che diano speciale garanzia di comprovata capacità tecnica ed amministrativa.

Il decreto di designazione previsto dal comma precedente, è comunicato alla Camera dei deputati ed al Senato.

Il titolare della direzione dell'impresa ha la responsabilità ed i doveri di cui alla presente legge ed i poteri determinati dallo statuto e dalla legge.

Nelle imprese a carattere pubblico la sostituzione del titolare della direzione dell'impresa è disposta dal ministro competente di concerto con il Ministro delle finanze e con gli altri ministri interessati, d'ufficio o su proposta del consiglio di gestione dell'impresa o dei revisori dei conti, premessi gli opportuni accertamenti.

ART. 7.

Il consiglio di gestione è presieduto dal capo dell'impresa ed è composto di rappresentanti eletti dalle varie categorie di dipendenti: operai, impiegati tecnici, impiegati amministrativi.

Le modalità di elezione ed il numero dei membri del consiglio saranno determinati da norme di legge e dallo statuto dell'impresa. Nessun speciale compenso, salvo il rimborso delle spese, è dovuto ai membri del consiglio di gestione per tale loro attività.

Per i poteri del consiglio di gestione delle imprese pubbliche valgono le norme contenute ai successivi articoli 13 e 15.

Atti Parlamentari Camera dei Deputati

XIX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1573

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE

La partecipazione al lavoro. Per una governance d'impresa partecipata dai lavoratori

Presentata il 27 novembre 2023

PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE

CAPO I

FINALITÀ E ATTUAZIONE DEI PRINCIPI COSTITUZIONALI

Art. 1.

(Finalità e oggetto)

1. La presente legge disciplina la partecipazione gestionale, finanziaria, organizzativa e consultiva dei lavoratori alla gestione, all'organizzazione, ai risultati e alla proprietà delle aziende, in attuazione dell'articolo 46 della Costituzione e nel rispetto dei principi e dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e internazionale. Introduce altresì norme finalizzate all'allargamento e al consolidamento di processi di democrazia economica e di sostenibilità delle imprese.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini e per gli effetti della presente legge, si intende per:
a) « partecipazione gestionale »: la pluralità di forme di collaborazione dei lavoratori alle scelte strategiche dell'impresa;
b) « partecipazione economico-finanziaria »: la partecipazione dei lavoratori ai profitti e ai risultati dell'impresa, anche tramite forme di partecipazione al capitale, tra cui l'azionariato;
c) « partecipazione organizzativa »: il complesso delle modalità di coinvolgimento dei lavoratori nelle decisioni relative alle varie fasi produttive e organizzative della vita dell'impresa;
d) « partecipazione consultiva »: la partecipazione che avviene attraverso l'espressione di pareri e proposte sul merito delle decisioni che l'impresa intende assumere;
e) « impresa socialmente sostenibile »: l'impresa che persegue volontariamente il raggiungimento di obiettivi di equità sociale e di protezione ambientale con finalità economiche di creazione di valore per tutti i portatori di interessi;
f) « contratti collettivi »: i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
g) « piccoli azionisti »: i titolari di quote azionarie non superiori a 40.000 euro pro capite e, comunque, non superiori all'1 per mille dell'intero capitale sociale della società di riferimento. Nel caso di proprietà di azioni della stessa società da parte di coniugi, parenti fino al secondo grado e affini fino al primo grado, le azioni stesse sono cumulate ai fini della determinazione del limite in valore assoluto e quest'ultimo è elevato in ragione del numero delle persone che concorrono al cumulo, fino al massimo di cinque volte, rimanendo invariato il limite percentuale raggiungibile dallo stesso aggregato familiare come sopra definito.

CAPO II

PARTECIPAZIONE GESTIONALE DEI LAVORATORI

Art. 3.

(Partecipazione dei rappresentanti
dei lavoratori al consiglio di sorveglianza)

1. Nelle imprese esercitate in forma di società per azioni o società europea, nelle quali lo statuto prevede che l'amministrazione e il controllo siano esercitati da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza, in base al sistema dualistico di cui agli articoli 2409-octies e seguenti del codice civile, i contratti collettivi possono prevedere la partecipazione di rappresentanti dei lavoratori dipendenti nel consiglio di sorveglianza, per una quota non inferiore a un quinto dei componenti del consiglio stesso.

2. L'individuazione dei rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di sorveglianza, nonché di un eguale numero di supplenti, è regolata sulla base delle procedure definite dai contratti collettivi, nel rispetto dei requisiti di professionalità e onorabilità richiesti per i componenti del consiglio nonché delle disposizioni delle lettere a) e b) del decimo comma dell'articolo 2409-duo-decies del codice civile.

3. Tra i membri del consiglio di sorveglianza può essere prevista la presenza di almeno un rappresentante dei lavoratori che aderiscono a piani di partecipazione finanziaria di cui all'articolo 7 della presente legge.

4. Le società che incentivano la partecipazione nel consiglio di sorveglianza, secondo le procedure di cui al comma 2 del presente articolo, accedono ai meccanismi premiali di cui all'articolo 19.

5. L'opportunità di cui al presente articolo può applicarsi anche alle cooperative di consumo.

Art. 4.

(Partecipazione al consiglio di amministrazione)

1. Nelle società che non adottano il sistema dualistico di cui agli articoli 2409-octies e seguenti del codice civile, i contratti collettivi possono prevedere la partecipazione al consiglio di amministrazione e, altresì, al comitato per il controllo sulla gestione di cui all'articolo 2409-octiesdecies del codice civile, ove costituito, di uno o più amministratori, rappresentanti gli interessi dei lavoratori dipendenti.

al principio della socializzazione e ponesse l'accento anche sulla ripartizione degli utili e sull'ammortamento delle quote di capitale da ricondurre ai lavoratori per costituire l'impresa proprietaria (i lavoratori dell'azienda sono anche i proprietari). Osserviamo inoltre che in tutte mancano almeno due requisiti essenziali, infatti non solo non è previsto il diritto di veto del rappresentante/i del lavoratore sulle scelte aziendali, ma anche una norma specifica sull'applicazione automatica del salario minimo europeo (oggi a 12 euro) ivi compresa ogni sua variazione e la riduzione auspicabile (non immediata) della settimana lavorativa a quattro giorni.

Tutta la normativa dei vari articoli è costituita da enunciazioni che rinviano ad accordi da definire successivamente per gli elementi qualificanti della partecipazione gestionale: economico-finanziaria (profitti e quote di azionariato del capitale?) organizzativa, e consultiva arrivando ad ipotizzare anche il sistema elettivo e la rappresentatività. Insomma l'applicazione del principio del rinvio per continuare a prendere tempo e menar il can per l'aia!

Un'ultima osservazione attiene alla proposta di iniziativa popolare di cui dicevamo all'inizio, infarcita di anglicismi a cominciare dal titolo (...*governance d'impresa*...) per poi continuare nel testo con *stakeholder, votingtrust, work for equity, start up*, senza dimenticare *Word Class Manufacturing e plant efficiency*, il tutto per dare un tono di alta professionalità, che invece nasconde anche nel linguaggio, la povertà del pensiero che si richiama a modelli di esperienze in varie aziende ripetendo il solito ritornello: coinvolgimento, pareri obbligatori non vincolanti, diritto alle informative ecc. ecc.

Per esigenze di spazio, non potendo pubblicare tutti i testi citati, ed anche per dare piena contezza al lettore sulle osservazioni fatte, ci limitiamo a proporre nella loro interezza le due proposte di legge, quella del MSI del 1971 e quella attuale di iniziativa popolare propugnata dalla Cisl.

Proponiamo infine un interessante articolo dell'amico Ettore Rivabella, che rievoca la figura di Luigi Fontanelli e la storia del sindacalismo nel secolo scorso.

A.S.



LUIGI FONTANELLI: LA MILITANZA SINDACALE COME MILITANZA POLITICA E SOCIALE

di Ettore Rivabella

da Redazione Blocco Studentesco Mar 8, 2024

Luigi Fontanelli è certamente una figura particolarmente interessante, nel complesso panorama politico sindacale del secolo scorso. Sindacalista *rossoniano* sin dagli inizi ferraresi del movimento sindacale fascista, con la nomina di **Tullio Cianetti** a Presidente della **Confederazione Fascista Lavoratori dell'Industria**, entrò a far parte della Giunta Esecutiva della Confederazione con la delega a sostituire il Presidente. ⁽¹⁾ Fontanelli appartiene infatti a una generazione giovane, alla generazione fascista giovane per eccellenza: quella dei ragazzi che non fecero in tempo a fare la guerra mondiale, ma fecero in tempo (qualche volta forzando i limiti del calendario) a fare la Rivoluzione delle squadre e dei sindacati. ⁽²⁾ Luigi Fontanelli fu quindi Direttore del quotidiano "Lavoro Fascista" su cui decise di far confluire in prima pagina il seguente sottotitolo "La Rivoluzione non è finita, ma dal punto di vista del costume, del carattere e delle distanze sociali è appena incominciata". Insieme a **Vittorio Zincone** e **Ernesto Daquanno** fondò e divenne Direttore del mensile "Carattere Rivista del Lavoro italiano". Collaboratore di entrambe le pubblicazioni, nel periodo dal 1941 al 1943, fu **Julius Evola**, i cui articoli, appaiono essenzialmente intesi a contribuire alla formazione di "Uomini Nuovi" nell'ambito di un rinnovamento che doveva essere innanzitutto spirituale. Luigi Fontanelli, nella direzione del giornale dei lavoratori, "è stato per molti anni uno dei più apprezzati e responsabili esponenti della nostra organizzazione sindacale. Egli è dunque un **sindacalista militante**".⁽³⁾

Il sindacalismo militante

Luigi Fontanelli, in una delle sue raccolte di articoli, scrive con grande lucidità: "Tutto il metodo del **Fascismo** è tipicamente unitario: ma per quel che riguarda il **Sindacato**, questo metodo ha subito una strana deformazione. Si unificano le diverse funzioni del sindacato di categoria in istituti di carattere para statale, separandole più o meno bruscamente, più o meno completamente dall'istituto originario. Ora noi crediamo che la unità delle funzioni debba verificarsi nel **Sindacato**. Cioè in quell'istituto che è la chiave di volta del sistema corporativo. O il **Sindacato** ha tutte le funzioni e può considerarsi... la cellula viva e sensibile del nuovo ordine corporativo che si vuol realizzare o viene ad essere ridotto all'Ufficio Contratti e vertenze. È giusto dire che il **Sindacato** deve sfociare nella **Corporazione**, ma il **Sindacato** comincia fin dagli inizi ad essere corporativo, attraverso quelle funzioni tipicamente politiche e formative, quelle funzioni sociali che danno al sindacato una personalità e una responsabilità. Bisogna far sì che il **Sindacato** possa aderire a tutta la vita dell'operaio e non abbandonarlo mai, farlo restare nel clima della collaborazione avviandolo così, attraverso la **Corporazione**, allo Stato". Il settore sindacale è stato il settore più squisitamente rivoluzionario del **Fascismo**, perché è qui che i giovani passati dall'azione dello squadristo all'azione sindacale, hanno trovato i caratteri dell'Universalità dei Fasci di combattimento. "Per noi il sindacato sta alla rivoluzione come la squadra d'azione all'insurrezione"⁽⁴⁾

ART. 8.

Il collegio dei revisori delle imprese pubbliche è costituito con decreto del ministro competente.

Il compenso dei revisori è determinato con decreto ministeriale.

ART. 9.

Nelle imprese pubbliche il bilancio e il progetto di riparto degli utili sono proposti dal consiglio di gestione ed approvati secondo le disposizioni di legge vigenti.

Gli aumenti, le riduzioni di capitale, le fusioni, le concentrazioni nonché lo scioglimento e la liquidazione delle imprese pubbliche devono avvenire dopo che sia stato sentito il consiglio di gestione delle imprese interessate.

TITOLO III

LA COGESTIONE NELLE IMPRESE PRIVATE ED A PARTECIPAZIONE STATALE

ART. 10.

Gli organi attraverso cui viene attuata la collaborazione alla gestione delle aziende sono:

a) per le società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata,

comprese le società a partecipazione pubblica: l'assemblea, il consiglio di gestione, il collegio sindacale;

b) per le altre società commerciali e per le imprese individuali: il consiglio di gestione.

ART. 11.

All'assemblea partecipano i rappresentanti dei lavoratori - operai, impiegati tecnici, impiegati amministrativi - con un numero di voti pari a quello dei rappresentanti del capitale.

I rappresentanti del capitale nelle imprese a partecipazione statale sono suddivisi in misura proporzionale fra i portatori del capitale privato e i rappresentanti del capitale statale, designati, questi ultimi, dall'istituto per la ricostruzione industriale (IRI) o dagli altri enti economici statali eventualmente interessati.

ART. 12.

Il consiglio di gestione per le società per azioni, in accomandita per azioni o a responsabilità limitata, comprese quelle a partecipazione pubblica, è nominato dall'assemblea ed è formato per metà da membri eletti dai partecipanti al capitale e per metà da membri designati dai lavoratori dell'impresa: operai, impiegati tecnici, impiegati amministrativi. Il numero complessivo dei componenti del consiglio di gestione verrà determinato dall'atto costitutivo o dallo statuto della società.

ART. 13.

Il consiglio di gestione sulla base di un periodico e sistematico esame degli elementi tecnici, economici e finanziari della gestione:

a) delibera su tutte le questioni relative alla vita dell'impresa, all'indirizzo ed allo svolgimento della produzione nel quadro dei piani nazionali stabiliti a norma dell'articolo 41 della Costituzione e dei piani regionali di sviluppo;

b) esprime il proprio parere su ogni questione inerente alla disciplina ed alla tutela del lavoro nell'impresa;

c) esercita in genere nell'impresa tutti i poteri attribuitigli dallo statuto e quelli previsti dalle leggi vigenti per gli amministratori, ove non siano in contrasto con le disposizioni della presente legge;

d) redige il bilancio dell'impresa e propone la ripartizione dell'utile ai sensi delle disposizioni della presente legge e del codice civile.

ART. 14.

Il collegio sindacale, nominato dall'assemblea, è formato per un terzo da membri eletti fra i lavoratori dell'impresa e per due terzi da membri eletti dai partecipanti al capitale.

Il presidente del collegio sindacale, del pari eletto dall'assemblea, viene scelto tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, avvocati, ragionieri.

ART. 15.

Sia per il consiglio di gestione sia per il collegio sindacale, rimangono salve le disposizioni previste dagli articoli 2258-2260 del codice civile.

ART. 16.

Per le imprese individuali viene costituito un consiglio di gestione composto di almeno tre membri eletti dai lavoratori: operai, impiegati amministrativi, impiegati tecnici.

ART. 17.

Nelle imprese individuali l'imprenditore, il quale assume la direzione dell'impresa con la responsabilità ed i doveri di cui all'articolo 6, è coadiuvato, nella gestione dell'impresa stessa, dal consiglio di gestione. Deve riunire periodicamente, almeno una volta al mese, il consiglio di gestione per sottoporli le questioni relative alla vita produttiva dell'impresa ed ogni anno, alla chiusura della gestione, per l'approvazione del bilancio e per il riparto degli utili.

ART. 18.

Nelle imprese private individuali l'azione di responsabilità verso l'imprenditore può essere esperita a norma dell'articolo 2409

2. Gli amministratori di cui al comma 1, nonché i relativi supplenti, sono individuati dai lavoratori dipendenti della società sulla base delle procedure definite dai contratti collettivi.

3. Gli amministratori di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2409-septiesdecies del codice civile nonché dei requisiti di onorabilità e professionalità previsti dallo statuto della società o, in mancanza, dai codici di comportamento redatti dalle associazioni di categoria.

4. Gli amministratori che siano anche dipendenti della società hanno diritto a permessi retribuiti per la preparazione e la partecipazione alle riunioni del consiglio in misura determinata dalla contrattazione collettiva.

5. Le società che adottano la partecipazione di amministratori designati secondo le procedure di cui al comma 2 nel consiglio di amministrazione o nel comitato per il controllo sulla gestione accedono ai meccanismi premiali di cui all'articolo 19.

Art. 5.

(Disciplina della partecipazione nelle società a partecipazione pubblica)

1. Le società a partecipazione pubblica, previste dall'articolo 2, comma 1, lettera n), del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, devono integrare il consiglio di amministrazione con almeno un amministratore nominato secondo le procedure di cui all'articolo 4 della presente legge.

CAPO III

PARTECIPAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA DEI LAVORATORI

Art. 6.

(Distribuzione degli utili)

1. Le somme derivanti dalla distribuzione ai lavoratori dipendenti di una quota di utili di impresa non inferiore al 10 per cento degli utili complessivi sono soggette a un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 5 per cento, entro il limite di importo complessivo di 10.000 euro lordi, se erogate in esecuzione di contratti collettivi aziendali o territoriali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

2. Non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dal comma 1 del presente articolo, i contributi alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252, e quelli ai sottoconti italiani di prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) di cui al regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 1 del presente articolo. Tali contributi non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari ai fini dell'applicazione delle disposizioni dell'articolo 11, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005, nonché ai fini dell'applicazione delle disposizioni nazionali di attuazione del citato regolamento (UE) 2019/1238.

3. Non concorrono altresì a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dal comma 1 del presente articolo, i contributi di assistenza sanitaria di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 1 del presente articolo, anche se eccedenti i limiti indicati nel citato articolo 51, comma 2, lettera a).

Art. 7.

(Piani di partecipazione finanziaria dei lavoratori)

1. I contratti collettivi possono prevedere l'accesso dei lavoratori al possesso di azioni o di quote di capitale dell'impresa stessa, attraverso l'adozione di piani di partecipazione finanziaria dei lavoratori dipendenti.

2. L'adesione dei lavoratori al piano di partecipazione finanziaria è volontaria e non può essere fonte di discriminazioni.

3. I piani di partecipazione finanziaria possono individuare tra gli strumenti di partecipazione dei lavoratori al capitale della società quelli previsti dagli articoli 2349, 2357, 2358 e 2441, ottavo comma, del codice civile e determinano le condizioni di tale partecipazione. I piani possono altresì contemplare l'attribuzione di azioni in sostituzione di premi di risultato, ferma restando la disciplina di cui all'articolo 1, comma 184-bis, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

4. I contratti collettivi possono destinare una quota parte della retribuzione aggiuntiva alla retribuzione ordinaria, in misura non superiore al 15 per cento della retribuzione globale di fatto, per il finanziamento della partecipazione al piano. Si applicano le disposizioni dell'articolo 51, commi 2, lettera g), e 2-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. I lavoratori dipendenti che hanno aderito al piano non possono chiedere il rimborso dei titoli prima che sia decorso un termine stabilito dal piano stesso in misura non inferiore a tre anni. Il rimborso dei titoli può essere richiesto anche prima della scadenza di detto termine in pendenza di un'offerta pubblica di acquisto o di scambio avente ad oggetto gli stessi titoli.

6. All'articolo 51, comma 2, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « lire 4 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « euro 40.000 ».

Art. 8.

(Accordo di affidamento fiduciario per la gestione collettiva dei diritti derivanti dalla partecipazione finanziaria)

1. In deroga all'articolo 2341-bis del codice civile e agli articoli 122 e seguenti del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, i lavoratori dipendenti e i piccoli azionisti che siano persone fisiche possono stipulare un accordo di affidamento fiduciario avente ad oggetto la delega del diritto di voto nell'assemblea societaria.

2. È fatta salva la facoltà per ciascun fiduciario di esercitare in proprio il diritto di voto in singole assemblee, anche limitatamente a specifici punti dell'ordine del giorno.

3. I requisiti dell'accordo di affidamento fiduciario sono:

a) la previsione di un affidatario fiduciario obbligato ad esercitare il diritto di voto secondo le prescrizioni e i principi direttivi dell'atto istitutivo dell'accordo;

b) la previsione di una durata massima dell'accordo;

c) l'emissione da parte dell'affidatario a favore dei disponenti di documenti relativi alle partecipazioni societarie trasferite con l'accordo di affidamento;

Una frase che esprime proprio quello spirito e anche l'evoluzione del sindacalismo rivoluzionario nel sindacalismo fascista. Sempre in "Logica della Corporazione" risulta interessante evidenziare la posizione del Fontanelli relativamente alle tesi di Ugo Spirito espresse nel Secondo Convegno di Studi Sindacali e Corporativi svoltosi a Ferrara nel maggio del 1932.

Nell'occasione lo Spirito affermava "la soluzione logica appare quella della corporazione proprietaria e dei corporati azionisti della corporazione. È una soluzione che, almeno sulla carta, risolve le antinomie sopra accennate, unisce il capitale e il lavoro, elimina il sistema dualistico, fonde l'azienda con la corporazione e infine consente un'effettiva immedesimazione della vita economica individuale con quella statale. Se, infatti, immaginiamo la trasformazione di una grande società anonima in una corporazione, ci avvediamo subito del radicale mutamento di tutti i rapporti economici e della possibilità di giungere a un sistema veramente armonico. Il capitale passa dagli azionisti ai lavoratori, i quali diventano proprietari della corporazione per la parte loro spettante in conformità dei particolari gradi gerarchici: il che importa che i corporati non si sentano stretti, come nel sindacato, da una necessità di difesa che è ai margini della vita economica e trascende nel politicantismo, ma siano uniti dal vincolo della comproprietà, attraverso il quale la corporazione acquista concretezza di organismo e piena consapevolezza del proprio compito economico-politico. Il capitalista non è più estraneo e non ignora come si amministra la sua proprietà, ma l'amministra egli stesso coincidendo con la figura del lavoratore: e il lavoratore, d'altra parte, viene ad essere immediatamente interessato al rendimento del suo lavoro, in quanto esso si converte in aumento del reddito del suo capitale. La figura dell'imprenditore, poi, non si presenta più ai margini del capitale e del lavoro, ma passa, nella stessa identità dei termini e quindi nello stesso piano degli altri corporati, al vertice della gerarchia corporativa". Si nota che in questa ipotetica evoluzione del Corporativismo, il Sindacato viene a perdere la sua stessa motivazione d'essere. Alla posizione dello Spirito, il Fontanelli risponde innanzitutto attaccando quanti si opposero alle sue tesi in nome della salvaguardia della proprietà, cosa che era stata invece affermata da altri elementi del mondo sindacale, ribadendo poi l'insostituibile funzione del Sindacato nella realizzazione della Rivoluzione.

Il sindacalismo corporativo

Come giustamente evidenziato da Giuseppe Parlato, il sindacalismo fascista, dopo la crisi dovuta allo "sbloccamento" (cioè alla frammentazione) della Confederazione fascista dei sindacati nel 1928, vive una nuova fase di sviluppo grazie alla sempre presente visione *corridoniana* del Sindacato che diventa l'elemento vitale del nuovo modello di Stato e Società. La Rivoluzione passa da una crescita morale e culturale del Proletariato, dalla presa di coscienza e dall'assunzione di un ruolo, dalla consapevolezza di un destino comune o meglio comunitario, in contrapposizione con la mentalità borghese, parassitaria, imbecille, corrotta e pantofolaia. Infatti, il Fontanelli afferma "Il Sindacalismo corporativo ... non è uno spicchio dell'arancio rivoluzionario, è il succo dell'arancio" e nello stesso testo, recuperando una frase di Mussolini dichiara "Il Partito deve liberarsi e liberare la Nazione dalla superstite zavorra piccola borghese". Questa posizione viene a trovare sponda nelle elaborazioni politiche ideologiche dei giovani universitari fascisti e nel progressivo affacciarsi del "mito del lavoro", conseguenza diretta dello sviluppo dello Stato Sociale in Italia. Nel 1939, il Fontanelli apprezza quindi la nomina di Capoferri, Presidente della Confederazione dei Lavoratori dell'Industria, a Commissario dell'O.N.D, Opera Nazionale Dopolavoro, considerandola un importante passo verso una nuova unitarietà delle sette Confederazioni di Categoria costituite dopo lo "sbloccamento", nella stessa direzione vede il ritorno di una rappresentanza sindacale in azienda con la presenza dei Fiduciari e dei Corrispondenti Sindacali e la nuova normativa sul collocamento, perché, concludendo il suo articolo sul "Lavoro Fascista" "conosciamo e abbiamo sempre presente la dottrina rivoluzionaria del Fascismo e il posto che assegna al lavoro". "Il Lavoro prima di tutto" La posizione di Luigi Fontanelli è chiara anche di fronte all'entrata in guerra dell'Italia nel secondo conflitto mondiale. In "Sentimento della Rivoluzione" nel 1941 afferma "Da una parte, un principio morale nuovo e gli interessi del popolo, dall'altra il vuoto morale e degli interessi concentrati in poche mani. Da una parte la verità ed il lavoro; dall'altra la menzogna ed il basso gioco. Da una parte la democrazia di nome, dove il capitalismo, attraverso le sue infinite propaggini, domina lo Stato, e dall'altra la democrazia di fatto, dove il capitale non è già più capitalismo e deve in ogni caso sottostare alla volontà dello Stato". E ancora: "L'umile lavoratore delle false democrazie capitalistiche viene sfruttato per l'ultima volta, costretto a battersi ed a morire per una causa che non è la sua, contro un combattente che inesorabilmente avanza portando sulle proprie bandiere e sulle proprie armi le idee ed i sentimenti della rivoluzione del lavoro, quella che vuole e riuscirà a dare dignità umana e benessere alle masse lavoratrici di tutti i paesi". Luigi Fontanelli aderirà da subito alla RSI e nel novembre del 1943 redasse un documento per il Segretario del PFR Alessandro Pavolini dal titolo "Per l'unità rivoluzionaria degli italiani", critico nei confronti del PNF e del Regime, fagocitato dalla deriva conservatrice, che ne ridusse e annichì la spinta socializzatrice. "Fontanelli proponeva un accordo tra sindacato e partito su un piano di parità tra i due organismi" e inoltre "riteneva indispensabile che il nuovo stato repubblicano considerasse il sindacato unitario come il principale interlocutore per tutte le questioni relative al lavoro e alla produzione economica".

L'esperienza repubblicana

Nel 1945 durante l'ultimo periodo della RSI, Fontanelli partecipa insieme a Manunta, Galanti, Amadio, Mancuso, Balletti, Nuzzi, Margara, Rossano e Grossi alla Commissione Ministeriale che si occupa della riforma della legge sindacale del 3 aprile 1926 e del miglioramento del decreto di socializzazione delle industrie. Nel dopoguerra aderì insieme a Amilcare De Ambris, vicepresidente della Confederazione Fascista dei Lavoratori dell'Industria; Ar-

e seguenti del codice civile dal consiglio di gestione dell'impresa.

Il tribunale, sentito l'imprenditore, il pubblico ministero, in quanto premessi gli opportuni accertamenti, dichiara con sentenza la responsabilità dell'imprenditore.

Contro la sentenza è ammesso ricorso per Cassazione.

A seguito della sentenza che dichiara la responsabilità dell'imprenditore, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato adotterà quei provvedimenti amministrativi che riterrà del caso affidando, se occorre, la gestione dell'impresa ad una cooperativa da costituirsi tra i dipendenti dell'impresa medesima con l'osservanza delle norme da stabilirsi caso per caso.

Pendente l'azione di cui agli articoli precedenti, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può sospendere con proprio decreto l'imprenditore dalla sua attività e nominare un commissario per la temporanea amministrazione dell'impresa

ART. 19.

(Sanzioni penali).

Al titolare della direzione dell'impresa ed ai membri del consiglio di gestione di essa sono applicabili tutte le sanzioni penali previste dalle leggi per gli imprenditori, soci ed amministratori delle società commerciali.

TITOLO IV.

DISPOSIZIONI COMUNI E DELEGA

ART. 20.

Il governo della Repubblica entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con gli altri ministri competenti, udito il parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, è delegato ad emanare norme intese a disciplinare l'elezione dei rappresentanti dei lavoratori nel consiglio di gestione previsti nella presente legge, e negli organi sociali delle imprese, nonché le norme di adeguamento della vigente legislazione, ai principi e criteri direttivi della presente legge, per quanto concerne l'istituzione dei consigli di gestione per le imprese di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge.

ART. 21.

Dovranno in ogni caso essere garantite libertà, segretezza ed uguaglianza di voto a tutti i lavoratori interessati e parità alle varie liste che potranno essere all'uopo presentate; dovrà altresì essere data adeguata e differenziata rappresentanza alle diverse categorie dipendenti dell'impresa - operai, impiegati amministrativi, impiegati tecnici -; dovrà essere, in linea di massima, indicata l'età minima dei lavoratori che potranno essere eletti ed il periodo minimo di loro appartenenza alla impresa; dovranno, per quanto possibile, essere tenute presenti le norme dell'accordo interconfederale 18 aprile 1966 sulle elezioni delle commissioni interne.

Potranno essere previste altresì esclusioni per i lavoratori che non rispondono ai requisiti legali della rappresentanza, nonché per quei dipendenti dell'impresa che abbiano riportato nell'ultimo anno gravi sanzioni disciplinari.

Potrà essere anche prevista la decadenza dalla carica del lavoratore che cessi di appartenere alla impresa o alla categoria che rappresenta.

ART. 22.

Le norme di cui all'articolo 21 saranno emanate previo parere di una Commissione parlamentare composta da quindici senatori e quindici deputati nominati dai presidenti delle rispettive Camere.

ART. 23.

Per le questioni relative all'applicazione della presente legge ed in modo particolare per questioni relative alla presenza dei lavoratori nei consigli di gestione, sia delle aziende pubbliche che private, nei collegi sindacali e dei revisori dei conti, è istituita, con parere consultivo, una commissione formata da rappresentanti delle confederazioni nazionali dei lavoratori e dei datori di lavoro rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

TITOLO V.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 24.

Gli organi delle imprese sottoposte alla disciplina della presente legge, rimarranno quelli previsti dagli atti costitutivi, dagli statuti, dal codice civile e dalle leggi che prevedono e disciplinano le partecipazioni pubbliche dirette, con gli adeguamenti alla disciplina di cui alla presente legge:

a) per le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, sia a partecipazione privata sia a partecipazione pubblica, gli statuti dovranno essere adeguati alla nuova disciplina entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge;

b) per le altre società commerciali e per le imprese individuali, l'adeguamento alla nuova struttura dovrà essere attuato nel termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge;

c) per le imprese di proprietà dello Stato e di altri enti pubblici, l'adeguamento alla nuova struttura dovrà, parimenti, avvenire entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 25.

Entro due anni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con gli altri ministri competenti, sarà emanato un regolamento di esecuzione della legge.

d) il diritto di prelazione nell'ipotesi di cessione delle quote azionarie da parte di uno degli aderenti al negozio;

e) l'individuazione, da parte dei disponenti, di un soggetto, denominato guardiano, con funzioni di vigilanza sull'esecuzione dell'accordo.

4. Nel caso in cui si verifichi l'ipotesi di cui alla lettera d) del comma 3, l'affidatario ha l'obbligo di acquisire l'assenso o il diniego al conferimento delle quote azionarie con atto scritto.

5. Nell'ipotesi di sollecitazione di deleghe di voto tra i lavoratori dipendenti in attività e i lavoratori dipendenti a riposo aderenti al piano, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 141, 142, 143 e 144 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

6. Le partecipazioni societarie possono essere altresì trasferite a trust istituiti e legittimati allo scopo di esercitare il diritto di voto.

7. L'atto di trust, istituito ai sensi del comma 6, deve disciplinare:

a) la nomina del trustee;

b) lo scopo, ossia l'oggetto del trust;

c) i principi ai quali deve essere uni-formato l'esercizio dei diritti amministrativi da parte del trustee;

d) la durata massima del trust;

e) le condizioni e le modalità di retrocessione ai disponenti delle partecipazioni societarie;

a) l'individuazione di un soggetto, denominato guardiano, con funzioni di vigilanza sull'esecuzione del programma di trust.

8. È istituito presso la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) il registro dei *voting trust*. Il registro deve essere aggiornato mensilmente previe segnalazioni relative alla costituzione, modifiche o scioglimento dei trust da effettuarsi a cura del trustee. Il registro deve contenere il nome delle società presso le quali è costituito il trust, le caratteristiche elencate al comma 7 e le modalità con cui è possibile trasferire le partecipazioni allo stesso.

9. All'atto della sottoscrizione e della compravendita, da parte di un investitore, di titoli azionari riferibili a società elencate nel registro dei *voting trust*, gli intermediari sono tenuti a rendere all'investitore stesso un'informativa obbligatoria sull'esistenza del trust e sulla possibilità e modalità per aderirvi.

Art. 9.

(Obblighi di trasparenza dell'accordo di affidamento fiduciario per la gestione collettiva dei diritti derivanti dalla partecipazione finanziaria)

1. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate l'organizzazione e le attività dei soggetti di cui all'articolo 8 al fine di garantire adeguate pubblicità e trasparenza.

CAPO IV

PARTECIPAZIONE ORGANIZZATIVA DEI LAVORATORI

Art. 10.

(Premi per l'innovazione e l'efficienza)

1. I contratti collettivi possono prevedere commissioni paritetiche a livello aziendale, composte in egual numero da rappresentanti dell'impresa e dei lavoratori, finalizzate a definire i piani di miglioramento e di innovazione dei prodotti, dei processi produttivi, dei servizi e dell'organizzazione del lavoro.

2. I piani di miglioramento e innovazione devono riportare: l'analisi del contesto iniziale; gli obiettivi condivisi da perseguire; gli investimenti tecnologici; le modiche organizzative; le misure di sostegno ai lavoratori; le azioni partecipative da attuare, con i relativi indicatori; i risultati attesi in termini di miglioramento e innovazione; il ruolo delle rappresentanze dei lavoratori a livello aziendale, se costituite.

3. I contratti collettivi possono stabilire il riconoscimento di premi aziendali ai dipendenti che hanno contribuito, collettivamente o individualmente, al miglioramento e all'innovazione di prodotti, servizi e processi organizzativi.

4. Alle imprese che, per mezzo delle commissioni di cui al comma 1, definiscono piani di miglioramento e innovazione dotati dei contenuti previsti al comma 2 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19.

Art. 11.

(Soggetti di riferimento della partecipazione organizzativa)

1. I contratti collettivi possono prevedere referenti per l'attuazione dei piani di miglioramento e innovazione organizzativa, a cui si applicano i benefici di cui all'articolo 19, commi 4 e 5.

2. I contratti collettivi possono altresì prevedere l'assistenza di esperti esterni, il cui intervento, se concordato, è a carico dell'impresa, secondo quanto stabilito nell'articolo 18.

3. Le aziende possono prevedere nel proprio organigramma, in esito a contratti collettivi aziendali, le figure dei referenti della formazione, dei piani di welfare, delle politiche retributive, della qualità dei luoghi di lavoro, della conciliazione e i responsabili della diversità e dell'inclusione delle persone con disabilità. In riferimento alle figure di cui al primo periodo si applicano i benefici di cui all'articolo 19, commi 4 e 5.

4. I contratti collettivi possono prevedere, anche attraverso il sistema della bi-lateralità, il supporto a forme di partecipazione organizzativa dei lavoratori nelle imprese che occupano meno di trentacinque lavoratori.

CAPO V

PARTECIPAZIONE CONSULTIVA DEI LAVORATORI

Art. 12.

(Consultazione preventiva e obbligatoria)

1. Fatto salvo quanto previsto dalla legge o dai contratti collettivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, nelle imprese che occupano complessivamente più di cinquanta dipendenti, nell'ambito di commissioni paritetiche, le rappresentanze sindacali unitarie o le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza, i rappresentanti dei lavoratori e le strutture territoriali degli enti bilaterali di settore hanno diritto di essere informati e preventivamente consultati in merito alle scelte aziendali almeno una volta all'anno.

2. I contratti collettivi definiscono la composizione delle commissioni paritetiche per la partecipazione consultiva non-ché le sedi, i tempi, le modalità e i contenuti della consultazione. La consultazione si svolge almeno:

a) sui dati economici e finanziari dell'impresa;

b) sulle scelte strategiche, di investimento e sui relativi piani industriali, non-ché sull'introduzione di nuovi prodotti e processi produttivi, esternalizzazioni e appalti;

c) sull'introduzione di nuovi modelli organizzativi aziendali e sull'utilizzo di sistemi decisionali e di monitoraggio automatizzati;

naldo Fioretti, Commissario della Confederazione dei Lavoratori dell'Industria; **Luigi Contu**, sottosegretario al Ministero delle Corporazioni; **Giuseppe Landi**, poi primo Segretario Generale della CISNaI; **Ugo Clavenzani**, anche lui Commissario della Confederazione dei Lavoratori dell'Industria negli anni '30, al **Movimento Sindacalista Italiano** e quindi aderirono alla **CGIL unitaria**, al cui interno fondarono il **Mo.Si.**⁽⁵⁾ Del piccolo movimento facevano parte i maggiori esponenti del sindacalismo fascista, oltre a quelli precedentemente citati, aderirono **Augusto De Marsanich**, rappresentante dei lavoratori del Commercio, **Vincenzo Lai**, presidente della Confederazione dei Lavoratori dell'Agricoltura, **Vito Panunzio**, **Adolfo Venturi**, dirigente sindacale dei Lavoratori dell'Industria e un gruppo di giovani sindacalisti, tra cui **Edoardo Marino**, **Enrico Landolfi**, **Elio Lodolini**, **Rutilio Sermonti**, **Ezio Daquanno**, **Ruggero Ravenna**, **Camillo Benvenuto** e **Giulio Romano**. All'inizio del 1950 si verifica la convergenza, tra i repubblicani che respingono il progetto di fusione con la **LCGIL**, una minoranza di sindacalisti socialdemocratici (**Bruno Corti**, **Giuseppe Bacci**, **Franco Novaretti**, i sindacalisti socialisti che escono dal **PSI** con **Giuseppe Romita**, **Arturo Chiari**, **Enzo Dalla Chiesa**, **Italo Viglianesi** ed i sindacalisti autonomisti di **Luigi Fontanelli**, **Ruggero Ravenna**, **Camillo Benvenuto** e **Aldo Florio**. **Raffaele Vanni** è uno dei principali organizzatori del convegno costitutivo della **UIL** a Roma il 5 marzo 1950. Si lascia impregiudicato il problema della dirigenza. È eletto un comitato direttivo di 46 membri che, a sua volta, nomina un direttivo di nove.⁽⁶⁾ Ma ormai questa è un'altra storia.

E.R.

Note

- (1) Tullio Cianetti "Memorie dal carcere di Verona"
- (2) dalla Prefazione di Vincenzo Zincone a Luigi Fontanelli "Sentimento della Rivoluzione"
- (3) dalla Prefazione di Vincenzo Zincone a Luigi Fontanelli "Sentimento della Rivoluzione"
- (4) Luigi Fontanelli "Logica della Corporazione"
- (5) Prefazione di Massimo Greco a Francesco Grossi "Battaglie Sindacali".
- (6) Giorgio Benvenuto. Lavoro Italiano 2019 "Convergenze e divergenze tra storia e cronaca."

Bibliografia

- Luigi Fontanelli. Logica della Corporazione. 1934
 Luigi Fontanelli. Sindacato in movimento. 1936
 Luigi Fontanelli. Sentimento della Rivoluzione. 1941
 Luigi Fontanelli. Il Fascismo contro lo spirito borghese. 1941
 Tullio Cianetti. Memorie dal carcere di Verona. 1983
 Francesco Grossi. Battaglie sindacali. 1988
 Giuseppe Parlato. La Sinistra Fascista. 2000
 Giuseppe Parlato. Il Sindacalismo Fascista. 1989
 Giorgio Benvenuto. Convergenze e divergenze tra storia e cronaca. Lavoro Italiano 2019
 Arturo Cavallini. Giovanni Magliaro 40 anni con i lavoratori. Storia di un Sindacato scomodo.
 Julius Evola. Carattere. 1996.2006
 Rutilio Sermonti. Valori Corporativi. 1984

continuazione da pagina 17

- d) sull'adozione di piani a sostegno della transizione ecologica e digitale non-ché della sostenibilità sociale dell'impresa;
- e) sulla situazione, sulla struttura e sull'evoluzione prevedibile dell'occupazione nell'ambito dell'impresa e dell'unità produttiva, sui contratti di lavoro, sulle misure di promozione della parità di genere non-ché sulle eventuali misure volte a prevenire conseguenze negative sui livelli occupazionali e promuovere la riqualificazione professionale dei lavoratori;
- f) sui programmi e piani formativi per i lavoratori.

Art. 13.

(Consultazione nelle pubbliche amministrazioni)

1. Fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le disposizioni dell'articolo 12 della presente legge si applicano anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.
2. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 5, comma 2, le parole: « la sola informazione ai » sono sostituite dalle seguenti: « la consultazione dei »;
 - b) all'articolo 6, comma 1, la parola: « informazione » è sostituita dalla seguente: « consultazione ».

Art. 14.

(Procedura di consultazione)

1. Il datore di lavoro convoca la commissione paritetica di cui all'articolo 12 mediante comunicazione scritta, trasmessa anche tramite posta elettronica certificata. La consultazione ha inizio entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza di convocazione. I rappresentanti dei lavoratori che compongono la commissione paritetica possono presentare, in sede di procedura di consultazione, un parere scritto, da allegare al verbale di consultazione. La procedura di consultazione, salvo diverso accordo, si intende conclusa decorsi dieci giorni dal suo inizio, anche in caso di mancato parere scritto da parte dei rappresentanti dei lavoratori.
2. Entro trenta giorni dalla chiusura della procedura, il datore di lavoro convoca la commissione paritetica al fine di illustrare il risultato della consultazione e i motivi dell'eventuale mancato recepimento dei suggerimenti proposti nel parere della commissione paritetica. In questi casi, con riferimento a informazioni non subordinate ai vincoli di riservatezza di cui al comma 4, il datore di lavoro dovrà immediatamente informare le rappresentanze sindacali aziendali e le rappresentanze sindacali unitarie per ricomporre la divergenza. A tal fine, la procedura potrà essere prorogata di ulteriori quindici giorni.
3. In caso di mancata composizione della divergenza, il verbale di consultazione deve essere trasmesso, entro quindici giorni dalla chiusura della procedura di consultazione, al Garante di cui all'articolo 21.
4. La consultazione si svolge con vincolo di riservatezza rispetto alle informazioni la cui divulgazione risulti in contrasto con normative di legge o con quanto stabilito dai contratti collettivi.
5. Le commissioni paritetiche di cui al comma 1 trasmettono annualmente al Garante di cui all'articolo 21 una comunicazione sull'avvenuto espletamento delle procedure previste dalla presente legge. Trasmettono altresì annualmente alla Commissione nazionale permanente di cui all'ar-

ticolo 20 la raccolta dei verbali relativi a tutte le consultazioni con esito negativo svolte nell'anno di riferimento.

6. Nei casi di controversie interpretative in ordine alle modalità di esecuzione delle procedure, ovvero di presunte violazioni delle stesse, i componenti delle commissioni paritetiche possono rivolgersi alla Commissione nazionale permanente di cui all'articolo 20 per ottenere un suo pronunciamento.

7. Al termine della procedura di consultazione, con riferimento ai temi ivi discussi, le aziende possono dare avvio alla definizione congiunta, nell'ambito delle commissioni paritetiche, di piani di miglioramento e innovazione, secondo quanto previsto dall'articolo 10.

Art. 15.

(Consultazione preventiva e obbligatoria negli istituti di credito, nelle banche e nelle imprese erogatrici di servizi pubblici essenziali)

1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 11 e 12 della presente legge, gli istituti di credito e le banche ai sensi dell'articolo 10 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le imprese erogatrici di servizi pubblici essenziali e le società a partecipazione pubblica devono costituire commissioni paritetiche di consultazione con i rappresentanti dei lavoratori in materia di:
 - a) politiche di remunerazione del personale, compresi i dirigenti e gli amministratori;
 - b) politiche di incentivazione della produttività del personale;
 - c) politiche commerciali, ove presenti.
2. Le procedure per la costituzione delle commissioni paritetiche di cui al comma 1 sono demandate alla definizione dei contratti collettivi nazionali di settore.

Art. 16.

(Salvaguardia dei contratti collettivi)

1. Sono fatte salve le condizioni di miglior favore previste dai contratti collettivi.

CAPO VI

FORMAZIONE E CONSULENZA ESTERNA

Art. 17.

(Obblighi di formazione dei rappresentanti dei lavoratori dipendenti e degli amministratori)

1. I rappresentanti dei lavoratori che operano nelle commissioni di cui agli articoli 10 e 12 nonché coloro che partecipano agli organi societari ai sensi di quanto previsto nel capo II, al pari dei rappresentanti di impresa, hanno diritto a ricevere un'adeguata formazione, anche in forma congiunta, non inferiore a 24 ore annue, per lo sviluppo di conoscenze e competenze tecniche, specialistiche e trasversali.
2. Al fine di partecipare ai corsi di formazione, i rappresentanti dei lavoratori usufruiscono di permessi retribuiti secondo le modalità definite dai contratti collettivi.
3. I corsi di formazione di cui al comma 1 del presente articolo sono organizzati dalle università, dai centri di ricerca, dalle associazioni di rappresentanza dei lavoratori, dagli organismi paritetici, dagli enti bilaterali, dai fondi interprofessionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché da ulteriori soggetti formatori individuati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4. I corsi di formazione di cui al comma 1 del presente articolo possono essere finanziati anche attraverso i fondi interprofessionali per la formazione continua, di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Art. 18.

(Diritto di ricorso a consulenti esterni)

1. I rappresentanti dei lavoratori che operano nelle commissioni di cui agli articoli 10 e 12 nonché coloro che partecipano agli organi societari ai sensi di quanto previsto nel capo II hanno diritto di avvalersi della consulenza di esperti su argomenti specifici.
2. Le spese di consulenza sono sostenute dall'azienda, anche attraverso gli enti bilaterali, entro i limiti previsti dai contratti collettivi nazionali.

CAPO VII

MECCANISMI PREMIALI

Art. 19.

(Agevolazioni fiscali per i lavoratori e per le imprese)

1. Nella determinazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche sono deducibili le spese sostenute in attuazione di un piano di partecipazione finanziaria di cui all'articolo 7 nonché delle disposizioni per l'acquisto o per la sottoscrizione di strumenti finanziari da parte dei lavoratori dipendenti della società emittente il titolo o delle società controllanti, o da essa controllate o a essa collegate, per un importo annuo non superiore a 10.000 euro. Sono deducibili, altresì, i premi per l'innovazione e l'efficienza di cui all'articolo 10.
2. Le imprese che hanno adottato il piano di partecipazione finanziaria possono dedurre dal reddito di impresa imponibile a fini fiscali, nel limite di importo previsto dal comma 1, per ciascun lavoratore:
 - a) gli interessi, nonché quota parte del capitale, sui prestiti accordati ai lavoratori per la sottoscrizione o l'acquisto degli strumenti finanziari;
 - b) la differenza tra il valore delle azioni, determinato sulla base del patrimonio netto della società risultante dall'ultimo bilancio approvato, e il prezzo al quale sono offerte per la sottoscrizione o la vendita ai lavoratori;
 - d) in caso di assegnazione gratuita, l'intero valore delle azioni o quote di capitale, determinato sulla base del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni del comma 2.
4. Con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, per un periodo massimo di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di deposito del contratto, si applicano i seguenti benefici per le aziende:
 - a) ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è previsto l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
 - b) è riconosciuto lo sgravio totale dei contributi a carico del datore di lavoro per il finanziamento della nuova prestazione di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI), di cui all'articolo 2, comma 36, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e dello 0,30 per cento previsto dall'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.
 3. I benefici contributivi di cui al comma 4 sono riconosciuti a condi-

zione che i contratti di cui all'articolo 10, commi 1 e 3, unitamente ai piani di miglioramento e innovazione definiti dalle commissioni paritetiche cui i contratti fanno riferimento, siano depositati per via telematica presso la Direzione territoriale del lavoro competente.

CAPO VIII

ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PERMANENTE PER LA PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI

Art. 20.

(Introduzione dell'articolo 17-bis della legge 30 dicembre 1986, n. 936, concernente l'istituzione della Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori)

1. Dopo l'articolo 17 della legge 30 dicembre 1986, n. 936, è inserito il seguente:

« Art. 17-bis. - (Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori) - 1. Presso il CNEL è istituita la Commissione nazionale permanente per la partecipazione dei lavoratori.

2. La Commissione è composta da:
 - a) un rappresentante del CNEL;
 - b) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
 - c) sei esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori presenti presso il CNEL;
 - d) sei esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro presenti presso il CNEL;
 - e) tre esperti di diritto del lavoro e relazioni industriali o di gestione e organizzazione aziendale, scelti congiuntamente dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro presenti presso il CNEL.
3. Il Presidente è eletto a maggioranza tra i membri della Commissione.
4. I componenti della Commissione sono nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su designazione degli organismi competenti, e durano in carica cinque anni. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabiliti le modalità e i termini per la designazione e l'individuazione dei componenti di cui al comma 2, lettere c), d) ed e).
5. La Commissione nazionale permanente:
 - a) si pronuncia su eventuali controversie interpretative che dovessero sorgere in ordine alle modalità di svolgimento delle procedure previste nelle imprese dei diversi settori;
 - b) indica eventuali misure correttive nei casi di violazione delle norme procedurali, riferendo al Garante di cui all'articolo 21 sull'eventuale mancato accoglimento delle indicazioni fornite agli organismi paritetici;
 - c) procede alla raccolta e alla valorizzazione delle buone prassi in materia di partecipazione dei lavoratori attuate dalle aziende;
 - d) redige ogni due anni una relazione nazionale sulla partecipazione dei lavoratori nei luoghi di lavoro;
 - e) presenta al CNEL proposte volte a incoraggiare la partecipazione gestionale, economica, organizzativa e consultiva dei lavoratori alle imprese;
 - f) raccoglie i verbali delle riunioni degli organismi paritetici».

CAPO IX

GARANTE DELLA SOSTENIBILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE

Art. 21.

(Istituzione del Garante della sostenibilità sociale delle imprese)

1. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Garante della sostenibilità sociale delle imprese, di seguito denominato « Garante ».
2. La struttura e la composizione dell'ufficio del Garante sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e il Ministro dell'economia e delle finanze.
3. Il Garante opera quale soggetto certificatore della condotta d'impresa responsabile delle società che, su base volontaria, si sottopongono alla valutazione, anche avvalendosi di modelli di sostenibilità sociale gestiti da soggetti indipendenti, al fine di individuare, prevenire, attenuare e rendere conto dei danni esterni derivanti dagli impatti negativi sui diritti umani e dagli impatti ambientali negativi nelle attività che svolgono, nelle loro filiazioni e nella catena del valore cui partecipano.
4. Ai fini del riconoscimento della sostenibilità sociale dell'impresa il Garante adotta modelli di valutazione che diano conto del contributo al raggiungimento degli obiettivi di benessere equo e sostenibile, come definiti dagli indicatori di cui all'articolo 10, comma 10-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e che tengano conto dei seguenti fattori:
 - a) l'adozione o meno di strumenti di partecipazione dei lavoratori dipendenti all'impresa e la significatività degli stessi;
 - b) l'adozione di piani di azionariato;
 - c) l'adozione o meno dei contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente applicati ai settori di riferimento e l'esistenza o meno di contrattazione aziendale o territoriale;
 - d) la tipologia, la quantità e la qualità dei piani formativi destinati ai lavoratori dipendenti.
5. Sulla base dei verbali di mancato accordo, delle comunicazioni annuali e delle segnalazioni ricevuti ai sensi dell'articolo 12, commi 3, 5 e 6, il Garante ha il compito di attivare, se ritenuto necessario sulla base di una valutazione dei documenti stessi, le verifiche per la certificazione della sostenibilità sociale delle imprese anche nel caso in cui esse non siano state richieste dall'impresa stessa.
6. Gli atti relativi alla valutazione di sostenibilità sociale delle imprese nonché la relativa certificazione con annesso giudizio sono pubblicati nel sito *internet* istituzionale del Garante nonché in una sezione appositamente costituita nel sito *internet* istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, sono definiti meccanismi premiali per le imprese che abbiano ricevuto una certificazione positiva ai sensi del presente articolo, ulteriori rispetto a quelli previsti dall'articolo 19.
8. Il Garante trasmette annualmente una relazione sull'attività svolta ai Presidenti delle Camere nonché al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro delle imprese e del *made in Italy*.


Art. 22.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.



In libreria




Un libro dedicato a papa Benedetto XVI. Un Padre per tutti i cattolici del mondo, il più grande teologo di questo secolo, il filosofo che seppe sfidare la modernità utilizzando i suoi stessi strumenti; il difensore dei principi non negoziabili, colui che rivendicò sempre il ruolo pubblico del cristianesimo, che seppe conciliare fede e ragione, che insistette sempre per il riconoscimento delle radici cristiane dell'Europa, che promosse con forza il dialogo tra le religioni, salvaguardando l'identità del cattolice-

simo. Un uomo che ha desiderato e saputo parlare con tutti, soprattutto con i laici, invitando loro a vivere come se Dio esistesse. Joseph Ratzinger / Benedetto XVI è un approfondimento sull'eredità spirituale e culturale del grande Pontefice, ma anche un gesto di gratitudine nei suoi confronti da parte della classe politica di ispirazione cristiana per i fondamentali che ha dato alla visione cattolica del mondo, anche dal punto di vista antropologico, rafforzando il ruolo di baricentro sociale della famiglia quale fondamento e stella polare della convivenza civile e dello sviluppo umano. Riccardo Pedrizzi, l'Autore, Gianni Letta, che ha curato l'introduzione, e il cardinale Giovanni Battista Re, che ha curato la prefazione, Giuseppe de Lucia Lumeno che ha aggiunto una postfazione ci consegnano con questo saggio un quadro a tratti inedito di una delle maggiori personalità del XX secolo: papa Benedetto XVI.



Nato pochi mesi dopo la sua morte, Giuseppe Bottai purtroppo non l'ho mai incontrato. Un doppio dispetto del destino: come nipote e come giornalista. In questa seconda veste, tuttavia, posso raccontare chi è stato l'uomo che più di tutti ha rappresentato ragione e coscienza del 25 luglio 1943.



Pensare l'Italia
Nuova edizione
A cura di Marcello Veneziani
Ed. 2024 - 246 pp. Euro 18

LaVerità del 17 marzo 2024


L'ANNIVERSARIO DI GIOVANNI GENTILE
Ottant'anni fa l'Intellettuale unico uccise l'uomo che pensò l'Italia
di MARCELLO VENEZIANI ripubblica con una mia nuova...

PENSIERO FORTE

Ammazzando Gentile, la cultura italiana uccideva un passato troppo ingombrante

Quei "ragazzi di Salò" che pagarono per tutti

Preciso e dettagliato, come negli altri suoi numerosi lavori storici, Gianni Oliva apre una pagina ancora poco conosciuta della nostra storia. Nel suo ultimo saggio *Il purgatorio dei vinti*. La storia dei prigionieri fascisti nel campo di Coltano (Mondadori, 2023) prende in esame le vicende dei "ragazzi di Salò" che, dopo l'8 settembre 1943, scelgono di continuare una battaglia in cui avevano creduto per una vita. Nella maggior parte si tratta di ragazzi poco più che ventenni, ma ci sono anche ufficiali che hanno avuto ruoli di comando nel Regio esercito. Tra i "ragazzi di Salò" ci sono molti volti noti nell'Italia del dopoguerra: Raimondo Vianello, Ugo Tognazzi, Walter Chiari, Enrico Maria Salerno, il futuro premio Nobel: Dario Fo, Giorgio Albertazzi, Mirko Tremaglia, il giornalista Mauro De Mauro, il telecronista sportivo Enrico Ameri, il pittore Ardengo Soffici, il poeta più famoso Ezra Pound che a Coltano o nel vicino campo di Metato compose i suoi *Cantos* pisani; quasi tutti passarono per il campo di prigionia di Coltano, vicino Pisa, o in uno degli altri cento campi allestiti in Italia per i prigionieri fascisti.




La puntuale ricerca storica di Oliva analizza le vicende dei molti fascisti (o ritenuti tali dalle autorità anglo-americane) che pagarono con la prigionia e, in molti casi, con la vita - basti ricordare i libri di Giampaolo Pansa sui tanti "sconosciuti" scomparsi nel primo dopoguerra - la loro giovanile coerenza. Ma, come sottolinea Oliva nella conclusione del suo saggio, "la criminalizzazione di Salò serve soprattutto ad assolvere tutti coloro che sono stati fascisti sino al 25 luglio e che negli anni del regime hanno costruito carriere, ricevuto onori, lucrato fortune più o meno illecite. La condanna senza appello del «repubblicano» è l'alibi per dimenticare le piazze plaudenti alla dichiarazione di guerra".

Roberto Santoni

La storia più documentata della fine del Regime fascista



“Le ventiquattro ore, dall'inizio della seduta del Gran Consiglio all'arresto di Mussolini, comprendono il complesso dei fatti passati alla storia sotto la denominazione "25 luglio". Il fatto dominante di quelle ventiquattro ore furono le dieci ore di seduta del Gran consiglio. Anche se l'arresto di Mussolini e la formazione di un governo militare presieduto dal generale Pietro Badoglio erano stati predisposti in un piano di colpo di Stato elaborato dai militari senza alcuna connessione con l'azione dei gerarchi che votarono l'ordine del giorno Grandi, gli stessi artefici del colpo di Stato riconobbero che il colpo di grazia al regime fascista era stato dato non da loro ma dal gran Consiglio”.



LA DOLCE CONQUISTA. L'EUROPA SI ARRENDE ALL'ISLAM. di Giulio Meotti

Alle luce di quello che sta accadendo in Medio Oriente e in Europa ci sembra utile segnalare l'ultimo libro inchiesta di Giulio Meotti, *La dolce conquista*, in cui si ricostruisce in modo preciso e documentato la rete che finanzia e organizza la radicalizzazione e l'estremismo islamico. "Meotti descrive una realtà che fa rabbrivire. Il cittadino medio non se ne accorge, ma la realtà di fondo è questa: l'islamismo sta colonizzando il mondo, procede a balzi dalla periferia al centro, imponendo i suoi ritmi i suoi veli e il suo *halla*. Nel suo libro Meotti racconta il gigantesco "Progetto" di conquista organizzato dai regimi islamici ai danni di un'Europa. Scrive nella prefazione Boualem Sansal, scrittore algerino censurato in patria, attivo nella condanna del fondamentalismo islamico «Meotti descrive una realtà che fa rabbrivire. Il cittadino medio non se ne accorge, ma la realtà di fondo è questa: l'islamismo sta colonizzando il mondo, in attesa di una grande resa globale per poi promulgare la sua legge di ferro sulla Terra, in nome di Allah, l'Altissimo. Che fare? La battaglia è persa? Dobbiamo venir meno al nostro dovere e accontentarci del conforto dell'indifferenza? A quale prezzo? Da quando a Roma, nel 1984, fu posata la prima pietra della Grande Moschea, alla presenza di tutta la classe dirigente, l'Europa è stata posta al centro di un "Progetto" per "stabilire il regno di Allah in tutto il mondo". Da allora in Francia sono state costruite più moschee in trent'anni che tutte le chiese in un secolo. Bruxelles è stata trasformata nella "base dei Fratelli Musulmani" nel Vecchio Continente e l'Italia il paese dove hanno investito di più. Nella Germania post-cristiana oggi si autorizza il *muezzin* a chiamare alla preghiera.



Il fascismo non esiste. Eppure sembra non finire mai. È l'ombra scura che si manifesta alla vigilia di ogni scadenza elettorale, è il tema prediletto della polemica giornalistica, da anni infesta le trasmissioni televisive e le pagine dei giornali. Dal fascismo occorre prendere le distanze, ma allo stesso tempo bisogna parlarne, discuterne e indagarne i più minuti dettagli, fino allo sfinimento. Il fascismo non esiste, ma non finisce di perseguire, come una vecchia amante respinta che tempesta di telefonate e si apposta sotto casa nella notte. Di ogni politico si esamina il riflesso sulle vetrine, per rintracciare il profilo del Duce. Di ogni dichiarazione si misura il tasso di compatibilità con i temi del Ventennio. Selve di braccia tese affollano l'immaginario di decine, centinaia, forse migliaia di intellettuali, opinionisti e attivisti. Il fascismo non esiste, ma lo sentiamo morderci i talloni. È un feticismo che a sinistra si coltiva con perversione, e che a destra si tenta maldestramente di evitare, inevitabilmente senza successo. Soprattutto, il fascismo è un'arma. Ormai un po' arrugginita e nemmeno molto efficace, ma in mancanza di meglio torna sempre utile, a prescindere dalla stagione, dal contesto, dall'urgenza della realtà. Prefazione di Pietrangelo Buttafuoco.



In libreria



Merry del Val.

Il cardinale che servì quattro Papi

La biografia di Roberto de Mattei

Il cardinale Rafael Merry del Val è una figura più amata che conosciuta, anche tra coloro che recitano le sue celebri *Litanie dell'Umiltà*. Malgrado il ruolo chiave svolto da Merry del Val all'interno della Chiesa, su di lui esistono pochi libri, per lo più di taglio apologetico-divulgativo, tra cui una biografia, ormai esaurita, in lingua italiana pubblicata nel 1933, a firma di mons. Pio Cenci, archivista dell'Archivio Segreto Vaticano, con la prefazione del card. Eugenio Pacelli, allora segretario di Stato di Pio XI.


Roberto de Mattei, con il libro appena uscito per le Edizioni Sugarco, *Merry del Val. Il cardinale che servì quattro Papi*, colma ora questa lacuna, offrendoci una biografia di 470 pagine, condotta con rigore scientifico, ma di avvincente lettura.

L'opera di de Mattei segue passo passo la vita del cardinale, nato nel 1865 a Londra e morto nel 1930 a Roma. Spagnolo di nascita, inglese di educazione, Rafael Merry del Val y Zulueta entrò nel 1885 nella Pontificia Accademia dei Nobili Ecclesiastici, per volere di Leone XIII, che voleva farne un diplomatico. Fu collaboratore efficace e discreto di Papa Pecci, che si valse di lui per delicate missioni e lo nominò nel 1902 arcivescovo titolare di Nicea. Espressione di questa collaborazione fu la questione delle ordinazioni anglicane, che Leone XIII, con la Lettera *Apostolicae curae et caritatis* del 13 settembre 1896, dichiarò "del tutto invalide e assolutamente nulle".

Poi alla morte di Leone XIII, il 20 luglio 1903, la grande svolta della sua vita. Mons. Merry del Val fu nominato segretario del conclave che elesse inaspettatamente il cardinale Giuseppe Sarto, con il nome di Pio X, e con sorpresa della Corte Vaticana, fu scelto dal nuovo Papa come segretario di Stato. A soli 38 anni venne creato cardinale e per undici anni fu collaboratore strettissimo di Pio X, con il quale visse in totale sintonia, affrontando con lui tutte le grandi battaglie del suo pontificato, a cominciare da quella contro il modernismo. Il prof. de Mattei tratta in particolare il ruolo di Merry del Val nella condanna di Alfred Loisy e George Tyrrell, soffermandosi anche sui rapporti tra Merry del Val e mons. Umberto Benigni, il creatore del *Sodalitium Pianum*, che di Merry del Val fu collaboratore in segreteria di Stato. "Ciò che aveva in comune con Giuseppe Sarto - scrive de Mattei - era una vita spirituale profondamente vissuta, un vasto orizzonte apostolico, uno spirito soprannaturale che si traduceva in una disposizione d'animo opposta a quella modernista" (p. 119).

Il servizio del cardinale Merry del Val alla Chiesa non si chiuse con la morte di san Pio X. Il successore di Papa Sarto, Benedetto XV (1914-1922), lo nominò segretario del Sant'Uffizio, la prima congregazione della Chiesa, presieduta dallo stesso Pontefice.

L'autore di questa bella biografia ci fa conoscere la po-



sizione di Merry del Val, segretario del Sant'Uffizio, sul caso di Padre Pio, che esplose negli anni Venti; sulle "Conversazioni di Malines", che anticiparono l'ecumenismo della Chiesa conciliare; sulla genesi dell'enciclica *Mortaliū animos*, che condannò quel movimento; su alcuni scandali che funestavano il Vaticano e sulla condanna dell'*Action française* (1926), uno dei momenti più controversi del pontificato di Pio XI (1922-1939). Su questo tema, il card. Merry del Val ebbe un duro scontro con Pio XI, senza però che ciò gli costasse il cappello cardinalizio, come accadde al card. Louis Billot.

Nei due conclavi del 1914 e del 1922, Merry del Val aveva sfiorato l'elezione a Pontefice. Il prof.


de Mattei ricostruisce accuratamente questi momenti della storia della Chiesa, in cui si scontrarono due partiti: quello dei "religiosi", che raccoglievano l'eredità di Pio X, e quello dei "liberali" che volevano la discontinuità con quel pontificato. Il cardinale Merry del Val e il cardinale Pietro Gasparri erano i rispettivi capi degli schieramenti che si affrontarono con forza, soprattutto nel conclave del 1922, definito dallo stesso Gasparri come "uno dei più contrastati della storia".

L'ultimo capitolo del libro, che ha come titolo "Il mistero di una morte, il segreto di una vita", solleva inquietanti interrogativi sulla repentina scomparsa del cardinale e ci aiuta a meglio comprendere la sua dottrina spirituale che può essere ricondotta alla virtù dell'umiltà, "una santità così interiore - scriveva il conte Giuseppe Della Torre - che ha uno scrupoloso pudore di se stessa, quasi che palesandosi, perdesse del suo profumo dinanzi a Dio, o avesse l'innocente persuasione di non avere in sé nulla di straordinario e di esemplare al prossimo o comunque nutrisse il timore della lode degli uomini perché pericolosa se meritata o perché adulatrice" (p. 418).

Pio XII, che aveva iniziato la sua carriera ecclesiastica in segreteria di Sato sotto il cardinale Merry del Val ed era rimasto a lui legato da grande stima e personale devozione, voleva elevarlo, assieme a san Pio X, all'onore degli altari. Il 26 febbraio 1953, fu aperta ufficialmente la Causa di beatificazione, promossa dal Pontificio Collegio Spagnolo di Roma. Presidente del Tribunale fu nominato mons. Pietro Canisio van Lierde, vicario generale del Santo Padre per la Città del Vaticano. Dopo tre anni il processo fu chiuso e nel 1957 furono approvati dalla congregazione dei Riti gli scritti del Servo di Dio Rafael Merry del Val.

Ci auguriamo che il libro di Roberto de Mattei, che offre un importante contributo storico alla conoscenza di questo straordinario uomo di Chiesa, possa anche servire ad accelerare la sua causa di beatificazione, da troppi anni dormiente.

Veronica Rasponi



Yukio Mishima (Tokyo, 1925- 1970) pseudonimo di Hiraoka Kimitake, è considerato uno dei massimi scrittori giapponesi del ventesimo secolo. Autore di opere teatrali e sceneggiatore cinematografico, fu anche regista e attore. Convinto sostenitore e difensore della cultura tradizionale giapponese, fondò il Tatenokai, una milizia civile non armata. Il 25 novembre del 1970 tentò di persuadere le Forze militari di autodifesa del Giappone a unirsi a lui in un colpo di Stato. Fallito il tentativo, si tolse la vita tramite il *seppukku*, una forma di suicidio rituale. Le sue opere sono in corso di pubblicazione per Feltrinelli.

"Ho scoperto che la Via del guerriero è la morte. Per essere un perfetto samurai bisogna prepararsi alla morte continuamente, giorno dopo giorno."

Uscito in Giappone nel 1967 e per la prima volta tradotto dal giapponese, *La via del guerriero*, uno dei testi fondamentali di Yukio Mishima, è il suo commento allo *Hagakure*, il compendio alla saggezza dei samurai e il loro codice di condotta, il *bushido*.

EDITORIALE

Più che un editoriale, questa è una Presentazione e una caldissima, sincerissima Raccomandazione. Leggete con urgenza, consigliate, diffondete questo bel libro di Elena Basile, *L'Occidente e il nemico permanente* (Roma, PaperFirst, 2024). Allieva di Biagio Di Giovanni, entrata nel 1985 nella carriera diplomatica, una brillante carriera in giro per il mondo per quasi quarant'anni. Poi, nel 2023, la rottura.

L'ambasciatrice Elena Basile ne ha abbastanza. Per la carriera diplomatica occorrono cultura, intelligenza, finezza, magari anche una bella presenza. Ma talvolta ci vuole anche una pesante capacità di sopportazione e magari una certa insensibilità morale.

Insomma, un bel po' di pelo sullo stomaco. E la signora Basile ne è evidentemente priva. Davanti allo spettacolo della politica estera del nostro paese, non ci sta. Si dimette: letteralmente, per incompatibilità tra i suoi principi etici e gli obiettivi della nostra politica estera.

Elena Basile è una professionista seria, una persona onesta. Dalla fine degli Anni Novanta ne ha viste troppe. Ed è una diplomatica competente, una che non si lascia ingannare e che non le manda a dire. In quasi 200 pagine dense, lineari, pulite e informate ci racconta la storia del mondo che noi stessi abbiamo vissuto e magari contribuito a scrivere, ma senza

comprendere. Dalla fine del secolo scorso, il *Totentalz* dell'allargamento della NATO e della politica criminale già annunciata del documento PNAC (*Project for a New American Century*) ci ha condotti sull'orlo della catastrofe. Elena Basile ripercorre gli ultimi decenni di menzogne, di stragi, d'infamie.

Dal canto mio, preferisco non aggiungere nulla. Passo la mano. Mi limito a due lunghe citazioni dal libro della Basile, ma senza usare le sue parole. Ve ne propongo invece la *Prefazione*, redatta da Luciano Canfora, e la *Postfazione* dell'ambasciatore Alberto Bradanini. Esaurienti ed impressionanti entrambi. Mi limito ad aprire e chiudere le virgolette: senza aggiungere niente. Leggete le loro parole, poi passate al libro della Basile. E fatelo leggere a più gente che potete.

Franco Cardini



"A sognare la repubblica" di Fabrizio Vincenti si occupa in particolare, con dovizia di fonti e di particolari, del ruolo di Bombacci nella Repubblica Sociale a Salò, ne ricostruisce i nessi e la storia, le sue relazioni con Mussolini. E restituisce un personaggio controverso ma cruciale, rimasto a lungo nella penombra perché imbarazzante quasi per tutti, fascisti, antifascisti e comunisti. Bombacci fu una figura leggendaria, un personaggio che meriterebbe un film, una fiction televisiva, una narrazione popolare perché racchiude nella sua esperienza le due principali rivoluzioni del novecento che si incrociarono nel sangue dopo la prima guerra mondiale e poi negli ultimi due anni della seconda".

www.federazioneitalianascuola.it
e-mail: info@federazioneitalianascuola.it

Scuola e Lavoro

AGENZIA DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SCUOLA - F.I.S.

Anno XLVII - NUOVA SERIE - NN. 1-2-3 / Gennaio - Febbraio - Marzo 2024

Poste Italiane SpA - Spedizione in abbonamento postale - 70% - C/RM/DCB

Direzione

Rosario Meduri, Agostino Scaramuzzino

Direttore Responsabile

Agostino Scaramuzzino

Comitato di Redazione

Antonella Biancofiore - Giovanni Mariscotti - Francesco Mastrantonio
Giuseppe Occhini - Roberto Santoni

Direzione - Redazione - Amministrazione

Sindacato Sociale Scuola - Via D. Oliva, 48 - 00137 Roma

Registrato al Tribunale di Roma al n. 110 del 14 Marzo 1994

Stampa

ideagraph Srl - Via Rioli, 190 - 00049 Velletri (Roma)

info@ideagraph.it

GRATUITO AI SOCI

La responsabilità delle opinioni espresse negli articoli firmati è degli autori. Si autorizzano riproduzioni purché sia citata la fonte.

Chiuso in tipografia il 02/05/2024 - Stampato il 06/05/2024